



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea in Giurisprudenza

LA RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO

Tesi di Laurea
in *Procedura Penale*

Laureando:
Simone Mascelloni

Relatore:
Prof. Fabio Maria Grifantini

Anno Accademico 2013-2014

INDICE

INTRODUZIONE	1
--------------------	---

CAPITOLO PRIMO

LA RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO ED EVOLUZIONE STORICA

1. L'errore giudiziario: genesi e processo penale.....	4
2. Principi costituzionali	17
3. Origini dell'istituto ed evoluzione storica.....	24

CAPITOLO SECONDO

IL RICONOSCIMENTO E L'AMMISSIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRORE GIUDIZIARIO: LA DISCIPLINA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E LA SUA EVOLUZIONE

1. La disciplina codicistica. Commento all'art. 629 e ss c.p.p.	36
2. Ammissibilità del giudizio di revisione: esame preliminare e sommaria delibazione	45
3. Concetto di " <i>prova nuova</i> "	55
4. La " <i>nuova prova</i> " scientifica	61
5. Concetto di revisione secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo: le decisioni sovrannazionali come stimolo per il legislatore nazionale	67

CAPITOLO TERZO

LA RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO CONSACRATO IN PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: RASSEGNA CASISTICA E PROFILI TECNICI PIÙ SIGNIFICATIVI

1. Tipo di proscioglimento: alcuni casi concreti.....	76
1.1. <i>Il caso Barillà</i>	77
1.2. <i>La c.d. "Strage della casermetta"</i>	87
2. Responsabilità dei magistrati	106
CONCLUSIONI	116
BIBLIOGRAFIA.....	124

INTRODUZIONE

Al termine del percorso di studi, nel prepararmi ad affrontare un'idea di tesi da cui partire per un suo sviluppo, non ho avuto alcuna esitazione nell'orientarmi verso il tema dell'errore giudiziario e della sua riparazione, che suscita il mio particolare interesse per i profondi aspetti, giuridici ed umani, che presenta.

Ho approfittato dell'occasione che mi è stata offerta dalla grande disponibilità al confronto ed al dialogo del mio Docente Relatore, nonché dalla sua passione verso l'insegnamento delle materie penalistiche, che riesce a trasmettere con estrema calma ed efficacia, rendendo il loro apprendimento ancora più interessante e gradevole.

Egli ha cercato di assecondare la mia passione per l'argomento, canalizzando il mio entusiasmo nella dovuta direzione e consentendomi di affrontare con i migliori strumenti la preparazione del presente lavoro, con la sua ampia fiducia ed appoggio che non sono mai mancati. Con questi presupposti non potevo che cercare di contraccambiare, quantomeno con un'“obbligazione di mezzi”, con un impegno e con sincero rispetto e riconoscenza che nutro sia per il docente che per la persona.

Le fasi della redazione della presente tesi, hanno rappresentato per me un'esperienza esaltante ed amara allo stesso tempo: esaltante, quando ho affrontato lo stimolante percorso che mi ha portato a conoscere meglio gli istituti giuridici, amara quando ho esaminato più da vicino alcuni casi concreti, che ho avuto modo di approfondire, cercando di evidenziare gli effetti dell'ingiustizia

sulle persone coinvolte, ed i cui risvolti sono troppo spesso ignoti all'opinione pubblica.

L'ingiustizia, oltre a manifestare i suoi drammatici effetti, immediati e diretti, sul condannato innocente, coinvolge e travolge anche tutta quella catena di affetti e relazioni personali, che costituisce il più prezioso patrimonio di ogni individuo, e che spesso è costruito in anni di vita.

E' un dramma che può colpire la persona anche nell'adolescenza, precludendogli ogni possibilità di sviluppo ed affermazione della sua personalità, e di coltivare gli affetti più cari, come è avvenuto in alcuni casi che qui sono stati affrontati.

La necessità di porre rimedio alle conseguenze, talvolta estreme, dell'errore giudiziario, non è questione recente, avendo costituito argomento di discussione nelle diverse epoche e nei vari ordinamenti giuridici, testimoniato dall'interesse degli operatori del diritto che, a vario titolo, hanno portato il loro qualificato contributo, nel tentativo di ridurre sia la frequenza che la portata dannosa dell'ingiustizia.

Nel corso della trattazione, l'argomento centrale della riparazione dell'errore giudiziario sarà affrontato ripercorrendo le principali fasi che hanno portato l'istituto giuridico dalle sue origini più note fino ai recenti sviluppi, non mancando di evidenziare alcune delle più comuni cause della genesi dell'errore, che conduce all'ingiusta condanna.

Un doveroso spazio sarà dedicato alla nostra Carta Costituzionale, legge fondamentale dello Stato, nel cui ambito il legislatore e gli operatori del diritto devono necessariamente muoversi per trovare risposte alle domande di giustizia, in un ordinamento che collochi l'effettivo rispetto per la persona umana al centro

dell'azione giudiziaria dei suoi organi.

Ulteriore argomento trattato sarà quello della “prova nuova”, necessaria per l'instaurazione del processo di revisione e della successiva, eventuale, riparazione dell'errore giudiziario, con il particolare *novum* probatorio costituito dalla prova scientifica.

Per l'importanza del tema, in generale, e per le future ricadute nel nostro ordinamento, in particolare, non potevo esimermi dal trattare la questione delle decisioni degli organi sovranazionali, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo, organo di giustizia europeo, considerate sempre più vincolanti per il nostro Paese, in virtù dei richiami costituzionali nonché per l'adesione a precisi accordi.

La parte teorica sugli istituti della revisione e della riparazione, sarà affrontata esaminando l'attuale normativa codicistica e le relative interpretazioni giurisprudenziali, a cui seguirà la rassegna di alcuni casi giudiziari che, per le loro particolarità e le conseguenze sulle persone coinvolte, ho ritenuto possano costituire esempi particolarmente gravi e significativi del verificarsi dell'errore giudiziario.

Proprio in questi giorni è in atto un acceso dibattito parlamentare sull'annosa questione della responsabilità civile dei magistrati, avente ad oggetto l'esame delle proposte di modifica della l. 13.04.1988 n. 117, che attualmente regola l'istituto, ed a cui ho ritenuto utile dedicare un apposito paragrafo.

CAPITOLO PRIMO

LA RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO ED EVOLUZIONE STORICA

SOMMARIO: 1. L'errore giudiziario: genesi e processo penale –
2. Principi costituzionali – 3. Origini dell'istituto ed
evoluzione storica

1. L'errore giudiziario: genesi e processo penale

L'istituto della revisione penale, il cui esito auspicato dal condannato ricorrente è il riconoscimento del danno ingiusto e la sua conseguente riparazione, non può essere affrontato e sviluppato compiutamente senza una preliminare disamina di quegli aspetti che riguardano la causa per cui si ricorre a questo importante istituto di civiltà giuridica, ovvero l'errore giudiziario e la sua genesi all'interno del processo penale.

Con la locuzione errore giudiziario, si intende un'anomalia del processo, una patologia, un risultato processuale contrario a giustizia, a causa di un elemento o di una serie di elementi che, insinuandosi nel contesto processuale, sono idonei ad inficiarne la ricerca della verità, che ne risulta perciò alterata. L'errore giudiziario, potremmo ragionevolmente affermare, è la risultante della combinazione di questi elementi che determina l'ingiustizia della sentenza penale di condanna irrevocabile, ovvero passata in giudicato perché il condannato non ha proposto appello, non lo ha proposto nei termini o perché ha esperito senza

successo tutti i previsti mezzi di impugnazione ordinari avverso la sentenza di condanna.

Se l'errore non si palesa, quindi non vi è la possibilità di provvedere alla sua correzione nel corso del processo, esso può sedimentare e condurre all'esito della ingiusta condanna dell'imputato, con infauste conseguenze che ne compromettono la libertà personale, la dignità e la reputazione, per citarne solo alcune. A questo proposito si suole parlare di "giustizia formale" ma "non sostanziale", in quanto la condanna è formalmente legittima, ma sostanzialmente ingiusta¹, e per porvi rimedio l'ordinamento ha previsto la possibilità di rimuovere il giudicato definitivo con il ricorso all'istituto della revisione, disciplinato dagli art. 629 e segg. c.p.p., in ossequio al chiaro precetto costituzionale enunciato dall'art. 24 c. 4 Cost. L'istituto in parola è un mezzo di impugnazione straordinaria, la cui *ratio* si può ritenere corrispondere ad esigenze concrete di giustizia e di accertamento della verità a discapito della certezza dei rapporti giuridici consolidati dalla sentenza definitiva.

L'ordinamento giuridico, in una sua visione ideale, esprime, attraverso gli atti dei suoi organi giurisdizionali, il suo legittimo potere nell'esercitare un'azione penale non discrezionale ma, al contrario, caratterizzata da un'obbligatorietà "costituzionalizzata" ex art. 112 c. 1 Cost., nell'interesse della società civile. Se l'azione penale è sostenuta da solidi elementi a carico del presunto autore di un reato, l'iniziale procedimento penale può svilupparsi nel successivo ed eventuale processo penale, che nel nostro sistema giuridico è di "stampo accusatorio"². E' un sistema processuale caratterizzato dall'oralità e dal

¹ P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Padova, Cedam, 2011, p. 7.

² D. CARPONI SCHITTAR, *Al di là del ragionevole dubbio e oltre*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 56.

contraddittorio, un processo di parti al cospetto di un giudice terzo ed imparziale, un processo a motivazione costituzionalmente obbligata ex art. 111 c. 5 Cost., caratterizzato da un articolato succedersi di regole procedurali che, opportunamente e accuratamente, aspirano all'accertamento di una verità necessariamente ricostruita, la verità processuale. E' un tipo di processo a cui va riconosciuta la funzione cognitiva di accertare la verità in merito ai fatti oggetto dell'imputazione³.

In questo contesto, potremmo ritenere di fare torto all'ordinamento giuridico ed alla giustizia che in suo nome viene amministrata, se non affrontassimo quella che, ci pare di cogliere, sia una fondamentale funzione del processo, ovvero la ricerca ed individuazione non di "un" colpevole ma "del" colpevole, nella "tutela" del potenziale innocente⁴, in quella funzione di garanzia ad ampio spettro che il sistema contempla per tutte le parti processuali. Garanzia che si rivela e colloca in una posizione alta nella scala dei principi costituzionali, dove parimenti trova posto anche l'innegabile ed insopprimibile desiderio di giustizia invocato dalla comunità, sentimento certamente degno della massima attenzione e rispetto, ma che il sistema deve comunque gestire con equilibrio nell'altrettanto dovuto rispetto delle funzioni di tutela e garanzia sopra richiamate.

Non è, difatti, infrequente che, nel corso del dibattimento, le iniziali ipotesi accusatorie, anche le più solide e convinte, che sono state determinanti per l'instaurarsi di quel processo, si trovino ad essere confutate, anche clamorosamente, dalle inattese ed opposte risultanze probatorie emerse in sede

³ G. CANZIO, *Il processo penale fra verità e dubbio*, intervento al Corso di aggiornamento per la Camera Penale di Firenze del 27.11. 2009, in *Dir. pen. cont.*, 25.11. 2010, par. 1.

⁴ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 14.

dibattimentale. L'assoluzione, come conseguenza obbligata del sopravvenuto accertamento di una ipotesi alternativa a quella prospettata *ab origine*, deve, a questo punto, risultare ed essere vista dal cittadino, la c.d. "opinione pubblica", come epilogo naturale, giusto, al termine di un controllo che egli stesso ha la possibilità di esercitare sul processo penale e sul suo corretto svolgimento. Del resto, l'esito assolutorio del processo penale è espressamente previsto dalla nostra Carta Costituzionale che, con l'art. 27 c. 2 Cost., prevede che "*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*", chiaro riferimento terminologico alla c.d. "presunzione di non colpevolezza", principio di rango costituzionale a protezione dell'imputato che, giova ricordarlo, è "presunto" innocente in ogni stato e grado del processo, sino al suo esito finale e definitivo, ed a prescindere dalle sue premesse. Il riconoscimento della presunzione di innocenza può essere considerato come regola di trattamento, che "ha la consequenzialità di una dimostrazione matematica"⁵: se la condanna pronunciata secondo legge è *conditio sine qua non* per l'inflizione della pena è evidente che, fino a quel momento, il cittadino non può essere assolutamente considerato colpevole, né essere sottoposto ad alcuna sanzione⁶.

Invero le norme del c.d. "giusto processo" ex art. 111 c. 1 Cost., a cui abbiamo solamente accennato con promessa di ulteriore approfondimento, riassumono un concetto inteso non come mero corretto svolgimento di un percorso processuale, nel rispetto asettico e formale delle sue regole, ma anche e soprattutto come effettivo mezzo di accertamento di una verità processuale ottenuta con strumenti di confronto che tengano conto delle istanze di tutte le

⁵ G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 77.

⁶ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 78.

parti processuali, che nel dibattimento devono potersi muovere su basi paritarie e con pari dignità probatoria, secondo il c.d. “principio della parità delle armi”, sul cui significato ed effettività vi è un’ampia analisi in dottrina⁷. Si può, quindi, ragionevolmente dedurre che finalità del processo e delle parti sia quello di un accertamento scevro da ogni condizionamento e pregiudizio che rappresentano invece, come vedremo presto, pericolose e concrete vie di ingresso all’errore giudiziario ed insidie alla stessa verità nella sua accezione più nobile. Mutuando l’efficace ed autorevole pensiero del Calamandrei, possiamo affermare che *“scopo del processo è il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia”*⁸.

Da queste preliminari valutazioni e dalle previsioni legislative di rango costituzionale sopra richiamate, si può dedurre ed affermare con sufficiente sicurezza che la legge, intesa nel suo significato più alto e generale espressa con il concetto di ordinamento giuridico, abbia previsto ogni migliore garanzia per il processo penale e per le sue parti. Tuttavia, ci preme osservare che le intenzioni del legislatore e le garanzie previste nel processo penale, per quanto attente e dettagliate, nulla possono per arginare, fino ad eliminarlo completamente, l’errore, che è insito nell’uomo, nella sua umana fallibilità, in ogni sua azione e come tale è fisiologico, ineliminabile. Nel pregevole concetto del Carnelutti *“Io sono persuaso non solo che l’errore giudiziario sia frequente anzi che raro; ma perfino che una dose di errore si trovi in ogni giudizio umano”*⁹, è racchiusa una conclusione che non possiamo che condividere come ineluttabile.

⁷ D. CARPONI SCHITTAR, *op. cit.*, p. 135 ss.

⁸ P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, I, p. 282.

⁹ F. CARNELUTTI, *Il problema carcerario*, in *Jus*, 1956, p. 1 ss.

Al fine di affrontare il tema dell'errore giudiziario e della sua genesi nel processo penale, riteniamo sia necessario introdurre la figura processuale del giudice, intesa sia nella sua composizione monocratica che collegiale, e tradizionalmente ruolo centrale del processo penale, ruolo a cui viene imposta in buona parte, si ritiene a ragione, la responsabilità del corretto svolgimento del processo e del suo esito, ed a cui viene attribuita la paternità della sentenza. A questo ruolo prestigioso e di primo piano deriva la conseguente totale responsabilità dell'errore giudiziario a suo carico, vera spina nel fianco del sistema ed incubo di ogni giudice coscienzioso e consapevole della propria inevitabile fallibilità, messa alla prova in ogni accertamento giudiziale in cui è in gioco la preziosa esistenza di ogni individuo, stravolta, spesso irreparabilmente, da un giudizio erroneo ed ingiusto.

Avevamo affermato che scopo fondamentale del processo è quello di accertare la verità processuale, verità che in ipotesi ideale sia sovrapponibile a quella storica¹⁰, attraverso una ricostruzione accettabile anche sotto i profili della logica e della razionalità, e le cui motivazioni richiamate in sentenza siano idonee a superare il controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Siamo propensi a ritenere che, in questo intento, si celi una delle principali difficoltà ed insidie del processo penale, nella ricostruzione dei fatti che potremmo vedere come un percorso virtuale a ritroso su fatti verificatisi, spesso in tempo risalente, e non più accertabile se non con gli strumenti del ragionamento logico, nelle varie forme dell'abduzione, dell'induzione e del sillogismo. Alla fine di questo percorso il giudice dovrà valutare una verità ricostruita al suo cospetto nel dibattimento,

¹⁰ F. IMPOSIMATO, *L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici*, Cap. 1, *Giustizia, processo e verità*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 6.

risultante dal contributo e dal confronto delle parti private e del pubblico ministero, e delle argomentazioni ed elementi di prova da esse addotte che, se assumeranno piena dignità probatoria, saranno utilizzabili per la decisione finale.

La prova, elemento centrale della valutazione del giudice, per essere idonea a provare deve essere “proba”, ovvero, dal latino, onesto, buono: la prova deve essere onesta ed onesta deve essere la sua genesi. Il termine prova conduce a probabile, che qualifica la prova, e ciò che è probabile si approssima alla verità, buona approssimazione della verità¹¹. *“La verità che si ottiene nel processo penale è una verità verosimile di cui ci dobbiamo accontentare, purché le prove siano effettivamente verosimili in modo da concorrere alla produzione di una sentenza verosimile che, per quanto non vera, è sempre meglio di una sentenza falsosimile”*¹².

Avevamo premesso che la prospettiva da cui parte l’ordinamento è quella, ideale, di garantire un processo dove vi sia uno scambio dialettico improntato alla lealtà tra le parti, al fine di arrivare ad una verità, sulla cui delicata questione del suo significato ed individuazione abbiamo ricevuto conforto dalla autorevole dottrina citata. Nella realtà concreta del processo penale le finalità delle parti non sono, al contrario e prevedibilmente, comuni, così come non lo sono l’esigenza di verità e di giustizia e le modalità per conseguirle in quanto, trattandosi di un processo di parti, ognuna di esse ha esigenze proprie di accertamento di una verità strumentale ai propri interessi, che accompagnano le strategie processuali in un percorso non sempre leale e limpido come idealmente si sarebbe portati a credere richiamandosi allo spirito ed al lessico del legislatore. Le variabili che il

¹¹ S.C. SAGNOTTI, *Prova, diritto, verità*, in A. GAITO, *La prova penale*, Torino, Utet, 2008, Vol. 1, p. 17.

¹² S.C. SAGNOTTI, *op. cit.*, p. 11.

giudice dovrà affrontare sono composite, e la sua capacità di immedesimarsi nelle ragioni delle parti private e del pubblico ministero, nella scrematura dei fatti al netto delle reticenze, nelle verità sottaciute o alterate fino alla menzogna, e di fronteggiare le insidie potenziali e permanenti dell'errore, ne metteranno alla prova le capacità e potranno fornirgli una attenuante morale in caso di errore in cui sia involontariamente incorso.

Sempre rimanendo nell'ambito di azione dell'organo giudicante, l'errore può essere generato anche a seguito di una ingiustificata fiducia del giudice nelle sue sopravvalutate capacità di giudizio o, forse ciò che può rivelarsi ancora peggio, a causa di pregiudizi personali più o meno consapevoli che lo portano a respingere le argomentazioni di una parte processuale ed a seguire in massima parte quelle più vicine al suo intimo sentire che a quelle conformi a giustizia. Le decisioni dettate da reazioni umorali, da violazione di regole e dall'arbitrio dei giudici¹³ non possono trovare asilo in una fase delicata, come quella decisoria di un provvedimento giurisdizionale, in cui si richiede capacità di giudizio ed autonomia decisionale, nonché equilibrio per decidere su una sentenza che produce inevitabili, gravi e, spesso, irreparabili ricadute sull'esistenza delle persone, e dove la stessa sentenza può rivelarsi "il momento in cui tutto può divenire ingiusto ed inumano"¹⁴. Nell'opera del giudice possono ravvisarsi, ovviamente, anche condotte dolose o colpose che, data la figura assolutamente centrale del suo ruolo, saranno trattate più in dettaglio in uno specifico paragrafo.

Nel novero delle possibili cause dell'errore giudiziario dobbiamo senza dubbio includere la testimonianza che, insieme alla confessione, costituisce un

¹³ F. IMPOSIMATO, *op. cit.*, p. 5.

¹⁴ F. IMPOSIMATO, *op. cit.*, p. 50.

altro elemento potenziale causa di errore, e non è da ritenersi sempre sicura ed affidabile, per le variabili che possono incidere sulla sua genuinità. Il testimone, anche in perfetta buona fede, può rendere una testimonianza viziata da un difetto di percezione della realtà, e che può rivelarsi concretamente idonea ad influenzare l'esito del dibattimento.

Anche l'eccessiva durata dei processi, i cui tempi spesso si dilatano a dismisura, in deroga a quanto previsto dall'art. 111 c. 2 Cost., non risultano di aiuto nella genuina acquisizione della testimonianza i cui contenuti, con il trascorrere del tempo, tendono a perdere la loro limpidezza, spesso offuscandosi e perdendo quelle connotazioni di sicurezza che indeboliscono la loro *vis* probatoria, potendo nuocere sia alla difesa che all'accusa e risultando meno utili al giudice nella fase decisoria.

L'eccessiva durata di un processo può, inoltre, consentire all'imputato, per farsi assolvere, di influenzare i testimoni e la genuinità delle loro dichiarazioni, ponendo in atto violenze, minacce o promettendo denaro o altre utilità per indurli a non rendere utile testimonianza o modificare la loro versione in un'altra di comodo, funzionale al suo scopo di difesa, che sono tutte condotte illegali integranti il reato di intralcio alla giustizia *ex art. 377 c.p.*, la c.d. "subornazione di teste". Non fa eccezione a quanto detto il contributo probatorio offerto dai collaboratori di giustizia, i c.d. "pentiti", le cui confessioni sia auto che etero accusatorie possono celare sentimenti di vendetta o meri scopi utilitaristici legati ai previsti sconti di pena perciò, anche per questo, sono affermazioni che necessitano di solidi riscontri probatori a loro conferma, prima di essere accettate come elementi validi a formare il giudizio.

Ma l'insidia dell'errore giudiziario può nascondersi, in maniera molto più penetrante e subdola, in un giudizio penale dove esistano elementi di prova talmente gravi da trarre in inganno anche il giudice più esperto che, nonostante la sua convinzione sull'innocenza dell'imputato, non può esimersi dall'emettere una sentenza di condanna, contraria al suo intimo sentire ma conforme, almeno formalmente, a giustizia. Può essere il caso di un soggetto innocente che, prima indiziato poi imputato, può essere condannato definitivamente, sulla base di una serie di concreti, gravi indizi di colpevolezza, precisi e concordanti. In questo caso, se alla ricostruzione del fatto, elaborata tra le varie possibili, e non adeguatamente contrastata da argomentazioni a contrario della difesa, seguirà una sentenza di merito sufficientemente sostenuta da quegli indizi, divenuti prove in giudizio, e correttamente motivata, essa potrà superare indenne il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione e l'errore giudiziario potrà avere libero accesso dalla porta principale. Bisogna onestamente riconoscere che si tratta di casi limite ma non infrequenti che, per una serie fortuita di elementi e circostanze che si combinano tra loro, possono generare un errore giudiziario che difficilmente sarà disvelato potendo, peraltro, costituire un serio, se non invalicabile, ostacolo per un successivo ricorso allo strumento della revisione penale.

Nel tentativo di dare una classificazione delle cause dell'errore giudiziario, che abbiamo necessariamente circoscritto ad alcuni significativi e più comuni esempi, non può mancare la constatazione che sovente l'errore si genera fuori dall'accertamento dibattimentale, già nella fase delle indagini preliminari, dove l'opera degli apparati investigativi, ovvero la polizia giudiziaria, è caratterizzata da numerosi interventi sia di iniziativa *ex artt.* 347-357 c.p.p., la

c.d. “attività investigativa a forma libera”, sia su delega del pubblico ministero ex art. 370 c.p.p. In queste fasi i comportamenti erronei, talora omissivi, degli investigatori commessi sulla scena del crimine, sono spesso invisibili perciò più insidiosi, come nel caso del sopralluogo e delle indagini scientifiche¹⁵, e sono in grado di influenzare e compromettere le fasi successive del procedimento e dell’eventuale processo, che si basa anche su quegli elementi di prova acquisiti con l’errore¹⁶.

Riguardo poi la figura del pubblico ministero, ed al suo ruolo, sia di *dominus* della fase delle indagini preliminari, per l’acquisizione degli elementi di prova, che nel corso del successivo ed eventuale dibattimento dove quegli elementi dovranno sostenere le ipotesi accusatorie, sarà utile ricordare che egli ha il dovere, ex art. 358 c.p.p., di ricercare anche gli elementi a favore della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato, in quanto il pubblico ministero è parte pubblica che deve perseguire gli interessi di tutte le parti del processo, anche nel rispetto della c.d. “presunzione di non colpevolezza”, o presunzione di innocenza, di cui all’art. 27 c. 2 Cost. Sono precetti che il pubblico ministero dovrebbe tenere sempre nella dovuta considerazione, anche per evitare di accettare supinamente le ipotesi della polizia giudiziaria, la cui *forma mentis* è, tendenzialmente, inquisitoria, ed evitando di subire le influenze del c.d. “innamoramento della tesi” che può, sia pure in perfetta buona fede, limitare il suo campo visivo nell’individuazione di ipotesi alternative anche a favore della

¹⁵ D. CURTOTTI NAPPI – L. SARAVO, *L’errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L’errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore*, Archivio Penale, 2011, n. 3.

¹⁶ M. SCARDIA, *Relazione*, in *Errore giudiziario e riparazione pecuniaria*, in *Atti del Convegno di Lecce*, 1962, Galatina, 1963, p. 20 “Quando anche il giudice fosse in grado di superare la sua fallibile natura, non riuscirebbe per ciò solo a raggiungere la verità, perché l’errore che non è in lui può essere ed è sovente negli altri”.

persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, nel doveroso rispetto dei precetti sopra richiamati e sui cui intendimenti pare non possano ravvisarsi equivoci.

Un argomento a parte è rappresentato dall'errore giudiziario generato dal compimento di una serie di atti caratterizzati dal dolo, posti in essere non solo con la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un imputato innocente, ma anche con la costruzione o la raccolta dolosa di una serie di indizi gravi di colpevolezza, artefatti completamente o in parte per finalità contrarie a giustizia, per interessi di vario genere, non esclusa la c.d. "ragione di stato". In questi casi, la cui fattispecie di reato di "frode processuale" ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 374 c.p.¹⁷, crediamo non si possa parlare in assoluto di reati c.d. "propri", in quanto trattasi di condotte ascrivibili non esclusivamente al pubblico ufficiale, ma anche alle parti private, di cui l'opera distorta e sleale del difensore e del perito di parte può rappresentare un utile esempio. In proposito, si è registrato un progressivo aumento della "frode scientifica", con il proliferare della c.d. *junk science*, la "*scienza spazzatura*"¹⁸, il cui sviluppo si è giovato dell'accresciuta importanza ed utilizzo, nel processo penale, sia delle c.d. scienze "dure" che delle c.d. scienze umane¹⁹, dalle quali, se mal eseguite o mal

¹⁷ M. CONZUTTI, *Unabomber - Cass. 20720/12*, in www.personaedanno.it, 19.06.2012, interessante commento ad una sentenza con cui la Suprema Corte affronta la questione relativa alla compatibilità tra la fattispecie di "Violazione della pubblica custodia di cose" ex art. 351 c.p. e la "Frode processuale" ex art. 374 c.p.

¹⁸ P. HUBER, *Galileo revenge's: junk science in the courtroom*, New York, 1991, citato da M. TARUFFO, *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 24, che afferma il "bisogno di controlli – anche in sede giudiziaria – sulla validità delle conoscenze scientifiche che vengono introdotte nel giudizio".

¹⁹ F. CAPRIOLI, *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3521, dove si afferma che "La stessa evoluzione del diritto penale sostanziale alimenta il ricorso a saperi specialistici (ad esempio, quando si discuta di alterazioni ambientali, danni da prodotto, atti di pirateria informatica, ecc.): e accanto alle scienze "dure" come la chimica, la fisica, la medicina, la biologia, l'ingegneria, anche le c.d. "scienze umane" – ad esempio la psicologia, l'economia, l'etnologia, l'antropologia – cominciano ad assumere rilievo nell'acquisizione e nella valutazione della prova".

interpretate, si possono ottenere più danni che benefici causati da un ulteriore veicolo di ingresso dell'errore nel processo penale. Pur non trattandosi di reato proprio, come anzidetto, il disegno criminoso della frode processuale può trovare maggiore possibilità di attuazione tra il pubblico ufficiale e, rimanendo nell'ambito della presente trattazione, dal pubblico ministero e dagli operatori della polizia giudiziaria, a vari livelli e specialità operative. Tali soggetti, avvalendosi delle particolari e delicate qualità e poteri conferiti loro dalla legge nonché dall'esperienza in materia, possono approfittarne per porre in essere un atto o tutta una serie di atti volontari e contrari ai doveri del loro ufficio ed alla legge, e finalizzati alla dolosa costruzione di indizi, strumentali ad ingenerare, in chi dovrà successivamente valutarli, l'erronea convinzione della colpevolezza di un soggetto indiziato ed "incastrato" nel senso più deleterio del termine, da una prova scientifica fasulla, da un verbale di p.g. redatto a seguito di minacce gravi e torture, dalla sottrazione o distruzione di un elemento di prova a favore dell'indiziato. Si tratta, intuitivamente, di un reato gravissimo ed insidioso, sia per le conseguenze immediate, ovvero la condanna in via definitiva del ritenuto colpevole, che per la futura possibilità per lo stesso di esperire utilmente il ricorso per ottenere un giudizio di revisione, con il risultato di "blindare" per sempre una sentenza contraria a giustizia e con essa bollare con il sigillo dell'ingiustizia l'esistenza di un innocente.

2. Principi costituzionali

Il nostro sistema è ispirato al principio della “presunzione di innocenza”, in ossequio al quale nessuno può essere ritenuto colpevole fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna. E’ un principio a cui il legislatore ordinario si è attenuto redigendo la normativa codicistica penale, in quanto autorevole e vincolante precetto contenuto nella nostra Carta Costituzionale che ha visto la luce dopo oltre un ventennio di dittatura. Nell’iniziare il nostro percorso nel sistema delle garanzie della persona costituzionalmente previste, riteniamo che di primario rilievo per il processo penale sia l’art. 27 c. 2, nel prevedere che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, in quella presunzione di innocenza, citata in premessa, intesa come regola di trattamento a garanzia dell’imputato, che si vieta di assimilare al colpevole, con il contemporaneo divieto di punirlo prima della condanna definitiva²⁰. E’ un principio che il legislatore costituente ha ritenuto di trasfondere in una norma di rango costituzionale, con il probabile intento di richiamare l’attenzione su un diritto fondamentale a cui, sia il legislatore ordinario, nella fase di predisposizione della norma penale, che gli operatori del diritto nella sua concreta interpretazione ed applicazione, devono costantemente ispirarsi ed attenersi.

Concedendoci un breve, ma indispensabile, “sconfinamento” nella normativa internazionale e sovranazionale ritroviamo, nella sostanza, lo stesso principio nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo dove, all’art. 6 c. 2, si afferma che “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a

²⁰ P.P. PAULESU, *op. cit.*, p. 10.

quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”, con riferimento al diritto alla giurisdizione, che entra a far parte della nozione stessa di processo “giusto”, (*fair, équitable*), in campo penale²¹. Nello stesso articolo si afferma anche la necessità che la colpevolezza sia “provata secondo la legge”, riconoscendo che la presunzione di innocenza è alla base della legittimità nell’amministrazione della giustizia, con ulteriore conferma che ci arriva dall’art. 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che ricomprende i principi della presunzione di innocenza, di legalità e del diritto alla difesa²². Sostanziale contenuto è rinvenibile nella lettura dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la c.d. “Carta di Nizza”, che assicura il rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa²³. Si tratta di dichiarazioni di principio significative per numero e contenuti pressoché convergenti che, provenendo peraltro da autorevoli fonti sovranazionali, ci fanno pacificamente ritenere che il concetto della presunzione di innocenza sia largamente condiviso, quantomeno formalmente.

A conferma della notevole capacità di visione dei Costituenti, nell’art. 2 Cost. si rinviene che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [...]”, una vera e propria clausola generale ed implicito rinvio alle future “Carte” di rilevanza sovranazionale ed internazionale, che vedranno poi la luce, quasi profeticamente, negli anni successivi e di cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, generata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1948, è la prima di una corposa serie di atti che evidenziano i comuni

²¹ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 24.

²² G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 24.

²³ L. KALB, S. NEGRI, *Studi in materia di cooperazione giudiziaria penale*, Torino, Giappichelli, 2012, in *Considerazioni conclusive*, di I. IZZO, cap. 4, p. 58.

tratti caratteristici con la nostra Costituzione.

Nella necessità di delineare i caratteri del c.d. “giusto processo”, latamente inteso nelle sue varie articolazioni, la nostra attenzione è diretta ancora una volta all’opera del Costituente del 1948, che lo aveva portato, con le previsioni contenute nell’originale stesura dell’art. 111 Cost., a definire solo i contorni delle garanzie di un processo giusto, senza addentrarsi nella previsione dettagliata delle future ed auspiccate norme codicistiche, ritenendo che *“la normazione costituzionale dovrebbe guardarsi dal porre discipline dettagliate che sono incapaci di esaurire le valenze delle norme espressive di principi, e sono, invece, idonee a limitarle nell’immediato e a comprimerle nel medio-lungo periodo”*²⁴. Le norme “costituzionalizzate” in materia penale hanno registrato una espansione con la l. Cost. 2/1999 che ha apportato sostanziali modifiche all’originario impianto dell’art. 111 Cost.²⁵, con un contenuto invariato nella sostanza, ma reso più dettagliato ed introducendo, al comma 1, il concetto di “giusto processo”, in una probabile ottica rafforzatrice delle garanzie nell’ambito del c.d. “giusto processo legale”, che idealmente dovevano rappresentare il tramite formale di attuazione concreta del processo accusatorio²⁶. Si tratta di un testo con il quale il legislatore odierno ha voluto consentire l’introduzione, non solo attuale ma anche aperta a future previsioni, di regole processuali e principi a garanzia di una tutela che non si riveli meramente formale ma anche sostanziale dell’imputato, anche

²⁴ G. FERRARA, *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e “giusto processo”*, *Rass. parl.*, 1999, p. 539 ss.

²⁵ L’art. 111 Cost. constava, nella sua originaria stesura, dei seguenti tre commi:

a) c. 1 la garanzia della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali;

b) c. 2 quella del ricorso, c.d. *straordinario*, in Cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale;

c) c. 3 la limitazione del ricorso in Cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” avverso le decisioni delle Supreme magistrature amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti).

²⁶ A. GIARDA, *Compendio di Procedura Penale*, Padova, Cedam, V ed., 2010, p. XXXVIII.

alla luce, per quanto sopra detto, del recepimento delle fonti sovranazionali, “questa osmosi di ordine sovranazionale”²⁷, e le cui indicazioni hanno assunto nel tempo e sempre più frequentemente, carattere vincolante per il legislatore italiano e per il giudice, come vedremo più nel dettaglio in un paragrafo dedicato.

Riferimenti sul concetto di giusto processo, antesignano della legislazione successiva, possono essere colti nella dottrina, anche risalente, che sul tema afferma che «il complesso di principi enunciati dagli artt. 3, 24, 25 c. 1, 101-104, 107-108, 111-113, consente di delineare uno schema fondamentale di “giusto processo”, articolato principalmente nei seguenti elementi: 1) eguaglianza e contraddittorio delle parti dinanzi al giudice; 2) precostituzione per legge del giudice naturale; 3) soggezione del giudice soltanto alla legge; 4) divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali; 5) indipendenza ed imparzialità degli organi giurisdizionali»²⁸. Più recentemente la dottrina si è pronunciata affermando la presenza nella Costituzione di «tutta una serie di norme costituzionali che fanno corona all’art. 24, configurando quello che altrove chiamano il *due process of law*, il “giusto e leale processo”²⁹. Sempre secondo questo orientamento dottrinario, le norme costituzionali rinvenibili negli artt. 24, 25, 102, 104, 111, 112, e 112 e 113 Cost., hanno lo scopo fondamentale di «assicurare alle parti la “parità delle armi” e quindi (anche) dei risultati *astrattamente* conseguibili nei processi di ogni tipo [...]. Parità che parte dall’azionabilità della pretesa e giunge allo svolgimento di un processo “leale”, cioè poggiante su di un costante contraddittorio fra le parti viste in condizioni di

²⁷ G. CONSO, *Compendio di Procedura Penale*, Padova, Cedam, V ed., 2010, p. XXXV.

²⁸ L.P. COMOGLIO, *La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile*, Padova, Cedam, 1970, p. 155 ss.

²⁹ P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 287.

parità, pubbliche o private che siano»³⁰.

Dalla lettura degli articoli della nostra Costituzione, si rileva la notevole intuizione e sensibilità normativa dei Costituenti, che avevano inserito non poche norme riferite ai diritti inviolabili ed a loro protezione, come a sottolineare “*la loro natura di aspettative giuridiche preesistenti*”³¹, diritti “inviolabili” in quanto “naturali”, connaturati alla persona, a prescindere e prima del riconoscimento formale da parte del diritto positivo³². Pertanto, si ritengono inviolabili i diritti contemplati, nello specifico, dall’art. 13 Cost. “la libertà personale”, dall’art. 14 Cost. “il domicilio”, dall’art. 15 Cost. “la libertà e la segretezza delle comunicazioni”, dall’art. 24 c. 1 Cost., che sancisce il diritto di tutti di adire al giudice per “la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” e, nello stesso articolo al c. 2, sulla difesa in giudizio “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, con il comma 3 si prevede il gratuito patrocinio e con il comma 4 il Costituente rinvia alla normativa codicistica in tema di riparazione degli errori giudiziari, tema centrale della presente trattazione che sarà pertanto esaminato più diffusamente in un prossimo capitolo. Nello sviluppo dei commi successivi troviamo, al comma 2, che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale” e che “La legge ne assicura la ragionevole durata”, principi che affermano, rispettivamente, il concetto della c.d. “parità delle armi”³³ e della ragionevole durata del processo, e che sono spesso, in particolare il secondo, al centro di polemiche mai sopite per la sua mancata attuazione, che vede una

³⁰ P. BARILE, *op. cit.*, p. 287 ss.

³¹ A. GIARDA, *op. cit.*, p. XXXIX – XL.

³² A. GIARDA, *op. cit.*, p. XL.

³³ P. BARILE, *op. cit.*, p. 287 ss.

sproporzionata dilatazione dei tempi della giustizia con enormi disagi e frustrazioni per chi ne è coinvolto e deve affrontare estenuanti e costosi processi.

Nel comma 3 dello stesso art. 111 Cost., è trattato il diritto ad essere informato riservatamente, garanzia intesa in ogni stato e grado del processo, e da intendersi estesa anche alla persona sottoposta ad indagini, il c.d. “indagato”, quindi nella fase delle indagini preliminari, prevedendo il diritto del soggetto ad essere informato riservatamente e nel più breve tempo possibile, dell’esistenza di un procedimento nei suoi confronti, indirizzo che il legislatore del codice ha poi trasposto nella disciplina codicistica con l’adozione del mezzo dell’informazione di garanzia *ex art. 368 c.p.p.*, comunemente noto come “avviso di garanzia”. Ci corre l’obbligo espositivo di evidenziare le critiche sollevate sulla questione del diritto in parola, la cui attuazione è solo formalmente effettiva ma sostanzialmente non rispettata, che ha provocato censure sovranazionali sulla pubblicità e sull’esposizione mediatica³⁴ del ritenuto “presunto colpevole” che, dal nostro punto di vista e confortati da autorevole dottrina³⁵ è, al contrario ed oramai pacificamente, “presunto innocente”.

Riteniamo necessario riprendere quanto affermato nel precedente paragrafo a proposito del clamore e delle reazioni a tratti scomposte e di tenore “giustizialista”, dettati dal legittimo sentimento di giustizia e che si registrano puntualmente all’esito dei processi più noti. Sono reazioni del cittadino, la c.d. “opinione pubblica”, fondate e giustificate solo se si perdono di vista i valori fondanti del nostro sistema giuridico, che nel processo penale vede la sede di protezione dei diritti e delle istanze di tutte le parti, imputato compreso, alla luce

³⁴ C. Eur., 10/02/1995, *Alenet de Ribemont c. Francia*, par. 36.

³⁵ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 11.

della presunzione di innocenza, di cui ci pare aver svolto ampia disamina, anche con la conferma delle fonti sovranazionali. In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha puntualizzato che, la pubblicità delle vicenda giudiziaria connessa all'esigenza di informare la collettività, prerogativa delle odierne società democratiche, tutelata dal principio della libertà di espressione, e divulgata dai mezzi di comunicazione, deve essere svolta *“con tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza”*³⁶. L'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti del processo penale e dei suoi protagonisti, frequente e spesso umorale testimonianza del sentire comune, evidenzia il problema del rapporto tra la presunzione di non colpevolezza ed i *mass media*, che riteniamo essere di natura culturale e che coinvolge, a vari livelli di responsabilità, sia i fornitori che i fruitori delle notizie³⁷.

Nel cammino verso una visione progressista del rapporto tra processo penale e diritto ad informare ed essere informati, potrebbe farsi strada il concetto della presunzione di non colpevolezza intesa come garanzia oggettiva, a protezione di un “bene pubblico”, canalizzando l'attuale divieto di considerare colpevole l'imputato verso il corrispondente divieto di *“farlo apparire tale”*³⁸, estendendo tale regola di comportamento anche in ambito processuale, in nome della sua funzione, e nel rispetto del dettato costituzionale *ex art. 111 Cost.*, con particolare riferimento all'imparzialità del giudice. Diversamente, questo binomio processo-mezzi di informazione, se non correttamente inteso, rischia di alimentare nell'opinione pubblica l'idea di “un” colpevole, con un ingiustificato

³⁶ C. Eur., 10/02/1995, *cit.*, p. 36.

³⁷ P.P. PAULESU, *op. cit.*, p. 19.

³⁸ P.P. PAULESU, *op. cit.*, p. 19-20.

atteggiamento colpevolista a carico di un soggetto “idealmente” colpevole, e con giudizi sommari, anticipatori di una condanna “mediatica”³⁹ prima ancora che processuale, con “*le sentenze giornalistiche di colpevolezza*”⁴⁰ su un processo di cui spesso non si ritiene neppure di valutare un possibile ed alternativo esito assolutorio. Le conseguenze appena ricordate sono aggravate dalla inaccettabile dilatazione dei tempi della giustizia che contribuiscono a generare delle aspettative nell’opinione pubblica che non sono conciliabili con la posizione dell’imputato e con la sua presunzione di innocenza e che, al contrario, viene “presunto” colpevole già con la formulazione ufficiale dell’ipotesi di reato, con il paradosso di “*una maggiore credibilità attribuita alla prima indicazione del possibile colpevole, che non alla decisione giudiziale*”⁴¹.

3. Origini dell’istituto ed evoluzione storica

Dopo aver esaminato il processo penale ed i soggetti che lo animano, in un percorso tendenzialmente teso alla ricerca ed all’accertamento della verità processuale, nel primario rispetto della persona e nel tentativo, spesso mancato ma non mai inutile, di evitare l’ingiustizia dell’errore giudiziario, il momento ci pare maturo per approfondire gli aspetti della sua riparazione. Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipi di riparazione dell’errore, rispettivamente quello conseguente ad ingiusta detenzione, disciplinato dagli artt. 314-315 c.p.p.

³⁹ S. FORTUNATO, *Ministro Mastella, mandi un encomio alla Procura di Vigevano*, in www.criminologia.it, dove si afferma che “*Commentare le indagini attraverso i titoli e gli articoli fumosi dei giornali è come guardare il sole con la nebbia [...]*”.

⁴⁰ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 93.

⁴¹ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 73.

e quello della riparazione dell'errore giudiziario *strictu sensu* inteso, ovvero il cui riconoscimento consegue alla condanna irrevocabile, pronunciata con sentenza o con decreto penale, disciplinato dagli artt. 643-647 c.p.p. e che costituisce il tema centrale della presente trattazione.

Si tratta di istituti che, sia pure con modalità e con presupposti diversi, hanno l'obiettivo comune di lenire e contenere le conseguenze degli errori provocati nel corso dell'azione giudiziaria, e la cui stessa esistenza tradisce la consapevolezza dei limiti. Se è ormai ritenuto pacifico che eliminare completamente il rischio dell'ingiustizia di una sentenza viziata dall'errore sia un obiettivo impossibile da perseguire, ci pare sia altrettanto pacifico il dovere di grande attenzione dell'ordinamento giuridico al suo verificarsi. In questo ambito si gioca la sua credibilità e con esso l'essenza stessa dello stato di diritto, inevitabilmente messo in grave discussione dall'errore, a cui si deve perlomeno porre riparo con i migliori rimedi possibili, che costituiscono la dimensione di quella attendibilità che ci si aspetta dall'ordinamento, e che non deve mai venir meno nella coscienza collettiva, pena la perdita di fiducia del cittadino nel sistema, con conseguenze che, per la loro gravità e per il loro disvalore sociale, non sarà eccessivo definire di fondamentale importanza.

Il riconoscimento dell'errore giudiziario non deve, ci pare corretto ritenere, essere inteso come un *vulnus* all'autorità del giudicato ed alla riconosciuta correttezza delle leggi la cui osservanza deve essere garantita, quanto piuttosto un principio di civiltà giuridica a tutela del presunto innocente, un'occasione di crescita nell'errore, di cui l'ordinamento deve fare emenda agevolandone il riconoscimento, nell'interesse stesso della giustizia, finalità

connaturata nel processo penale e sua essenza⁴². Della presumibile incertezza che contraddistingue l'applicazione del diritto e della sua fisiologica fallacia era ben consapevole il legislatore costituente che, nella chiara previsione dell'art. 24 c. 4 Cost., ha posto le premesse per assicurare il rimedio all'errore giudiziario, rinviando al legislatore ordinario il non facile compito della sua trasposizione nella normativa codicistica, per la sua concreta applicazione. La questione della riparazione agli errori nelle decisioni giudiziarie "manifestamente errate ed ingiuste"⁴³, affonda le sue radici in profondità nella storia del diritto processuale penale e non era sconosciuta ai legislatori delle varie epoche, che lo hanno affrontato in diverse forme, compatibilmente con i contesti storici e politici.

Si rinvengono risalenti testimonianze di questo interesse che risalgono ai codici preunitari, precisamente al codice penale del granduca Leopoldo di Toscana del 1786 dove, all'art. 46, si disponeva il diritto all'indennizzo per "*quelli individui i quali, per le circostanze dei casi o certe combinazioni fatali, si saranno trovati, senza dolo o colpa di alcuno, sottoposti ad essere processati criminalmente e molte volte ritenuti in carcere... e saranno poi stati riconosciuti innocenti, e come tale assolti*". Nel corso dell'800, si susseguono proposte di legge che mirano a riconoscere il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, con una serie di discussioni, da parte di dottrina e legislatore, tese ad elaborare una disciplina codicistica adeguata al delicato argomento. Sulla questione si pronunciava il guardasigilli Zanardelli, augurandosi che in futuro un migliore stato delle finanze e più approfonditi studi sul tema consentissero di attingere agli introiti derivanti dalle pene pecuniarie per provvedere "*al santo e nobile scopo di*

⁴² F. CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 1 ss.

⁴³ A.A. DALIA, *I rimedi all'errore giudiziario*, in *Studi di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 145.

*indennizzare le vittime degli errori giudiziari e, in ispecie, del carcere preventivo*⁴⁴.

Successivamente, nel 1903, il Lucchini, giurista e magistrato nonché deputato al parlamento, presentava alla Camera una proposta di legge contenente anche provvedimenti per la riparazione degli errori giudiziari in favore di chi *“essendo stato ingiustamente sottoposto a procedimento penale ed a carcerazione per oltre un anno, venga definitivamente prosciolto in pubblico giudizio da un tribunale o da una corte e si trovi in condizioni economiche bisognevoli di soccorso”*⁴⁵. A questa proposta di legge faceva seguito, nel 1905, il progetto del Codice di Procedura Penale Finocchiaro Aprile, che accoglieva quel principio e lo trasfondeva nell’art. 600 del progetto al codice in parola, con la previsione di una riparazione pecuniaria dello Stato a favore di coloro che fossero stati assoggettati ad una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e fossero in condizioni economiche tali da essere bisognevoli di soccorso⁴⁶.

Risultato di questi orientamenti è la legislazione codicistica del 1913 dove, agli artt. 551, 552, 553 del c.p.p. ed accogliendo nella sostanza le indicazioni precedenti, si prevede una riparazione a titolo di soccorso da parte dello Stato caritatevole, a favore del condannato successivamente riconosciuto innocente, prosciolto dopo aver scontato almeno tre anni di una pena restrittiva della libertà personale. Questo dava diritto ad una riparazione di tipo pecuniario, non generalizzata ma subordinata allo stato di bisogno dell’istante che, testualmente, *“sia riconosciuto che per le sue condizioni ne abbia bisogno”*. Bisogna dare atto

⁴⁴ *Progetto del Codice Penale*, vol. I, *Relazione ministeriale*, Roma, 1887, p. 114 ss.

⁴⁵ V. Atti della Camera, XXI Leg., II sess., doc. n. 367, p. 10 ss.

⁴⁶ V. Atti della Camera, XXII Leg., I sess., doc. n. 266, p. 141.

che il codice del 1913, con la disciplina dettata dagli artt. 551-553 c.p.p., rappresenta un evidente progresso nell'autonomia dell'istituto dai risalenti provvedimenti di clemenza *ad personam*, “*un’apertura verso le perdite morali e patrimoniali dell’innocente in stato di bisogno*”⁴⁷.

Nel successivo codice del 1930, il rimedio della revisione registra alcune modifiche, con il periodo minimo di detenzione per proporre domanda di riparazione che si riduce a tre mesi, ma rimanendo in essere la condizione che l’innocente “per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno per sé o per la famiglia”, condizione che risulta come minimo comune denominatore nella storia recente della normativa codicistica per poter avere diritto alla riparazione pecuniaria. Quello del “soccorso” e della relativa teoria propugnata dalla dottrina⁴⁸ è, appunto, un elemento ricorrente nelle varie proposte e legislazioni, e risulta presente, come abbiamo appena visto, anche nel codice del 1930, dove il soggetto è considerato portatore di un mero interesse legittimo, di un interesse giuridicamente protetto, ma privo della titolarità di un diritto soggettivo⁴⁹. Il verificarsi dell’errore è ritenuta una “tragica fatalità”, che la vittima è tenuta a sopportare nei confronti dello Stato nell’esercizio delle sue legittime funzioni: la situazione della vittima è assimilata, nella sostanza, a quella di un soggetto colpito da un disastro naturale, come un terremoto o un’inondazione⁵⁰. Peraltro nella disciplina codicistica del 1930 sono ravvisabili significative difficoltà per la vittima dell’errore a far valere la domanda di “soccorso”, in quanto sono diversi i giudici competenti, in astratto, a cui rivolgersi, come previsto dagli artt. 573-574

⁴⁷ R. VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell’errore giudiziario*, Padova, Cedam, 1992, p. 5.

⁴⁸ A. ROCCO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, Napoli, 1906, in *Opere Giuridiche*, II, Roma, 1932.

⁴⁹ V. MANZINI, *Trattato di procedura penale italiana*, vol. II, Torino, 1914, p. 673, nota 2.

⁵⁰ A. ROCCO, *op. cit.*, p. 441 ss.

c.1-3, risultando difficile la loro individuazione certa. Le carenze nella disciplina che, unite alle tecnicità del rito camerale ed alle insufficienze della prassi del gratuito patrocinio, contribuiscono a rendere gravoso il concreto esercizio dell'azione per la vittima dell'ingiustizia⁵¹. Un orientamento dottrinario⁵², sostiene che il diritto alla riparazione per la riconosciuta ingiusta condanna definitiva, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità dello Stato per atti illeciti. Nel contributo di altra dottrina si individua, invece, il concetto del diritto alla riparazione legato al fatto oggettivo della condanna ingiusta, a prescindere dalle condizioni e dallo stato di bisogno del soggetto, la c.d. "teoria costituzionalistica"⁵³. Quest'ultimo orientamento risulta essere in sintonia con quanto dettato dalla nostra Carta costituzionale che, con la formulazione essenziale ma efficace dell'art. 24 c. 4 ed abbandonata definitivamente la concezione del "soccorso" da parte dello Stato caritatevole, introduce il concetto della riparazione legata all'oggettività della pena ingiusta, sganciata dallo stato di bisogno dell'innocente, che era stata invece una costante delle precedenti codificazioni.

Anche a seguito dell'influenza delle fonti sovranazionali⁵⁴, che considerano la riparazione dell'errore giudiziario come diritto dell'uomo, e sulla scia del precetto costituzionale desunto dall'art. 24 c. 4 Cost. più volte richiamato, il legislatore ordinario provvede, con l. 23/05/1960 n. 504, a modificare gli artt. 571-574 c.p.p. e ad aggiungere il 574-bis, riconoscendo alla

⁵¹ R. VANNI, *op. cit.*, p. 7.

⁵² SANTI ROMANO, *Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, 1903, in *Scritti minori*, II, Milano, 1950, p. 157 ss.

⁵³ V. SICA, *La riparazione degli errori giudiziari*, *R.D.P.*, 1955, II, p. 545 ss.

⁵⁴ C.E.D.U., Conv. europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 5 §5 e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 9§5.

riparazione il connotato di diritto soggettivo ed il correlato diritto dell'istante, che sia stato assolto in sede di revisione e non abbia dato o concorso a dare causa all'errore, ad "un'equa riparazione" ex art. 571 c.p.p., prescindendo dallo "stato di bisogno", concetto, come abbiamo visto, proprio della codicistica precedente. La nozione di "equa riparazione" risulta espressamente riaffermata nell'art. 2 della l. 14/5/1965 n. 481, ma risulta assente nella successiva formulazione dell'art. 643 dell'attuale Codice di procedura penale, assenza che potrebbe alimentare dubbi e perplessità, anche se accreditata dottrina sostiene che la riparazione dia luogo ad un giudizio di equità⁵⁵. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, la riparazione dell'errore giudiziario è riconducibile nell'alveo dell'indennizzo da atto lecito dannoso, in quanto conseguenza di un atto emesso nell'esercizio di un'attività legittima e doverosa degli organi giudiziari, anche se in seguito ne è stata dimostrata l'erroneità e l'ingiustizia⁵⁶. La disciplina della riparazione dell'errore giudiziario è attualmente inserita nel Codice di procedura penale al Titolo IV del Libro IX - Revisione, e disciplinata dagli artt. 643-647 c.p.p., preceduti dagli artt. 629-642 che disciplinano l'istituto della revisione penale, procedimento propedeutico alla successiva ed eventuale domanda di riparazione.

La formulazione dell'art. 643 c.p.p., individua in "chi è stato prosciolto in sede di revisione" il soggetto avente diritto alla riparazione, "commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena", e ne elenca i necessari presupposti, che sono sia positivi che negativi. Il presupposto positivo prevede il proscioglimento del condannato in sede di revisione, mentre quelli negativi sono

⁵⁵ F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, Utet, 1990, p. 721; G. SPANGHER, *Enciclopedia del diritto*, voce *Riparazione pecuniaria*, in vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989, p. 1015, nota 7.

⁵⁶ Cass. pen., sez. IV, sent. n° 43978, 17.11.2009.

il non aver dato causa, per dolo o colpa grave, all'errore giudiziario, con l'esclusione del diritto alla riparazione "per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657 c. 2.". Il legislatore ha previsto, con l'art. 644 c.p.p. che, in caso di morte del condannato "anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione sia esteso al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta", con una somma a titolo di riparazione che non può superare quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, "ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona". Sono esclusi dal diritto alla riparazione le "persone che si trovino nella situazione di indegnità" di cui all'art. 463 c.c. Dalla lettura dell'art. 645 c.p.p. si ricava che il diritto alla riparazione è subordinato alla presentazione, a pena di inammissibilità, della domanda entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, domanda che l'istante deve presentare "per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza". Il procedimento e la decisione in ordine alla riparazione sono previsti dall'art. 646 c.p.p. e la domanda è esaminata dalla stessa corte di appello, con decisione in camera di consiglio nel rispetto delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.. Se il caso in questione rientra tra quelli previsti dall'art. 630 c. 1, lett. d), lo Stato, se ha già provveduto alla corresponsione del *quantum* della riparazione, si surroga ex art. 1203 c.c. e fino alla concorrenza della somma corrisposta, "nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile", giusta previsione dell'art. 647 c.p.p.

Ed è proprio sul *quantum* della riparazione che si rende necessario un approfondimento, anche alla luce dei recenti casi giudiziari che hanno clamorosamente visto il proscioglimento di condannati innocenti, ai quali le sentenze di revisione ed il loro esito assolutorio, hanno consentito di poter esperire utilmente l'azione per la riparazione dell'errore, definita o in via di definizione. Invero, mentre al riconoscimento con sentenza dell'ingiusta detenzione, consegue una valutazione equitativa il cui importo massimo è stabilito in euro 516.456,90, per l'errore giudiziario propriamente detto non vi sono previsioni in questo senso, e la sua quantificazione è, in sostanza, tendenzialmente senza alcun limite. La formulazione essenziale dell'art. 643 c.p.p., che appare generica nell'indicare i parametri di valutazione dell'entità della riparazione nonché del tipo di danno riparabile, è stata nel tempo oggetto di sentenze da parte della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, nel tentativo di chiarirne i contorni, con interventi su una materia la cui dettagliata definizione è riservata e demandata al legislatore ordinario.

Limitandoci all'errore giudiziario *strictu sensu* inteso e rammentando che, per quanto cospicua possa essere l'entità della riparazione, essa non potrà mai cancellare le conseguenze, spesso irreparabili, collegate all'ingiustizia, il codice attuale si concentra sul profilo del danno, di cui si ritiene utile ricordare la tradizionale distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, al cui interno sono individuabili il danno morale, quello biologico e quello c.d. "esistenziale". Si tratta, come accennato, di categorie giuridiche non contemplate dal legislatore nel laconico art. 643 c.p.p. appena richiamato, piuttosto sono frutto di elaborazione da parte della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, in un percorso interpretativo non agevole e le cui sentenze

più significative, emesse nel tempo sulla questione, sottolineano la non unanimità di vedute.

Secondo il modello contemplato dal Codice civile del 1942, il risarcimento del danno si basava sul binomio danno patrimoniale-danno non patrimoniale: per quello non patrimoniale, o morale, si ricorreva al combinato disposto tra l'art. 2059 c.c. e l'art. 185 c.p., con la tutela assicurata nei casi previsti dalla legge. Una modifica a questo orientamento è arrivata con la storica sentenza della Corte costituzionale n. 184/86, che ha elaborato la categoria del danno biologico⁵⁷, nuova figura nel panorama giuridico, che una successiva sentenza della stessa Consulta⁵⁸ ha ricompreso nell'ambito del danno non patrimoniale, differenziandolo sia dal danno patrimoniale che dal danno morale ed attribuendogli quindi autonoma rilevanza. Con la sentenza emessa nel 2000 dalla Corte di Cassazione⁵⁹, il giudice di legittimità ha contribuito ad affermare il concetto del c.d. "danno esistenziale" quale figura autonoma, ampliando quindi il novero dei pregiudizi risarcibili, con la costruzione giurisprudenziale di una figura non contemplata normativamente.

Un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione⁶⁰ offre interessanti spunti di riflessione sul tema del danno non patrimoniale nelle sue accezioni ed ha permesso alla dottrina⁶¹ di focalizzare i passi della sentenza, che contiene elementi di novità, con interessanti argomentazioni a commento, che si

⁵⁷ Corte cost., sent. n. 184, del 14/07/1986.

⁵⁸ Corte cost., sent. n. 233, 11/07/2003.

⁵⁹ Cass. civ., sez. I, sent. n. 7713, 7/06/2000.

⁶⁰ Cass. civ., sez. III, sent. n. 1361, 23/01/2014, secondo cui *"al contrario di quanto da alcuni dei primi commentatori sostenuto, e anche in giurisprudenza di legittimità a volte affermato, deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del danno c.d. esistenziale"*.

⁶¹ P. ZIVIZ, *Ogni cosa è illuminata*, in www.personaedanno.it, a cura di P. CENDON, 12/02/2014.

riassumono di seguito a mero titolo esemplificativo e limitatamente alle parti ritenute funzionali alla presente trattazione. Nel commento alla sentenza della dottrina si afferma che la risarcibilità del danno non patrimoniale è “*regola di diritto effettivo*”⁶², stante la figura assolutamente centrale della persona nel contesto costituzionale, con il risarcimento connotato dal carattere compensativo, di “*assicurare al danneggiato un’adeguata riparazione come utilità sostitutiva*”, con una necessaria valutazione equitativa che si impone, data la non patrimonialità del danno, il cui ammontare non è esattamente quantificabile. Si osserva, inoltre, che questo criterio rispetta sia un’uniformità di base che una “personalizzazione” nella determinazione del *quantum* risarcibile. Si sostiene altresì il principio dell’integrale risarcimento, con una liquidazione necessariamente congrua, e con l’illegittimità dell’apposizione di limitazioni massime non valicabili, nonché la necessità di valutare il danno prendendo in considerazione tutti gli aspetti, le “voci”, contemplate nella categoria del danno non patrimoniale, di cui si considera il pregiudizio come la “*sofferenza soggettiva*” e “*la compromissione della sfera di dignità morale della persona*”⁶³, che la dottrina citata ritiene di “*considerevole carica innovativa*”⁶⁴. In un passaggio della sentenza appena commentata, si richiama la definizione del danno esistenziale contenuto in una precedente pronuncia della Corte di Cassazione⁶⁵, ovvero che “*il danno esistenziale si è dalle Sezioni Unite ravvisato consistere nel pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che*

⁶² P. ZIVIZ, *op. cit.*

⁶³ P. ZIVIZ, *op. cit.*

⁶⁴ P. ZIVIZ, *op. cit.*

⁶⁵ Cass. civ., sez. un., sent. n. 6572, 24/03/2006.

alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno". In altri termini, nel "danno conseguenza della lesione", sostanziatesi nei "riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita". Con altra sentenza⁶⁶, di segno opposto, che segue di pochi giorni quella appena esaminata, la medesima sezione si è pronunciata sulla controversa questione della risarcibilità del c.d. "danno esistenziale", richiamando e riaffermando esplicitamente quel principio di unitarietà del danno non patrimoniale affermato dalle Sezioni Unite⁶⁷, con ciò ribadendo fermamente la irrisarcibilità del c.d. "danno esistenziale" e sconfessando le posizioni che aveva assunto solo pochi giorni prima⁶⁸.

Dalle considerazioni appena fatte e dalle contraddittorie pronunzie della Suprema Corte, ci sembra che la questione della risarcibilità del c.d. "danno esistenziale", lungi dall'essere risolta potrà essere, al contrario, oggetto di futuri ampi dibattiti che, comunque ci auspichiamo, portino verso una soluzione normativa, frutto di una maggior attenzione del legislatore verso una materia che richiede un'opera di riordino attenta ed equilibrata.

⁶⁶ Cass. civ., sez. III, sent. n. 1762, 28/01/2014.

⁶⁷ Cass. civ., sez. un., sent. n. 26972, 11/11/2008, secondo cui "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici".

⁶⁸ C. DAINI, *Ancora sul "danno esistenziale": la Cassazione ribalta la propria posizione dopo pochi giorni*, in www.lider-lab.sssup.it, 17/02/2014.

CAPITOLO SECONDO

IL RICONOSCIMENTO E L'AMMISSIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRORE GIUDIZIARIO: LA DISCIPLINA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E LA SUA EVOLUZIONE

SOMMARIO: 1. La disciplina codicistica. Commento all'art. 629 e ss c.p.p. – 2. Ammissibilità del giudizio di revisione: esame preliminare e sommaria deliberazione. – 3. Concetto di “*prova nuova*” – 4. La “*nuova prova*” scientifica – 5. Concetto di revisione della Corte europea dei diritti dell'uomo: le decisioni sovranazionali come stimolo per il legislatore nazionale.

1. La disciplina codicistica. Commento all'art. 629 e ss c.p.p.

L'istituto della revisione penale è disciplinato dagli artt. 629-642 del Codice di procedura penale, al Titolo IV del Libro IX – Revisione, con cui, in ossequio ai principi costituzionali ed al chiaro dettato dell'art. 24 c. 4 Cost., il legislatore ordinario ha previsto precise modalità e condizioni di accesso a questo fondamentale istituto giuridico da parte del condannato con sentenza irrevocabile ex art. 648 c.p.p., e che si ritenga vittima di errore giudiziario. La formulazione dell'art. 636 c. 2 c.p.p., che richiama agli artt. 465 ss (atti preliminari al dibattimento), ed agli artt. 470 ss c.p.p. (relativi alle materie proprie del dibattimento), ha portato la dottrina a considerare “atipica” la disciplina del giudizio di revisione che, “*nonostante sia ricondotto alla competenza della Corte*

di Appello, in realtà si caratterizza come giudizio di primo grado⁶⁹. La revisione, che si pone come eccezione alla regola della cosa giudicata⁷⁰, è definita anche come mezzo di impugnazione c.d. “straordinario”, in quanto, a differenza delle impugnazioni ordinarie in appello ed in cassazione, non soddisfa esigenze endoprocessuali, poiché presuppone l’avvenuta formazione del giudicato per sovvertirne gli effetti⁷¹. Da ciò deriva la “straordinarietà” del rimedio, sganciato dall’osservanza dei termini di proposizione, e limitato solo dalla sussistenza di un interesse giuridico attuale alla modificazione del provvedimento oggetto d’impugnazione⁷². Si tratta di un istituto che, non sarà inutile dirlo, si afferma come strumento di grande civiltà giuridica, se solo consideriamo che il sistema mette in forse la sua decisione di verità formale a favore di quella sostanziale⁷³ e con essa l’operato dei suoi organi giudiziari. L’istituto della revisione trova un autorevole referente anche nel Giudice delle leggi che, con significativa e risalente pronuncia⁷⁴, evidenzia il valore etico e sociale di assicurare, senza limiti di tempo ed anche a pena espiata o estinta, quella giustizia sostanziale a tutela dell’innocente, che costituisce garanzia di rilievo costituzionale ricompresa nell’ambito dei diritti inviolabili della persona. Una “giustizia che riconosce i propri torti e si corregge è una giustizia sublime, è una giustizia che accusa e giudica se stessa”, come asseriva la risalente dottrina⁷⁵, e la revisione può ben essere intesa come quel percorso verso una giustizia formale che ceda il passo a quella sostanziale, vero scopo del processo

⁶⁹ A. FUSI, *Manuale dell’esecuzione penale*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 220.

⁷⁰ F. CALASSO, *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 161.

⁷¹ C. FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2008, p. 227.

⁷² G. DEAN, *La revisione*, Padova, Cedam, 1999, p. 4.

⁷³ A. DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, 4^a ediz., Napoli, Jovene, 1966, p. 328.

⁷⁴ Corte Cost., sent. n. 28, 14/02/1969.

⁷⁵ P. ARENA, *La revisione dei giudicati*, Torino, Utet, 1910, p. 433.

penale⁷⁶ e di quello di revisione, quest'ultimo teso a vincere la forza granitica del giudicato e la sua tendenza autoconservativa⁷⁷. Il processo di revisione si presenta, allora, come utile strumento per ricostruire ed affermare una verità diversa⁷⁸, più favorevole al condannato innocente, vittima dell'ingiustizia frutto dell'errore, che un'infedele ricostruzione dei fatti ha fatalmente consegnato alla sentenza di condanna.

Nell'introdurre l'istituto della revisione penale e la sua attuale disciplina non potevamo esimerci dall'accennare, sia pure *en passant*, alla questione del rapporto tra l'intangibilità del giudicato penale e l'istituto della revisione, *vexatio quaestio* che, peraltro, rappresenta tema di grande attualità, essendo stato oggetto di recenti e significative sentenze sia della Consulta⁷⁹ che della Suprema Corte⁸⁰. Si tratta di autorevoli e non isolate pronunce che confermano la crisi in atto del c.d. "mito del giudicato"⁸¹, che appare inconciliabile con il testo dell'art. 24 c. 4 Cost. e con altri principi costituzionali già esaminati, e un suo evidente ridimensionamento nel contesto giuridico, anche alla luce delle frequenti istanze degli organi sovranazionali, di cui il nostro ordinamento è doveroso interlocutore. E' una questione che non pare dubbio contraddistinguere da sempre, nella millenaria storia del diritto, l'interesse e l'impegno della

⁷⁶ P. CALAMANDREI, *op. cit.*, pag. 1.

⁷⁷ G. DEAN, *op. cit.*, p. 9-10, dove si afferma che "La revisione rappresenta [...] il temperamento, sotto forma di antidoto all'irreversibilità del dictum, tra una concezione esasperatamente formalistica della certezza giudiziaria e la rinuncia alla stabilità delle relazioni giuridiche; i suoi spazi operativi sono inevitabilmente sottratti a quelli su cui si esercitano gli effetti del provvedimento irrevocabile e la sua portata è inversamente proporzionale all'attitudine auto conservativa del giudicato".

⁷⁸ M. TARUFFO, *Fatto, prova e verità (alla luce dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, p. 314, dove si afferma che il processo "non è finalizzato a produrre decisioni qualsiasi [...], ma a produrre decisioni giuste".

⁷⁹ Corte cost., sent. n. 230, 12/10/2012.

⁸⁰ Cass. pen, sez. un., sent. n. 624, in *Foro it.*, II, 2002, p. 461.

⁸¹ G. LEONE, *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 167.

dottrina, della giurisprudenza e del legislatore, nel tentativo di raggiungere e mantenere il necessario equilibrio tra la *firmitas iudicati* e la giustizia sostanziale⁸², esigenza che ricorre nella revisione. Ci sentiamo di condividere con la dottrina un'idea di revisione come parte integrante della funzione giurisdizionale, che “*completa, garantisce e corrobora il giudicato penale, spogliandolo di quell'alone di sacralità metagiuridica di cui esso, per lungo tempo, si è ammantato*”⁸³. L'attuale istituto della revisione e la normativa codicistica di riferimento che ci accingiamo a trattare, è il compendio delle millenarie e profonde riflessioni del diritto e “*si presenta come un istituto costituzionalmente necessitato*”⁸⁴, orientato nella doverosa attuazione di quella realtà normativa auspicata, appunto, negli intenti dell'art. 111 Cost. e della tutela della presunzione di innocenza⁸⁵. La revisione può essere ricondotta nella sfera del “giusto processo” che non può esaurirsi nell'ambito del giudicato formale⁸⁶, ma che deve, al contrario, potersi esplicitare, ricorrendo certe condizioni, in un nuovo, autonomo, dibattito, qualora si pervenga ad un “nuovo” compendio probatorio. Dopo aver ricondotto, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza più autorevole, il ruolo del giudicato ad una dimensione, per così

⁸² F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, 2^a ediz., Torino, Giappichelli, 2012, p. 31.

⁸³ F. CALLARI, *La relazione dialettica tra l'irrefragabilità del giudicato penale ed il giudizio di revisione*, in “*L'Indice penale*”, Cedam, anno IX, n. 1, Gennaio-Aprile 2006, p. 230 – G. AUGENTI, *Lineamenti del processo di revisione*, Cedam, 1949, p. 3, dove si afferma che “*L'intangibilità del giudicato non è solo un motivo utilitaristico del mantenimento dei valori della vita sociale quali sono stati attribuiti da una sentenza, ma la più alta valutazione etica delle parole del giudice*”.

⁸⁴ A. TOSCANO, *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 204.

⁸⁵ R. BETTIOL, *Note in tema di prova insufficiente e contraddittoria e limiti alla revisione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, p. 289, significativamente “*La presunzione di innocenza rivive malgrado la definitività della sentenza di condanna*”.

⁸⁶ F. COPPI, *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli, Jovene, 1969, p. 222 ss., dove “*Visione della sentenza come espressione di verità o come presunzione di verità o come affermazione generatrice di certezza ufficialmente e definitivamente incontrovertibile*”.

dire, più “terrena”, possiamo ad affrontare la disciplina della revisione, la cui esposizione sarà relativa al commento degli articoli del codice, trascurandone volutamente alcuni che, per il loro contenuto ed importanza che rivestono nell’istituto, ci ripromettiamo di trattare in maniera più specifica in appositi paragrafi.

La disciplina codicistica ha il suo punto di partenza nell’art. 629 c.p.p. che ammette, “in ogni tempo” e “nei casi determinati dalla legge”, a favore dei condannati, la revisione delle sentenze di condanna *ex art.* 533 ss., delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c. 2⁸⁷, o dei decreti penali di condanna *ex art.* 460 c.p.p., divenute irrevocabili (648 c.p.p.), anche se la pena è già stata eseguita (656 ss) o estinta (171 ss c.p.). La Suprema Corte si è pronunciata anche nei confronti delle sentenze emesse con il rito abbreviato, ritenendo che la revisione del processo sia applicabile anche a quell’istituto⁸⁸. La tendenziale “intangibilità” del giudicato penale e la vocazione “straordinaria” della revisione, hanno indotto il legislatore delegato del codice del 1988 a prevedere tale rimedio revocatorio nei casi tassativamente previsti, con l’evidente scopo di evitare la proliferazione delle domande di revisione, perpetuando un indirizzo comune alle pregresse esperienze giuridiche⁸⁹. I casi in cui la revisione può essere richiesta sono, in effetti, circoscritti a quattro fattispecie tipiche che, costituendo un *numerus clausus*, non ammettono altre ipotesi non riconducibili ad esse, e sono contemplate dall’art. 630 c.p.p. lett. a), che prevede la revisione qualora i fatti sui

⁸⁷ L. 12/6/2003, n. 134, art. 3, comma 1, a modifica dell’art. 629 c.p.p., che ha esteso il rimedio straordinario della revisione all’applicazione della pena su richiesta, il c.d. *patteggiamento*.

⁸⁸ Cass. pen., sez. III, sent. n. 22061, 5/5/2010 - Cass. Pen., sez. V, n. 1478, 16/3/2000, in cui testualmente “La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all’esito di giudizio abbreviato”.

⁸⁹ F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., p. 110.

quali si è basata la sentenza (533 ss), o il decreto penale di condanna (460), siano inconciliabili “con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale”, inconciliabilità definita dalla dottrina come conflitto teorico di giudicati⁹⁰. Per inconciliabilità, secondo la Suprema Corte⁹¹, deve intendersi non la contraddittorietà logica tra le valutazioni delle decisioni in raffronto, piuttosto l’oggettiva incompatibilità tra i fatti fondanti le predette pronunce⁹².

La seconda ipotesi, di cui alla lett. b) è prevista nel caso di intervenuta revoca (395 c.p.c.) di una sentenza amministrativa o civile di carattere pregiudiziale, e che fosse stata posta a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna oggetto della richiesta di revisione. La revoca della sentenza civile o amministrativa determina un’efficacia inevitabile, automatica, sul giudizio di revisione, determinando il proscioglimento per insussistenza del reato, con l’automatismo che deriva non da “*meccanismi processuali di pregiudizialità*” ma dal fatto che la sentenza extrapenale rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie penale⁹³. Il concetto di *prova nuova* è, invece l’ipotesi prevista dal punto c) dello stesso art. 630 c.p.p., che ricorre quando sopravvengano o si scoprono nuove prove che, “da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 630 c.p.p. (630)”. E’ un argomento, quello della “prova nuova”, che il

⁹⁰ F. JANNELLI, *Commento agli artt. 629-642 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, vol. VI, Torino, Utet, 1991, p. 349.

⁹¹ Cass. pen., sez. V, sent. n. 4225/2009; Cass. pen., sez. IV, sent. n. 8135, 25/10/2001.

⁹² I. BORASI, *Revisione del giudicato*, *Altalexpedia*, voce agg. al 28/04/2014.

⁹³ F. CALLARI, *op. cit.*, p. 159, in sostanziale accordo con M. D’ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, 2003, p. 411, “*Poiché lo stesso reato, sotto il profilo sostanziale, è condizionato dalla esistenza della diversa sentenza, il venir meno di questa fa venir meno il reato stesso*”.

suo ruolo chiave nella revisione la rende meritevole di un'apposita e più approfondita trattazione. L'ultima ipotesi di revisione è quella prevista dall'art. 630 lettera d) c.p.p., ovvero se alla sentenza di condanna si sia pervenuti in conseguenza di "falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (647)", che potremmo intendere nelle fattispecie classiche come la frode processuale, la calunnia e la simulazione di reato. Si tratta di un caso di revisione configurabile solo quando il reato accertato in via giudiziale con sentenza irrevocabile⁹⁴, deve aver inquinato e deviato molto di più la prova, la quale deve essere stata un elemento determinante nella decisione e deve risultare nella sentenza di condanna oggetto di impugnazione. E' un orientamento sposato dalla giurisprudenza consolidata, citata da autorevole dottrina, e la cui conferma sembra arrivare dalla formulazione dell'art. 633 c. 3 c.p.p., che postula l'intervenuta pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato per il reato o i reati che si assume abbiano determinato la condanna⁹⁵. In accordo con quanto sostenuto da altra autorevole dottrina⁹⁶, e richiamandoci alla previsione dell'art. 630 lett. d) c.p.p., con la locuzione "[...] o di altro fatto previsto dalla legge come reato", riteniamo più condivisibile un'interpretazione del testo orientata nel senso della "non" necessità di un accertamento giudiziale, essendo sufficiente la presenza di un episodio che configuri, in astratto, l'ipotesi illecita. E' un orientamento, a noi pare, più conforme ai principi del *favor revisionis* e del *favor innocentiae*, nonché ai chiari indirizzi costituzionali, uno per tutti quello dell'art. 111 Cost. sul c.d. "giusto processo", orientamento peraltro condiviso

⁹⁴ A. CRISTIANI, *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 207.

⁹⁵ D. BRUNO, E. BRUNO, *Formulario commentato di procedura penale*, Matelica, Halley Ed., 2006, p. 143.

⁹⁶ A. SCALFATI, *L'esame sul merito del giudizio preliminare di revisione*, Padova, Cedam, 1995, p. 146.

nella significativa e recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che, dimostrando notevole sensibilità giuridica, ha accolto le puntuali argomentazioni della difesa del ricorrente, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre un approfondimento dibattimentale, posta l' idoneità "*ictu oculi delle prospettate nuove prove dichiarative a ribaltare, nel giudizio di revisione, il costruito accusatorio e l'affermazione di responsabilità [...] contenuta nella sentenza di condanna*"⁹⁷. La pronuncia della Suprema Corte evidenzia il delicato tema dell'esame preliminare e della sommaria deliberazione *ex art. 634 c.p.p.*, su cui ritorneremo con una più approfondita trattazione nel prossimo paragrafo.

In merito alla richiesta di revisione *ex art. 630* lettere a), b), c), d) già esaminata, secondo la Corte di Cassazione⁹⁸ essa deve tendere ad ottenere una sentenza assolutoria anche nelle ipotesi di ragionevole dubbio, ispirate al principio *in dubio pro reo*⁹⁹. Una significativa pronuncia della Corte costituzionale¹⁰⁰, relativa ai casi di revisione circoscritti dalla previsione dell'art. 630 c.p.p., ed anticipata dal testo dell'art. 629 c.p.p., che ne prevede la tassatività "*nei casi determinati dalla legge*", è sintomatica di una sensibilità della Consulta sul delicato tema, e ne rivela la propensione ad ampliare il novero delle fattispecie di revisione, in osservanza di quanto statuito dalle fonti sovranazionali, pronuncia che potrebbe avere positive ricadute sul nostro ordinamento, in virtù di un'auspicabile iniziativa in tal senso del nostro

⁹⁷ Cass. pen., sez. I, sent. n. 1929, 9.06.2009, Gulotta, www.progettoinnocenti.it.

⁹⁸ Cass. pen., sez. I, sent. n. 25678/2004.

⁹⁹ I. BORASI, *op. cit.*

¹⁰⁰ Corte cost., sent. n. 113, 7/04/2011, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

legislatore, che non sempre si è dimostrato recettivo nei confronti delle normazioni e delle decisioni degli organismi europei. Come ogni regola ha i suoi limiti, anche l'istituto della revisione prevede, all'art. 631 c.p.p. che, pena l'inammissibilità della domanda, gli elementi sui quali si basa l'istanza di revisione, "devono essere tali da dimostrare, qualora accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.". La normativa indica, al successivo art. 632 c.p.p., i soggetti legittimati a chiedere la revisione penale, individuandoli al punto a) nel "condannato o un suo prossimo congiunto (307 c. 4) ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria (357, 424 c.p.c.)" con la previsione che, in caso di morte del condannato, i legittimati all'azione sono l'erede o un prossimo congiunto.

Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha precisato che l'azione per ottenere la revisione può essere esperita in ogni tempo e dai soggetti espressamente indicati ai sensi dell'art. 632 c.p.p., con l'unico limite dell'esistenza di un interesse giuridico attuale ad impugnare la sentenza di condanna¹⁰¹. La legittimazione all'azione non è circoscritta alle sole parti private appena esaminate, ma è estesa anche alla parte pubblica, ovvero al "Procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna", come previsto dall'art. 632 c.p.p. lett. b) con la possibilità, per i soggetti legittimati indicati alla lett. a), di unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. Siamo portati a ritenere che il legislatore, con questa ultima previsione, abbia voluto soddisfare sia l'esigenza personale del condannato a vedersi riconosciuta l'innocenza, sia l'interesse della società ad un corretto

¹⁰¹ Cass. pen., sez. un., sent. n. 25457, 28/06/2012.

esercizio della funzione giurisdizionale, che deve essere costantemente orientata alla ricerca della verità ed al rimedio agli errori. Il procuratore generale, nella sua funzione di pubblico ministero presso la corte di appello, è tenuto a svolgere, oltre alle attività di indagine previste dall'art. 326, anche “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” nella fase delle indagini preliminari, giusta previsione dell'art. 358 c.p.p., che, se operiamo un raffronto con l'art. 632 lett. b), potrebbe essere intesa come estensione di questa garanzia procedurale anche al condannato, in osservanza sia della presunzione di innocenza che, a certe condizioni, “*rivive malgrado la definitività della condanna*”¹⁰², sia degli altri principi costituzionali più volte richiamati.

2. Ammissibilità del giudizio di revisione: esame preliminare e sommaria deliberazione

L'istituto della revisione penale, nella vigenza del codice abrogato del 1930, prevedeva un giudizio articolato in due fasi, la “fase rescindente” e la “fase rescissoria”, la prima delle quali si apriva con la richiesta rivolta alla Corte di Cassazione ed il cui esito poteva rimuovere il giudicato, sia pure mediante un “*annullamento condizionato*”¹⁰³ ex art. 562 c.p.p. 1930, ed anticipando un risultato che poteva trovare smentita nel successivo giudizio rescissorio rimesso alla corte di appello. Il legislatore delegato del codice del 1988 ha operato una cesura con il codice abrogato, eliminando la distinzione tra le due fasi e demandando il giudizio di revisione alla sola corte di appello¹⁰⁴, competente per

¹⁰² R. BETTIOL, *op. cit.*, p. 289.

¹⁰³ F. CALLARI, *op. cit.*, p. 54.

¹⁰⁴ A. FUSI, *op. cit.*, p. 217-218.

territorio ed individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. Per poter accedere all'istituto della revisione, oltre alle previsioni degli articoli appena esaminati ed alle fattispecie tipiche previste dall'art. 630 c.p.p., la nuova normativa codicistica di riferimento ha previsto, agli artt. 633-642 c.p.p., alcune regole procedurali che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero avere lo scopo di regolare l'accesso all'istituto, evitando la proposizione di istanze pretestuose ed infondate. L'art. 633 c.p.p. prevede le forme e le modalità con cui deve essere presentata la richiesta, che “deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano”, con la contestuale, ed eventuale, allegazione di atti e documenti da presentare alla cancelleria della corte di appello competente, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., in relazione a quella corrispondente al distretto il cui giudice ha emesso la sentenza di merito passata in giudicato.

Dopo aver indicato quelli che, potremmo ritenere, siano adempimenti formali necessari all'introduzione della domanda, il codice prevede una declaratoria d'inammissibilità, ex art. 634 c.p.p., anche qualora la richiesta non rispetti le previsioni degli artt. 629 e 630 c.p.p. o non osservi il dettato degli artt. 631, 632, 633, 641 c.p.p., ovvero risulti “manifestamente infondata”. La corte di appello, con procedimento *de plano*, dichiara, anche *ex officio*, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta “e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065”. Avverso l'ordinanza di inammissibilità notificata, con le forme previste dall'art. 148 ss c.p.p., al condannato ed a colui che ha proposto la richiesta, essi possono ricorrere per cassazione (art. 606 c.p.p.) che, “in caso di accoglimento del ricorso, rinvia il giudizio di revisione ad altra

corte individuata secondo i criteri dell'art. 11". Il legislatore ha poi previsto, con l'art. 635 c.p.p., la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, disposta, in qualunque momento, con ordinanza (125) dalla stessa corte di appello procedente, "applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283, e 284 c.p.p.", ordinanza soggetta a revoca in caso di inosservanza della misura, con ripristino dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. L'art. 635 c. 2 c.p.p. dispone che, avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, il pubblico ministero ed il condannato possano ricorrere per cassazione (606).

La possibilità della sospensione dell'esecuzione della pena nelle more del giudizio di revisione e la previsione del ricorso per cassazione, offerte dall'art. 635 c.p.p., sembrano confermare l'attenzione dell'ordinamento verso il *favor innocentiae* ed i precetti di garanzia contemplati in generale nella Carta costituzionale e negli artt. 13, 24 c. 4 e 111 Cost. in particolare che, nell'idea del legislatore costituente, dovrebbero essere rivolti ad evitare, per quanto possibile, il protrarsi dell'ingiustizia nei confronti del condannato innocente. E' una conferma che pare arrivare anche dalla giurisprudenza di legittimità, la cui pronuncia sul punto in un significativo passo di una sentenza, che abbiamo ritenuto utile riportare testualmente, afferma che "*La sospensione dell'esecuzione della pena [...] costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento*

della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna [...]»¹⁰⁵.

E' un orientamento giurisprudenziale condiviso, nella sostanza, da attenta dottrina¹⁰⁶, che svolge una puntuale disamina sul tenore letterale dell'art. 635 c.p.p., e secondo la quale la locuzione “in qualunque momento” contenuta nel testo potrebbe far intendere la mancanza di qualsiasi preclusione alla sospensione della pena, legata solo alla mera valutazione del giudice. In realtà, come tiene a precisare la dottrina in commento, date le caratteristiche di “straordinarietà” del rimedio della revisione, volta a “*contemperare le esigenze dell'intangibilità del giudicato e la tutela della libertà personale*”¹⁰⁷, è ragionevole ritenere che la sospensione possa trovare applicazione solo nel caso di fondatezza della richiesta, il cui controllo avviene nella fase di valutazione preliminare, di cui all'art. 634 c.p.p.

Se la fase della delibazione, la ricordata “fase rescindente”, è superata positivamente, ha inizio il vero e proprio giudizio di cui all'art. 636 c.p.p., con le regole proprie del processo penale, “in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione”. La fase dibattimentale si conclude con la sentenza (637), deliberata secondo quanto stabilito dagli artt. 525, 526, 527 e 528 c.p.p. che, se accoglie la richiesta di revisione, comporta la revoca della sentenza di condanna (533 ss) o del decreto penale di condanna (460) e la pronuncia di proscioglimento (529 ss), che non può essere fondato esclusivamente sulla base “di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio” (637 c. 2). Nel caso in cui la richiesta sia rigettata (637 c. 4) “il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese

¹⁰⁵ Cass. pen., sez. F., sent. n. 35744, 20/08/2004.

¹⁰⁶ G. SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, Utet, 2009, p. 982-983.

¹⁰⁷ G. SPANGHER, *op. cit.*, p. 983.

processuali (535) e, se è stata disposta la sospensione (635), dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza". Se la pronunzia è, invece, di proscioglimento, il giudice, (639), "ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie (660), per le misure di sicurezza patrimoniali (658 ss), per le spese processuali (691) e di mantenimento in carcere (188 c.p.) e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione". Al pari delle ordinanze e delle sentenze non definitive, anche per la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione (640), è previsto ricorso per cassazione (606). Il dettato dell'art. 641 c.p.p., con la previsione secondo cui l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 634 o la sentenza che la rigetta di cui all'art. 637, "non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi", sembrano deporre nel senso del *favor revisionis*, principio che non può che caratterizzare un istituto, come quello della revisione, teso all'emersione della verità sostanziale a discapito di quella formale del giudicato. Ai sensi dell'art. 638 c.p.p., "In caso di morte del condannato, sopravvenuta dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato". Qualora la pronunzia della corte di appello sia di accoglimento della richiesta di revisione, l'art. 639 c.p.p. dispone che, anche nel caso previsto dall'art. 638 c.p.p., la stessa corte "ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie (660), per le misure di sicurezza patrimoniali (658 ss.), per le spese processuali (691) e di mantenimento in carcere (188 c.p.) e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. [...]". Il successivo art. 640 c.p.p.

prevede la ricorribilità per cassazione (606 ss) della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, confermando la costante presenza del giudice di legittimità ed il suo controllo sul provvedimento emesso.

Dalla pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta (637), derivano effetti rivolti ad assicurare, nell'immediato (642), la più ampia pubblicità a favore del condannato riconosciuto innocente, con l'affissione della sentenza, per estratto ed a cura della cancelleria, nel comune in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna ed in quello di ultima residenza del condannato. A seguito di richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone, con ordinanza e sempre a cura della cancelleria, la pubblicazione dell'estratto della sentenza in un giornale indicato dall'istante, con le spese a carico della cassa delle ammende.

Riteniamo utile ritornare, come anticipato, sul dettato dell'art. 634 c.p.p. ed alla declaratoria d'inammissibilità, che crediamo meriti un approfondimento, trattandosi di uno dei momenti fondamentali e delicati per l'esito della richiesta di revisione, la cui valutazione potremmo ritenere costituisca una sorta di "filtro", un controllo preliminare sulla presenza o meno dei requisiti previsti dai precedenti articoli appena esaminati, un controllo meramente "cartolare" sulla domanda e sulle eventuali allegazioni a corredo, effettuato *inaudita altera parte*, in camera di consiglio "non partecipata", ma con la costante garanzia del Giudice di legittimità, a cui il condannato e colui che ha proposto la richiesta possono ricorrere, come peraltro previsto dallo stesso art. 634 c.p.p. c. 2. Rammentando che l'attuale disciplina ha eliminato la partizione in "fase rescindente" e "fase rescissoria", si può ritenere che l'attività riconducibile all'art. 634 c.p.p. sia da assimilarsi alla "fase rescindente" *ante* riforma, e nella quale sono apprezzate

eventuali cause di infondatezza degli elementi addotti che il giudice è chiamato a valutare, mentre la “fase rescissoria” è costituita dal vero e proprio giudizio nelle forme del dibattimento¹⁰⁸. Ed è proprio su questi aspetti che è sorta la questione sui criteri a cui deve fare riferimento la corte di appello nell’esame preliminare, la c.d. “delibazione”, della richiesta di revisione e fino a che punto può spingersi l’autorità giudiziaria per verificare la fondatezza della domanda ovvero dichiararne l’inammissibilità, senza peraltro anticipare un giudizio che abbiamo visto essere demandato e riservato alla “fase rescissoria”, ovvero la fase dibattimentale nel pieno contraddittorio tra le parti.

Al riguardo sono interessanti alcune significative pronunce del giudice di legittimità, il cui autorevole orientamento potrà rappresentare un importante indirizzo per le corti di appello, contribuendo a fare chiarezza su un passaggio particolarmente delicato dell’istituto della revisione a cui si rivolge il condannato, ed a cui si deve poter garantire un accesso il meno possibile soggetto a valutazioni di eccessiva discrezionalità da parte dell’organo giudicante, che potrebbero vanificare la richiesta di revisione e la stessa *ratio* dell’istituto, ispirata al *favor revisionis* ed al *favor innocentiae*. La prima in ordine cronologico che abbiamo esaminato, ritenendola particolarmente interessante, è una sentenza¹⁰⁹ dove si richiama il dettato dell’art. 631 c.p.p., secondo cui “Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’ammissibilità della domanda, essere *tali* da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto [...]”. La locuzione “se accertati”, riteniamo oramai pacifico debba riferirsi ad un giudizio prognostico sull’esito del processo, che la Suprema

¹⁰⁸ A. FUSI, *op. cit.*, p. 218.

¹⁰⁹ Cass. pen., sez. IV, n. 18350, 15.03.2007.

Corte ha precisato debba necessariamente consistere in una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati, finalizzata ad accertare la sussistenza di un'infondatezza impeditiva della revisione e del successivo giudizio nel merito, infondatezza che l'art. 634 c.p.p. definisce "manifesta". Le previsioni del codice sono state autorevolmente interpretate dalla Suprema Corte, nel senso che la infondatezza deve essere rilevabile *ictu oculi*, ovvero senza la necessità di più approfonditi esami che, esorbitando dalla valutazione preliminare, si spingerebbero nella pretesa di voler anticipare il successivo giudizio nel merito, da svolgersi, al contrario, con le garanzie del processo e nel contraddittorio tra le parti.

La pronuncia della Suprema Corte appena esaminata è stata seguita da altra, conforme e non isolata, giurisprudenza di legittimità che ne ricalca, nella sostanza, le diffuse e precise indicazioni¹¹⁰. Sempre sul tema della sommaria delibazione e del contraddittorio, abbiamo ritenuto utile riportare, nei passi più significativi, una pronuncia della Suprema Corte, dove si afferma che "*[...] ai fini della valutazione da compiere in ordine alla ammissibilità o meno di una istanza di revisione [...] la Corte di Appello deve limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova adottati [...]. Deve quindi ritenersi affetta da nullità, per violazione di legge, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile una istanza di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, fondando detta sua decisione su una valutazione approfondita di dette prove, per affermarne la non idoneità a scagionare l'istante, ed anticipando in tal modo indebitamente la suindicata valutazione,*

¹¹⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 35078, 14.08.2013; Cass. pen., sez. IV, sent. n. 13434, 21.03.2014.

*propria della fase rescissoria, alla fase rescindente, caratterizzata dalla mancanza di contraddittorio tra le parti*¹¹¹. Come si ricava dai passaggi della sentenza appena esaminata, la Suprema Corte definisce i confini della valutazione preliminare, la c.d. “delibazione”, che sono necessariamente limitati dalla peculiarità del procedimento nella “fase rescindente”, e la cui “segretezza” impedisce l’assoluta mancanza del necessario contraddittorio tra le parti, confini che invece risultano valicati dalla sentenza della Corte territoriale, che la Corte di Cassazione sanziona con la nullità per violazione di legge.

In una questione di cui è stata investita, la Corte di Cassazione¹¹², il cui testo della sentenza riportiamo integralmente nelle parti rilevanti, ha statuito che *“[...] in considerazione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall’art. 634 c.p.p. quale autonoma causa di inammissibilità della relativa domanda, va ricollegato alla evidente inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; il tutto in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti procedurali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare. [...] non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase c.d. rescissoria, quale quella imposta dall’art. 637, comma 3 (Cass., SS.UU, sent. n. 624 del 26.09.2001). [...] pur essendo attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare prevista dall’art. 634 c.p.p. un*

¹¹¹ Cass. pen., sez. I, sent. n. 2374, 25.05.1992.

¹¹² Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2437, 3.12.2009.

*limitato potere-dovere di valutare, anche nel merito, l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento (Cass. pen. Sez. V, sent. n. 11659 del 22.11.2004; Cass. Sez. I, sent. n. 29660 del 17.06.2003), tale potere di valutazione pregiudiziale non può consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile *ictu oculi*, senza necessità di approfonditi esami (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 16802 del 28.06.2007; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4837 del 6.10.1998)".*

Il testo della sentenza ed i frequenti richiami ad altre autorevoli pronunce, che abbiamo riprodotto a mero titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, ci attestano il conforme orientamento della copiosa giurisprudenza di legittimità sul tema dell'interpretazione dell'art. 634 c.p.p. e dei limiti della valutazione preliminare sulla richiesta di revisione, orientamento che risulta compendio, riteniamo, del raccordo con gli articoli del codice già oggetto della nostra attenzione e che dovrebbe, come avevamo preannunciato, portare un utile contributo di chiarezza alle corti di appello.

3. Concetto di “prova nuova”

Abbiamo visto come la revisione sia uno strumento a cui la vittima dell’ingiustizia possa ricorrere quando, su una vicenda giudiziaria ormai esaurita, ovvero quando sia intervenuta sentenza definitiva di condanna e con essa il giudicato formale, emergano successivamente “nuovi elementi” di prova ex art. 630 lett. c) c.p.p. Nell’esaminare il concetto di “prova nuova” nel giudizio di revisione, non possiamo che condividere il pensiero della dottrina che, nel ritenere indiscutibile che l’istanza di riesame di un giudicato definitivo non possa essere riproposta *ad libitum*, “posto che ciò determinerebbe lo scardinamento della funzione giurisdizionale”¹¹³, ritiene altrettanto indiscutibile l’esigenza di porre riparo all’ingiustizia qualora essa sia colta mediante “nuovi” elementi di giudizio, nell’ambito dei più ampi e diffusi principi del *favor revisionis e favor innocentiae*. Possiamo intendere la revisione come un istituto che si propone di ottenere la più ampia possibilità di libertà per l’innocente, anche alla luce dei principi propugnati dagli artt. 13, 24 e 111 Cost., che hanno orientato il legislatore delegato del Codice di procedura penale e, successivamente, la giurisprudenza e la dottrina, nell’elaborazione del basilare concetto di “prova nuova”, poi trasfuso nel concreto ambito del giudizio di revisione. La presunzione di fondatezza che circonda la sentenza impugnata, richiede la produzione della “prova nuova” per dimostrarne l’erroneità, per indebolire, fino a demolirlo, il giudicato formale e la sua forza di resistenza che il *novum* è chiamato a vincere, facendo emergere una realtà diversa, che risulti in contrasto insanabile con la verità formale affermata in sentenza. L’ipotesi di revisione

¹¹³ S. FURFARO, *Il mito del giudicato ed il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica (a margine di Corte cost., sent. n. 230 del 2012)*, in *Archivio Penale*, 2013, n. 2, p. 9.

ex art. 630 lett. c) c.p.p., nonostante l'uso del termine "prove" che utilizza, riteniamo debba essere intesa ed interpretata come riferimento agli "elementi di prova", che costituiscono patrimonio delle indagini preliminari, elementi che, qualora il procedimento penale esiti in un processo penale, avranno occasione di assurgere al rango di "prove" nel giudizio rescissorio ovvero nel dibattimento con il contraddittorio tra le parti, e dove potranno costituire elementi a sostegno ovvero a detrimento dell'accusa e della conseguente valutazione giudiziale, dati potenzialmente dimostrativi di un fatto in grado, se accertato, di infrangere il giudicato¹¹⁴.

Ci pare pienamente condivisibile, in ciò confortati dal conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della preliminare delibazione, esaminato nel precedente paragrafo, la linea interpretativa della dottrina che respinge l'idea di un giudizio di revisione richiesto esclusivamente sulla base di dati rientranti nella categoria di "prova piena", e dove risultano esclusi da quel giudizio gli "elementi probatori" che necessitano del sostegno di altri elementi a conferma della loro attendibilità¹¹⁵. Un ulteriore chiarimento sul punto è rinvenibile dal contributo di altra dottrina, secondo la quale la possibilità che un processo si concluda con la condanna basata su elementi indiziari potrebbe far ritenere altrettanto possibile che l'eventuale richiesta di revisione possa fondarsi anche su "prove" indiziarie, ad evitare "una diversità di regime probatorio non facilmente giustificabile"¹¹⁶. Secondo la dottrina in commento, fino a che gli indizi saranno utilizzabili nel processo penale, la loro utilizzabilità

¹¹⁴ F. CALLARI, *op. cit.*, p. 170.

¹¹⁵ F. CALLARI, *op. cit.*, p. 172.

¹¹⁶ M.R. MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. SPANGHER, vol. V, *Le impugnazioni*, Torino, Utet, 2009, p. 962.

non può essere limitata ad alcuni settori, soprattutto in presenza di una norma di carattere generale come l'art. 192 c. 2 c.p.p., orientamento di “apertura” in accordo con quanto previsto dall'art. 630 lett. c) c.p.p. Più recentemente ed in sostanziale accordo con questo orientamento, altra dottrina, sul tema della “prova indiziaria” nel procedimento di revisione, si spinge ad affermare che, sebbene oramai fugato il dubbio che semplici “elementi di prova” possano fondare la richiesta di revisione, potrebbero, al contrario, sorgere dubbi sull'idoneità dei “meri indizi” a sostenere, da soli o uniti alle prove già cristallizzate nel precedente giudizio, la richiesta di revisione¹¹⁷. Secondo questo orientamento, si ritiene che la questione possa essere superata in base alle regole di valutazione delle prove indiziarie, contenute nell'art. 192 c. 2 c.p.p. che, trattandosi di una norma a carattere generale, può trovare applicazione anche al giudizio di revisione, dove l'utilizzabilità dei soli “nuovi” indizi è subordinata al fatto che essi siano gravi, precisi e concordanti¹¹⁸.

La dottrina ha evidenziato le significative pronunce che si erano registrate, nella vigenza del codice abrogato del 1930, da parte della Suprema Corte, che riteneva “nuovi elementi di prova” anche quelli già esistenti all'epoca del giudizio di condanna che non fossero stati prodotti per negligenza dell'interessato¹¹⁹, con un orientamento che potremmo definire di lungimiranza giuridica, anticipatoria della progressiva, effettiva apertura dell'ordinamento al *favor revisionis*. Coerentemente a questa linea interpretativa, la stessa Corte si

¹¹⁷ M. ARIENTI, *La prova nuova nel procedimento di revisione*, in [www.giurisprudenza penale](http://www.giurisprudenza.penale), 2014, p. 2.

¹¹⁸ M. ARIENTI, *op. cit.*, citando T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 58.

¹¹⁹ R. VANNI, *op. cit.*, p. 15.

pronuncerà, in tempi più recenti¹²⁰, con argomentazioni ampiamente condivisibili e che trovano pieno riscontro nella accreditata dottrina¹²¹, che le considera di particolare interesse per il loro ripensamento sistematico dell'istituto della revisione, nel passaggio dall'abrogato codice 1930 al nuovo. La dottrina appena citata, nella sua puntuale quanto interessante disamina a commento della significativa sentenza, evidenzia il pacifico riconoscimento e la ricomprensione nella categoria delle “nuove prove”, non solo di quelle sopravvenute dopo la condanna, le *noviter repertae*, ma anche le *noviter producta*, esistenti al tempo del giudizio ma non acquisite per qualsivoglia ragione, “benché conoscibili dalla parte, ovvero anche conosciute ma non dedotte per negligenza e addirittura per dolo o colpa grave”¹²², purché non si tratti di “prove” che nel processo di merito siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Sono conclusioni a cui la stessa dottrina giunge anche a seguito dell'esame dell'art. 643 c. 1 c.p.p. che, con la negazione della riparazione dell'errore giudiziario a chi, prosciolto in sede di revisione, vi abbia “dato causa per dolo o colpa grave”, fornisce indiretta ammissione al giudizio di revisione anche in questa ipotesi, sempre nell'ambito, possiamo ritenere, del *favor revisionis* e del *favor innocentiae* e che, pur precludendo la via alla riparazione¹²³, non ostacola quella della doverosa ricerca della verità e della giustizia sostanziale, con il passaggio obbligato dell'assoluzione dell'innocente. Con riguardo alla prova acquisita nel processo di cognizione ma non valutata espressamente o implicitamente dal giudice, nella

¹²⁰ Cass. pen., sez. un., sent. n. 542, 26.09.2001, autorevole conferma dell'orientamento secondo cui la “prova nuova” è da intendersi quella che, prescindendo dalla formale acquisizione nel giudizio di merito, non sia stata apprezzata dalla sentenza di condanna.

¹²¹ G. ILLUMINATI, *Nuove prove o nuovi elementi di prova, quello che conta è che il giudice non li abbia già valutati*, in *Temi Romana*, anno L, Maggio-Agosto 2001.

¹²² G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 66.

¹²³ Cass. pen., sez. un., sent. n. 624, Pisano, 26/09/2001.

dottrina si riscontrano due tradizionali orientamenti presenti nella giurisprudenza, ovvero quello più restrittivo secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che le nuove prove debbano essere necessariamente diverse da quelle comunque esistenti agli atti del processo. Secondo un diverso orientamento esegetico, più permissivo e sposato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza in commento, si ammette, al contrario, la revisione anche in presenza della prova che, ancorché presente negli atti processuali, “*non fosse stata conosciuta e valutata dal giudice per omessa deduzione delle parti o per mancato esercizio dei poteri d’ufficio*”¹²⁴, dove, per “prova non valutata”, è da intendersi quella prova che, pur risultando acquisita nel processo di merito, “*non è stata oggetto del procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sentenza*”¹²⁵. L’aspetto più interessante della significativa sentenza, che la dottrina non manca di rilevare, è quello, già anticipato, “*rappresentato dal ripensamento sistematico dell’intero istituto della revisione nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale*”¹²⁶, con un passo della sentenza che evidenzia il contenuto dell’art. 24 c. 4 Cost. come punto di riferimento che impone al legislatore la previsione dei mezzi di accertamento dell’errore giudiziario e della sua riparazione, con il principio del *favor revisionis* che la Corte, nella sua pronuncia, ritiene comunque sia stato rafforzato nelle previsioni del codice, con “*una consistente dilatazione dei rimedi revocatori del giudicato*”¹²⁷. La sentenza in commento rappresenta un’ulteriore conferma di quella progressiva crisi del “mito del giudicato”, la cui “sacralità” è

¹²⁴ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 67.

¹²⁵ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 67.

¹²⁶ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 67.

¹²⁷ G. ILLUMINATI, *op. cit.*, p. 67.

ricondata ad un valore essenzialmente pratico, nell'esigenza di affermazione della verità e della giustizia che, avevamo visto, essere lo scopo principale e più alto di ogni processo¹²⁸. Il commento della dottrina non manca di meritata critica al legislatore che, con l'uso promiscuo ed affatto univoco dei vocaboli "prova" ed "elementi di prova" non contribuisce a fare chiarezza sul significato prescrittivo delle norme, come si evince dagli artt. 630 lett. c) e 631 c.p.p., già oggetto della nostra attenzione.

Come abbiamo dianzi visto, i casi di revisione rappresentano, al momento, un *numerus clausus*, circoscritti dal codice a quattro casi previsti dall'art. 630 c.p.p., anche se bisogna dare atto del positivo orientamento della giurisprudenza costituzionale che, con la già ricordata sentenza n. 113/2011 e cogliendo i richiami sovranazionali, ha inteso dare un evidente segnale, tracciando un autorevole solco giuridico in cui il legislatore è invitato a muoversi, in un prossimo futuro, per ampliare il novero dei casi ammessi alla revisione.

Considerazioni diverse devono, riteniamo, essere fatte riguardo agli "elementi di prova" di cui all'art. 630 lett. c) che sono, al contrario, tendenzialmente illimitati, sia per l'oggettiva impossibilità di circoscriverne le fattispecie, sia per quell'apertura che, ci sembra, il legislatore abbia voluto rappresentare con la formulazione dello stesso art. 630 c.p.p. lett. c), apertura che ha trovato il favore nell'interpretazione sia del giudice di legittimità¹²⁹ che del giudice di merito pronunciatisi sull'ammissibilità della richiesta di revisione¹³⁰. Riteniamo che il legislatore abbia voluto lasciare aperta la

¹²⁸ P. CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 282.

¹²⁹ Cass. pen., sez. V, sent. n. 16588, 25/03/2010.

¹³⁰ App. Perugia, sent. n. 139, 19.02.2001.

possibilità di ingresso ad ogni elemento utile che, riconosciuto come *novum*, sia idoneo ad essere introdotto nel processo di revisione per divenire quella prova a contrario in grado di sovvertire il giudicato e la sua forza di resistenza, in una riconosciuta realtà “dinamica” del giudizio definitivo, che potremmo intendere come una “definitività precaria”.

4. La “nuova prova” scientifica

Dopo aver affrontato e cercato di chiarire il concetto di *novum* della prova e l’interpretazione che di essa ne danno la dottrina e la giurisprudenza, rimanendo nell’ambito della revisione prevista dall’art. 630 c. 1 lett. c) c.p.p., possiamo dedicarci con la dovuta attenzione ad uno specifico aspetto, ovvero alla “novità” della prova scientifica, anche in considerazione del generale risalto, non ultimo quello mediatico, che viene dato a questo importante quanto delicato tema, in fase di continua evoluzione, non esente da critiche e discussioni, e su cui esiste una significativa letteratura¹³¹. Giova ricordare che l’apporto del sapere scientifico nel processo penale non è materia recente, in quanto significative e risalenti presenze sono attestate dai rilievi dattiloscopici di inizio secolo ventesimo, passando per l’individuazione delle tracce ematiche e degli esami per la determinazione del gruppo sanguigno, dalla tanatologia forense fino al recente *D.N.A.* ed alle prove genetiche in genere. Si tratta di aspetti che testimoniano un’evoluzione scientifica a cui non rimangono estranee le materie penalistiche

¹³¹ P. TONINI, *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 1559 ss.; CAPRIOLI, *La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3520 ss.

che, al contrario, manifestano un interesse crescente per un ambito a cui è stata attribuita progressiva importanza, in ragione della accresciuta affidabilità dei metodi scientifici e dei relativi protocolli adottati, sulla cui validazione è chiamata costantemente a pronunciarsi la comunità scientifica più accreditata. La diffusione del metodo scientifico come ricerca di “elementi di prova” si è progressivamente ampliata anche a seguito della l. 7.7.2000 n. 397, che ha introdotto nel codice la disciplina delle indagini difensive, attribuendo al difensore la facoltà, di cui all’art. 327-*bis* c.p.p., di acquisire gli “elementi di prova” a patrimonio della difesa del suo assistito, sia nelle fasi delle indagini preliminari, sia in ambito dibattimentale, facoltà che il legislatore non poteva che estendere all’ambito della revisione penale, con il dettato dell’art. 327-*bis* c. 2 c.p.p. In proposito, la dottrina ritiene che l’allegazione alla richiesta di revisione delle risultanze delle indagini difensive possa costituire valido fondamento della stessa richiesta¹³². Sul tema della “nuova prova” previsto dall’art. 630 lett. c) ci sembrano degne di nota alcune sentenze della Suprema Corte che ammettono come “prova nuova”, ammissibile ai fini della revisione, non solo le nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quelle che risultino da una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali che, seppur già valutate dai periti nel processo di merito, siano fondate su nuove tecnologie, che possano condurre sia a diverse valutazioni che a veri e propri fatti nuovi¹³³.

Ci sembra interessante il commento della dottrina ad una sentenza della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema del *novum* delle tecniche scientifiche, consentite dal progresso tecnologico ed utilizzate sui medesimi

¹³² S. ASTARITA, *Revisione, Dig. pen.*, Agg. III, II, Torino, 2005, p. 1368.

¹³³ Cass. pen., sez. I, sent. n. 4837, Bompressi, 6.10.1998; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 26734, 15.04.2003.

elementi che hanno costituito oggetto del giudizio di merito e la cui pronuncia è nel senso che la “*novità della prova scientifica può essere correlata all’oggetto stesso dell’accertamento oppure al metodo scientifico scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, e di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali*”¹³⁴. E’ un metodo di cui il giudicante dovrà esaminare la possibilità che possa condurre a risultati diversi e che questi, da soli o uniti con gli elementi già valutati, possano far sorgere il ragionevole dubbio di non colpevolezza, portando quindi alla sentenza di proscioglimento, come previsto dagli artt. 529, 530 e 531 c.p.p..

Nel caso di specie, la difesa del condannato per rapina e contestuale omicidio, aveva proposto istanza di revisione sulla base di un supposto *novum* probatorio, ritenuto utile per l’innesco del processo di revisione, e consistente nell’allegazione di una consulenza tecnica antropometrica, svolta dal consulente di parte sul DVD estrapolato dall’originale supporto VHS del filmato della rapina. Le immagini ottenute dalla trasposizione nel nuovo formato digitale, risultando notevolmente migliori, avevano consentito di svolgere una indagine tecnica che non era stato possibile svolgere in precedenza, in ragione della scarsa qualità delle immagini, da cui il carattere della “novità” idonea ad aprire la strada al processo di revisione.

Un ulteriore commento alla sentenza in parola si rinviene nel contributo di altra dottrina, secondo cui l’ammissione della richiesta di revisione si renderebbe obbligatoria qualora la scoperta di un nuovo metodo o tecnica siano idonei a far emergere un ragionevole dubbio, tale da condurre al proscioglimento del

¹³⁴ Cass. pen., sez. I, sent. n. 15139, 8.3.2011, commento alla sentenza a cura di S. FABBRETTI, *Processo tecnologico e revisione: l’impiego di nuove tecniche quale novum*, in www.penalecontemporaneo.it, 9.9.2011.

condannato¹³⁵. Questo modo di procedere, secondo la stessa dottrina se, da un lato, rischia di schiacciare il giudice con il peso della “*centralità della prova scientifica*”, che potrebbe ridurlo a “*mero spettatore di una partita che sarà poi decisa dagli esperti, periti o consulenti*”¹³⁶, dall’altro permette allo stesso organo giudicante di operare una scelta più consapevole. La presenza della prova scientifica, allora, non preclude al giudice, *peritus peritorum*, l’esercizio di una funzione che gli appartiene, al contrario gli offre la possibilità di valutare se l’apporto del nuovo metodo, confrontato alle già acquisite emergenze processuali, possa far giungere a conclusioni diverse dal giudicato formale, a tal punto da “*insinuare il ragionevole dubbio della non colpevolezza del condannato*”¹³⁷, preludio di una sentenza assolutoria al termine del confronto dibattimentale. Nel commento alla sentenza si ricava che, qualora la richiesta di revisione si basi sulla nuova prova scientifica, la valutazione sull’ammissibilità della stessa revisione dovrà spostarsi dall’oggetto di prova al metodo utilizzato. Secondo questa visione si ritiene, inoltre, che la Suprema Corte, avvertendo le conseguenze del principio, lo abbia voluto necessariamente circoscrivere prevedendo “*cinque stadi valutativi del metodo allegato con la domanda*”, ovvero l’apprezzamento della sua novità, la valutazione del grado di scientificità, l’applicazione del nuovo metodo alle risultanze probatorie già acquisite nel processo di merito, il giudizio di effettiva novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo e la loro valutazione contestualizzata nel precedente giudizio e con le prove già acquisite, in un confronto teso a verificare la loro idoneità a

¹³⁵ A. FAMIGLIETTI, *Nuova prova scientifica e giudizio di revisione*, in www.processopenaleegiustizia.it, anno I, n. 5-2011, p. 130.

¹³⁶ A. FAMIGLIETTI, *op. cit.*, p. 130.

¹³⁷ A. FAMIGLIETTI, *op. cit.*, p. 130.

pervenire ad una decisione diversa da quella del giudicato già formato¹³⁸. Ci sembra assolutamente condivisibile l'opinione della dottrina che, in considerazione delle modifiche intervenute con la "costituzionalizzazione" dei principi del c.d. "giusto processo", di cui all'art. 111 Cost. e del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", giusta previsione dell'art. 533 c.p.p., auspica una maggior attenzione nella fase della comparazione dei *nova* con le conclusioni probatorie che hanno determinato la condanna. Questo orientamento sostiene, difatti, che la fase preliminare, che non prevede la presenza delle parti, dovrebbe essere ispirata ad un criterio di maggior favore nei confronti dell'ammissibilità¹³⁹, con il rinvio, nei casi dubbi, ad un approfondimento riservato alla fase del merito e con le garanzie proprie del confronto dibattimentale.

Sul tema della "prova scientifica" come valido supporto della richiesta di revisione, abbiamo ritenuto interessante ed equilibrato il commento della dottrina che, con un efficace *excursus*, prende in esame la distinzione tra la "prova" sopravvenuta alla sentenza irrevocabile (la classica macchia di sangue rinvenuta dopo la sentenza di condanna), e l'altra, al contrario, preesistente e, addirittura, già oggetto di consulenza tecnica o perizia, quindi valutata nel percorso processuale ormai esaurito¹⁴⁰.

Un orientamento giurisprudenziale maggioritario, citato dalla dottrina in commento, che aveva prevalso nei dieci anni successivi all'entrata in vigore del nuovo codice, propendeva per la "non novità" della prova richiesta su reperti già

¹³⁸ A. FAMIGLIETTI, *op. cit.*, p. 130.

¹³⁹ A. FAMIGLIETTI, *op. cit.*, p. 133.

¹⁴⁰ C. CONTI, *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale*, Padova, Cedam, 2010, p. 172.

valutati, sostenendo che si sarebbe trattato “soltanto di rivalutare una prova già valutata, attività che esula dalla *ratio* del giudizio di revisione”¹⁴¹. Questo orientamento rappresenta, sempre secondo la dottrina in commento, il punto di incontro di “*due direttrici ideologiche differenti e, se si vuole, in parte contrapposte*”¹⁴².

La prima differenza, che considera la perizia principalmente come mezzo di valutazione della prova, ritiene inammissibile l’istanza di revisione nelle ipotesi citate dalla dottrina in commento, mancando quel *novum* necessario e trattandosi solamente di una diversa valutazione della stessa risultanza. E’ un modo di vedere, secondo la dottrina, che trascura l’idea dell’inevitabile, continuo evolversi della scienza e del conseguente mutamento di metodi e protocolli che, applicati ai medesimi elementi, può determinare risultati completamente differenti. Si tratterebbe di un atteggiamento che considera remota l’ipotesi di un nuovo metodo scientifico in grado di affermare conclusioni diverse rispetto al precedente accertamento, se non con l’obbiettivo di trarre pretestuosi argomenti a patrimonio della difesa.

La seconda differenza attiene all’apporto della scienza vista come minaccia alle esigenze di certezza, protette dall’ombrello dell’irrefragabilità del giudicato, principio che abbiamo visto essere inteso come una sorta di mostro sacro, che impedisce un’apertura del giudizio di revisione al progresso scientifico di cui, invece e sia pur con le dovute cautele, la realtà giuridica ci pare debba tenere conto, in ciò confortati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più autorevole citata. Secondo questa posizione di chiusura evidenziata dalla dottrina, la stabilità

¹⁴¹ C. CONTI, *op. cit.*, p. 172.

¹⁴² C. CONTI, *op. cit.*, p. 173.

del giudicato e la “perenne mobilità” della scienza¹⁴³ appaiono in palese, inconciliabile contrasto, provocando un inevitabile divario tra i meccanismi del processo penale e la scienza, nonostante i notevoli punti di contatto sotto il profilo dei metodi epistemologici¹⁴⁴. Una successiva, più consapevole presa di coscienza sull’impossibilità di “imbrigliare” il progresso della scienza e con essa la naturale influenza sul giudicato penale, ha interessato anche la revisione penale, con la crisi del “*dogma di non novità della perizia*”¹⁴⁵, e su cui la dottrina in commento ci fornisce un’altra interessante ed autorevole posizione dottrina¹⁴⁶.

5. Concetto di revisione secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: le decisioni sovranazionali come stimolo per il legislatore nazionale

Nel corso della trattazione abbiamo avuto modo di vedere come, sulla questione dell’errore giudiziario e della sua riparazione, si siano registrati progressivi mutamenti di indirizzo, ad opera della giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, e della dottrina, in quella necessaria sinergia tesa a rivedere l’istituto della revisione. Il notevole apporto fornito dalle discussioni della dottrina più attenta e dalle pronunce della giurisprudenza più evoluta, che si sono dimostrate sensibili anche alle sollecitazioni provenienti dagli organi

¹⁴³ C. CONTI, *op. cit.*, p. 173.

¹⁴⁴ C. CONTI, *op. cit.*, p. 173.

¹⁴⁵ C. CONTI, *op. cit.*, p. 174.

¹⁴⁶ F. CAPRIOLI, *op. cit.*, p. 3525, testualmente “*Come si concilia la fisiologica incertezza, falsificabilità, rivedibilità delle verità scientifiche (le quali proprio da quell’incertezza e falsificabilità traggono la loro legittimazione sul piano epistemologico) con la necessaria tendenziale certezza e definitività dei giudizi penali?*”.

sovranazionali, non sempre ha trovato il dovuto riscontro da parte del nostro legislatore. La tanto agognata unità europea, nonostante la comunione d'intenti resa tangibile dalla sottoscrizione, da parte del nostro Paese, di accordi tesi a rafforzarla sotto ogni profilo, non ultimo quello delle politiche giudiziarie, risulta troppo spesso ostacolata proprio dall'inerzia cronica e risalente del legislatore, che si ostina a non adeguare l'ordinamento giuridico e l'azione dei suoi organi alla mutata realtà. E' un atteggiamento che si protrae, nonostante la nostra Costituzione sia da sempre attenta e rispettosa anche della tutela della persona ed alla sua indiscussa centralità nel sistema, dimostrandosi all'avanguardia anche nella condivisione di ogni principio riconosciuto in ambito sovranazionale, con una inequivoca ed ampia apertura verso possibili forme di integrazione internazionale, come si evince chiaramente da una lettura degli artt. 10 ed 11 Cost.¹⁴⁷ e come abbiamo avuto modo di riscontrare e sottolineare nel corso della proposta di direttiva del 2014 sulla presunzione di innocenza dell'imputato. La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, la CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla stessa Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, è stata ratificata dal nostro Paese solo alcuni anni più tardi, con l. 4 agosto 1955 n. 848¹⁴⁸. Tra gli accordi sottoscritti dall'Italia, ci pare utile per la nostra

¹⁴⁷ Cost., art. 10 c. 1 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, art. 11 “L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

¹⁴⁸ R.E. KOSTORIS, “Verso un processo penale non più statocentrico”, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, di A. BALSAMO, R.E. KOSTORIS, Torino, Giappichelli, 2008, pag. 3, dove, sulla ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Italia, si afferma che «La sua ratifica da parte dell'Italia cinque anni più tardi vanta anch'essa un'età sinodale. Eppure in nostro “paese giudiziario” è stato per lungo tempo quasi refrattario ai principi consacrati in questa fondamentale Carta internazionale; o, per meglio dire, li ha spesso ignorati (nel doppio senso, che non ne ha percepito l'esistenza, e, quindi, non li ha applicati)».

trattazione richiamare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrato in vigore in Italia il 15.12.1978, dove, all'art. 9 § 5 "Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo", crediamo di ravvisare una conferma della consapevolezza degli Stati aderenti dell'operatività interna. Nella più recente Carta dei Diritti Fondamentali, la c.d. Carta di Nizza, proclamata il 7.12.2000, si afferma che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950 "*fanno parte del diritto dell'Unione Europea in quanto principi generali*", richiamando espressamente "*la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e [...] quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*". Per cercare di inquadrare meglio questa realtà ostica al legislatore nostrano, riteniamo utile focalizzare l'attenzione sul ruolo di uno dei cardini della giustizia sovranazionale, ovvero la Cedu, acronimo di Corte europea dei Diritti dell'Uomo, a cui è demandato il compito di far osservare le disposizioni contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, a cui hanno aderito 40 Paesi tra cui l'Italia, e di cui si dirà meglio nel proseguo. Alla Corte, il c.d. Giudice europeo, possono essere proposti, *ex art. 34* della Convenzione, ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati qualora si assumano violati, da parte di uno degli Stati aderenti, denominati Alte Parti contraenti, i diritti garantiti dalla Convenzione e dai Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13, modificata dai protocolli nn. 11 e 14. Si tratta di diritti che sono sinteticamente enunciati nel Titolo I della stessa Convenzione tra cui ricordiamo, a mero titolo esemplificativo, il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, ad un ricorso effettivo davanti ad un istanza nazionale, ad un equo processo, l'affermazione del principio del *nullum crimen sine lege*, ed i divieti di tortura e discriminazione. La

Convenzione prevede, sempre all'art. 34, che le Alte Parti contraenti si impegnino a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio del diritto per cui si propone ricorso al Giudice europeo, ammesso, giusta previsione dell'art. 35 § 1 CEDU, solo dopo che il proponente abbia esperito tutte le forme di ricorso nazionali, i c.d. rimedi interni, in osservanza del principio di sussidiarietà, e comunque non oltre 6 mesi dalla decisione definitiva pronunciata dall'autorità nazionale. Sul principio in parola, abbiamo ritenuto interessanti le valutazioni fatte in un autorevole intervento¹⁴⁹, dove si afferma che, "in deroga" al principio di sussidiarietà, è consentito l'accesso "diretto" alla Corte di Strasburgo nel caso di assenza, nell'ordinamento di uno Stato membro, di un rimedio "effettivo" ed *accessibile* al titolare di un diritto che si assume leso, come avvenuto in un emblematico caso citato dall'autore¹⁵⁰. Il concetto di sussidiarietà, prosegue l'intervento in commento, risulta peraltro già "*entrato nella tradizione giuridica dell'Unione europea*" e riaffermato con il Trattato di Maastricht del 1992, che gli ha conferito dignità istituzionale e rango di norma positiva, norma "*cardine del sistema*"¹⁵¹, tesa a disciplinare la ripartizione tra gli Stati membri e la Comunità, con la scelta del criterio per cui le decisioni prese risultino "*il più vicino possibile ai cittadini*"¹⁵² e dove si afferma, appunto, il dovere per la Comunità di intervenire "*soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri*"¹⁵³. Una ulteriore

¹⁴⁹ M.R. MORELLI, Giudice costituzionale, con valutazioni al punto 4 dell'intervento "*Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale*", tema del Convegno sul "*Principio di sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*", tenutosi il 20.09.2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁵⁰ C. Eur., sent. n. 3, 6.03.2007, Scordino c. Italia, www.giustizia.it.

¹⁵¹ M.R. MORELLI, *op. cit.*

¹⁵² Tratt. UE, art. 1 (*ex art. A*), comma 2, Maastricht, 1992.

¹⁵³ Tratt. UE, art. 5 (*ex art. 3 B*), Maastricht, 1992.

conferma del ruolo cardine della Cedu ci arriva anche dalla formulazione dell'art. 41 CEDU dove si prevede, per la Corte, la possibilità di rimuovere le conseguenze della violazione alle norme della Convenzione, accordando “un’equa soddisfazione alla parte lesa”, precetto che rappresenta un importante attributo al Giudice europeo. Si potrebbe, quindi, ritenere che una sentenza di condanna faccia innanzitutto sorgere, in capo allo Stato, l’obbligo di rimuovere la causa della violazione, ripristinando la situazione originaria e realizzando la c.d. *restitutio in integrum*; successivamente la violazione darà diritto al risarcimento eventualmente riconosciuto dal Giudice europeo, secondo il c.d. principio di sussidiarietà sopra richiamato. Sul tema della revisione ci sembra degna di nota la Raccomandazione R (2000)2 del 19.01.2000 dove il Comitato dei ministri, organo decisionale in ambito europeo a cui è attribuito anche il controllo dell’esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Cedu, rivolgeva specifico invito alle Parti contraenti affinché esaminassero i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, allo scopo di assicurare l’esistenza di adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Cedu abbia riscontrato una violazione della Convenzione.

Sul versante dei provvedimenti legislativi si è registrata un’azione del legislatore che, con l. 9.01.2006, n. 12¹⁵⁴, ha preso finalmente posizione sull’annosa questione dell’esecuzione delle sentenze Cedu, in un cammino verso la concreta attuazione di quanto accettato formalmente. L’Italia, a causa della

¹⁵⁴ L. n. 12 del 9.01.2006, G.U. Repubblica Italiana, n. 15 del 19.01.2006, “*Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo*”, che dispone “all’art. 5, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce”.

perdurante inerzia del legislatore, ha continuato ad essere oggetto di attenzione da parte del Consiglio d'Europa, *ex multis* nella Risoluzione dell'ottobre 2006¹⁵⁵ dove si “bacchetta” il nostro Paese, evidenziando una serie di mancanze, come gli inaccettabili ritardi nell'implementazione delle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo in merito all'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, o l'eccessiva durata dei processi, con la conseguente ineffettività ed inefficacia di altri diritti fondamentali ad essa correlati. Le severe osservazioni contenute nella Risoluzione ci appaiono tanto più giustificate se solo consideriamo quanto espressamente previsto dalla nostra Carta costituzionale che, con l'art. 111 Cost., ha inteso indicare al legislatore ordinario un chiaro percorso nella direzione dell'effettiva attuazione delle garanzie del c.d. giusto processo, ma a cui lo stesso esitante legislatore pare non voler dare corso con una normativa adeguata. Sul punto la Risoluzione ha riscontrato e lamentato, il dato oggettivo dell'impossibilità di riaprire processi penali caratterizzati dalla non applicazione dei principi del giusto processo, nonostante ciò sia stato espressamente statuito dai Giudici di Strasburgo. La vincolatività e la precettività della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sancite dall'art. 46 § 1 CEDU, avevano peraltro ricevuto una chiara conferma dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze n. 1338, 1339, 1340, 1341 sul tema della durata ragionevole del processo, emesse il 26.01.2004¹⁵⁶, avevano affermato la prevalenza e la diretta applicabilità della giurisprudenza della Cedu nell'ordinamento giuridico interno. Sul fronte normativo, bisogna dare atto di un intervento del nostro legislatore che, con la

¹⁵⁵ Cons. Eur., N.R. (2006) 1764, 2.10.2006.

¹⁵⁶ Cass. civ., sez. un., sent. n. 1338, 1339, 1340 e 1341, 26.01.2004.

promulgazione della l. 22.04.2005, n. 60, ha introdotto modifiche all'istituto della restituzione nel termine, ed a cui peraltro la dottrina ha mosso alcune critiche, giudicandolo insufficiente¹⁵⁷ ed evidenziandone i punti deboli. La dottrina in commento ritiene che l'intervento in parola sia un debole tentativo di rimuovere alcune croniche carenze "strutturali" del nostro ordinamento, a seguito di una significativa sentenza del Giudice europeo¹⁵⁸, il quale aveva affermato che *"la condanna dello Stato italiano non era stata causata da un incidente isolato, bensì era il frutto di un difetto strutturale presente nella legislazione"*¹⁵⁹. Nella sua pronuncia la Corte aveva invitato l'Italia a modificare l'ordinamento interno in modo da garantire che un condannato *in absentia*, in violazione delle garanzie ex art. 6 CEDU, possa sempre ottenere una nuova pronuncia sul merito delle imputazioni. Un ulteriore, rilevante approdo interpretativo è rappresentato da una sentenza della Corte di Cassazione¹⁶⁰ che, a seguito di pronuncia del Giudice europeo, ha affermato che l'obbligo giuridico di conformarsi alle pronunce della Cedu, non può arrestarsi di fronte alle situazioni interne definite con il giudicato, ed ha restituito l'imputato nel termine per permettergli di proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice italiano. I frequenti richiami degli organi sovranazionali ed i chiari segnali inviati dalla Suprema Corte e dalla Consulta, dimostrano che il nostro ordinamento si trova in una imbarazzante situazione di stallo normativo, dovuta alla mancanza di un istituto idoneo a travolgere il giudicato contrastante con le pronunce del Giudice europeo, laddove lo stesso abbia accertato la violazione delle garanzie di un equo

¹⁵⁷ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 643, in un commento a piè di pagina.

¹⁵⁸ C. Eur., Sejdovic c. Italia, 10.11.2004.

¹⁵⁹ P. TONINI, *op. cit.*

¹⁶⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 32678, Somogyi c. Italia, 12.07 – 3.10.2006.

processo, previste non solo dall'art. 6 c. 1 CEDU, ma anche, come abbiamo visto, dall'art. 111 Cost., quindi norma di rango costituzionale che attende una completa attuazione dal legislatore ordinario. A cercare di dare risposte, nella perdurante indifferenza del legislatore provvede, ancora una volta, l'intervento "pretorio" della giurisprudenza, questa volta della Corte costituzionale che, dimostrando di condividere gli orientamenti di oltreconfine, si è pronunciata con la storica sentenza n. 113/2011, permettendo di predisporre un rimedio finalizzato a consentire la *restitutio in integrum* del condannato nel caso di sentenza di condanna della Cedu nei confronti dello Stato italiano, ed introducendo di fatto la nuova ipotesi di c.d. "revisione europea"¹⁶¹. Nella dirimente sentenza n. 113/2011 si ricavano interessanti argomentazioni del Giudice delle leggi, che ha riportato e sottolineato quanto indicato dal Comitato dei ministri, che era intervenuto con la Raccomandazione R (2000) 2 del 19.01.2000. Nella sentenza il Giudice delle leggi ha affermato che "Nella specie, si è già rimarcato (*supra*, punto 4 del Considerato in diritto) come la Corte di Strasburgo ritenga, con giurisprudenza ormai costante, che l'obbligo di conformarsi alle proprie sentenze definitive, sancito a carico delle Parti contraenti dall'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, comporti anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo". Nel dispositivo della sentenza la Consulta ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale*

¹⁶¹ Corte cost., sent. n. 113, 7.04.2013, Dorigo, in *Giur. cost.*, p. 1523.

dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo". A parere della dottrina, "l'opera unificatrice svolta dalla giurisprudenza europea" rappresenta il perno essenziale per una maggior omologazione delle varie legislazioni statuali o, perlomeno, "un più diffuso sentire comune" quale base indispensabile per una libera circolazione delle decisioni giudiziarie, con la Corte di Strasburgo che si colloca come "ineludibile punto di riferimento per il nostro diritto interno"¹⁶². A conclusione dell'argomento, potremmo affermare che, quanto anticipato in premessa sul ruolo e sul contributo sia della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, sia della dottrina più autorevole, ha trovato puntuale conferma nel corso della trattazione, che ha evidenziato, purtroppo, la perdurante ed inspiegabile insensibilità normativa del nostro legislatore, la cui azione, in una materia tanto delicata, si limita ad intermittenti quanto incompleti interventi, dovuti, ci sembra oramai palese, più alle decise e numerose sollecitazioni provenienti da più fronti che ad una seria consapevolezza della nuova realtà giuridica e della necessità di porre mano alla materia con un serio e non più eludibile intervento normativo.

¹⁶² R.E. KOSTORIS, *op. cit.*, p. 6-7.

CAPITOLO TERZO

LA RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO CONSACRATO IN PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: RASSEGNA CASISTICA E PROFILI TECNICI PIÙ SIGNIFICATIVI

SOMMARIO: 1. Tipo di proscioglimento: alcuni casi concreti - *1.1 Il caso Barillà* - *1.2 La c.d. "Strage della casermetta"* -
2. Responsabilità dei magistrati

1. Tipo di proscioglimento: alcuni casi concreti

Dopo aver esaminato gli aspetti teorici, previsti dal codice di procedura penale, sul tema dell'errore giudiziario e della sua riparazione, abbiamo ritenuto utile trattare alcuni concreti e significativi casi, purtroppo non isolati, che, per la loro gravità, ci sono apparsi sintomatici esempi delle preoccupanti disfunzioni da cui è affetto l'apparato giustizia del nostro Paese.

Si tratta, a nostro avviso, di errori giudiziari che hanno, nella migliore delle ipotesi, origine da incredibili coincidenze e da ingiustificabili leggerezze, sia nelle prime fasi investigative e delle indagini preliminari, che nel corso del dibattimento, ed i cui risultati travolgono la verità storica a favore di una verità talvolta inverosimile, sebbene accreditata e trasfusa in sentenze definitive di condanna in danno di innocenti.

A questi errori si aggiungono, come a volte vedremo nel proseguo, gravissimi e volontari atti di alterazione delle indagini ad opera degli organi

investigativi, atti che, per la loro connotazione, assumono il carattere di veri e propri reati, con l'aggravante di essere posti in essere da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e che per questo godono di pubblica fede.

Nei casi trattati, saranno ripercorse le principali fasi utili ad inquadrarli, evidenziandone gli aspetti giuridici e gli approdi giurisprudenziali, conseguenti alle pronunce assolutorie ottenute nei processi di revisione.

1.1. Il caso Barillà

La prima di queste drammatiche vicende ha inizio il tardo pomeriggio del 13.02.1992, quando il titolare di una piccola ed avviata attività artigianale dell'*hinterland* milanese, Daniele Barillà, alla guida della sua "Fiat Tipo" amaranto, viene bloccato sulla tangenziale di Milano da alcuni carabinieri effettivi ad un reparto anticrimine del R.O.S., che lo arrestano in flagranza di reato, credendo di riconoscerlo nel complice di alcuni noti trafficanti di droga che stavano pedinando da alcune ore e che altri colleghi avevano appena tratto in arresto per il possesso di una grossa partita di sostanze stupefacenti. Condotto dai militari nei loro uffici, e dopo essere stato sottoposto ad un duro interrogatorio, a seguito del quale egli riporta anche alcune evidenti lesioni, al Barillà viene contestata la presunta complicità in ordine al predetto traffico, di cui egli è completamente estraneo, pur risultando a suo carico alcuni modesti e risalenti precedenti penali specifici.

Inizia, con quell'arresto, un calvario giudiziario che lo porterà, dopo i giudizi di merito parzialmente conformi¹⁶³, ad una definitiva pronuncia di

¹⁶³ Trib. Livorno, 7.12.1993, ined., App. Firenze, 1.12.1994 (che, in parziale riforma, riduce l'entità della pena), ined., www.643.org.

condanna della Cassazione¹⁶⁴, a seguito della quale il Barillà sconterà circa sette anni e mezzo di reclusione in vari istituti di pena, prima che la sua innocenza sia riconosciuta.

Da una diversa ricostruzione dei fatti, che sarà effettuata solo alcuni anni dopo e per cause fortuite, si accerterà che i militari, sulle tracce dei veri trafficanti di droga che stavano seguendo a prudente distanza, avevano, nelle fasi concitate e sia pure per alcuni brevissimi istanti, perso di vista nel traffico l'autovettura che fungeva da "staffetta" e che, ironia della sorte, era identica per modello e colore a quella del Barillà, il quale, suo malgrado, procedeva nello stesso senso di marcia e con una targa alfanumerica che le differenziava solo di poche cifre.

Al momento del nuovo contatto i carabinieri che, verosimilmente, non avevano ancora rilevato e trascritto i dati completi della targa, ritennero erroneamente di trovarsi sulla scia dell'auto pedinata che, nel frattempo, aveva invece svoltato per una strada secondaria, lasciando sul loro percorso la "Tipo" condotta dall'ignaro Barillà. A seguito dell'arresto ed in sede di convalida, i veri trafficanti, pur ammettendo le loro responsabilità, dichiaravano di non conoscere e di non avere mai avuto rapporti con il Barillà, scagionandolo di fatto dagli addebiti contestati, ma le loro affermazioni furono considerate false e ritenute un tentativo di salvare il loro complice.

In merito alla condotta degli investigatori, bisogna dare atto del loro iniziale e comprensibile scetticismo dovuto all'apparente evidenza dei fatti ed al tenore sospetto delle dichiarazioni scagionanti, provenienti da soggetti

¹⁶⁴ Cass. pen., 25.10.1996, www.643.org.

pluripregiudicati abituati alla menzogna.

Considerazioni diverse, invece, a noi pare debbano essere fatte su quanto è avvenuto successivamente, ovvero in fase di indagini preliminari e dei dibattimenti dove, in pratica, si segue una direzione univoca, in quell'“innamoramento della tesi” che non contempla ipotesi alternative a beneficio dell'indiziato Barillà. Tale condotta risulta in evidente contrasto con il dettato dell'art. 358 c.p.p., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche “su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Nel caso di specie, gli atti di indagine accomunano la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero nel compimento di ingiustificabili leggerezze e mancanze investigative, che condizionano fatalmente l'esito della vicenda.

Senza addentrarci nelle valutazioni degli elementi di prova che, validati dai giudici di merito e confermati in sede di legittimità, hanno portato alla condanna definitiva del Barillà, ci sembra, invece, utile ricordare quanto emerso in sede di revisione del giudicato, dove risultano accertate alcune ma determinanti imprecisioni e lacune nel contenuto dei verbali di arresto. Secondo i verbalizzanti, durante le fasi del pedinamento avvenuto nell'arco della giornata, il Barillà sarebbe stato visto accompagnarsi alla banda di trafficanti successivamente arrestati; inoltre, la rilevazione dei dati della targa sarebbe avvenuta ad inizio pedinamento, quindi prima dell'arresto, e non in una fase successiva, come è verosimile sia avvenuto dato l'errore grossolano dello scambio di auto e conducente.

Invero, durante il pedinamento, un sottufficiale del reparto, partecipante all'operazione nel ruolo di “infiltrato”, avrebbe creduto di riconoscere nel Barillà uno dei pericolosi trafficanti di droga presente alle fasi della trattativa, nel ruolo

di autista, errore favorito anche dalla somiglianza effettivamente notevole tra i due.

Le argomentazioni addotte dalla difesa dell'imputato, si rivelano insufficienti a demolire gli apparentemente solidi elementi indiziari a disposizione del pubblico ministero, che non ritiene attendibili gli alibi che avrebbero potuto scagionarlo definitivamente. Tra i più significativi, giova ricordare che, nelle precise ore in cui il sottufficiale "infiltrato" afferma di averlo visto frequentare la pericolosa compagnia, in realtà il Barillà è impegnato nella scelta di una stampante da acquistare per la sua attività artigianale, impegno che si protrae per quasi due ore. La sua indecisione e le numerose domande sul funzionamento dell'apparecchio mettono a dura prova la pazienza della commessa che, proprio per questo, è in grado di ricordarlo bene e di rendere piena testimonianza sull'episodio, avvalorato anche da altri commessi presenti e da alcune annotazioni risultanti sul registro delle vendite in uso al negozio, da cui risultano i dati di stampante ed acquirente. Un conoscente del Barillà con cui, peraltro, non corrono buoni rapporti, lo incrocia, sempre nelle ore del pedinamento, all'interno di un esercizio pubblico frequentato da entrambi, circostanza che viene riferita, dallo stesso testimone, agli investigatori in fase di indagine.

Da queste ed altre convergenti e circostanziate testimonianze rese peraltro da persone che non avevano alcun motivo di mentire a favore dell'indiziato, si deduce che il Barillà non poteva essere la stessa persona vista dai carabinieri in compagnia dei trafficanti, posto che nelle ore degli "avvistamenti" egli si trovava in punti della città molto distanti da dove si trovavano i presunti complici. Del resto, sarebbe stato fondamentale un approfondito esame del traffico telefonico

fornito dai tabulati, che, invece, è stato sottovalutato, e che avrebbe potuto smentire l'esistenza di qualsiasi contatto, anche pregresso, del Barillà con quel pericoloso sodalizio criminale.

Nonostante i testi a favore, l'opinione che gli organi di indagine si sono fatti sulle presunte responsabilità del Barillà non cambia e, anzi, le loro testimonianze, considerate inattendibili, fanno addirittura ipotizzare ai magistrati il reato di falsa testimonianza a loro carico, esito che dimostra come sia difficile, soprattutto per un innocente privo o in possesso di un alibi "genuino" e non precostituito, riuscire a smontare le dichiarazioni provenienti da un pubblico ufficiale e far emergere la verità nel processo.

LA PROVA "NUOVA"

Una inaspettata svolta che permette la riapertura della vicenda giudiziaria oramai esaurita, arriva, come anticipato, alcuni anni dopo ed in circostanze del tutto fortuite, con l'apertura di un procedimento penale che vede coinvolti, con capi di imputazione molto pesanti, alcuni militari dell'Arma in servizio presso il reparto R.O.S. di Genova ed il loro comandante, un ufficiale superiore. Nell'occasione, i magistrati mettono sotto la lente di ingrandimento tutte le pregresse e sospette operazioni di polizia giudiziaria effettuate da quei militari, tra le quali l'arresto del Barillà, escutendo anche alcuni collaboratori di giustizia che avevano già reso ampie dichiarazioni che lo scagionavano da ogni addebito. Sono convocati e riascoltati anche i militari che avevano partecipato, in appoggio ai colleghi inquisiti, a tutta l'operazione conclusasi con gli arresti sulla tangenziale, i quali rendono dichiarazioni contrastanti con quanto affermato nei processi di merito che avevano portato alla condanna del Barillà, e facendo

ammissioni sulla possibilità di errori commessi nelle fasi dell'operazione.

Sulla base delle clamorose “novità” emerse, viene avviato un processo di revisione, al termine del quale il Barillà sarà assolto con la formula più ampia per non aver commesso il fatto, pronuncia che gli darà diritto di proporre azione per la riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. e che sarà trattata, negli aspetti più rilevanti, nel prossimo paragrafo.

CASS. SENT. N. 2050 DEL 22.01.2004

A seguito della sentenza 17.07.2000, non impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Genova, che vede assolto definitivamente il Barillà, viene avviato, presso la medesima giurisdizione, un processo per la riparazione dell'errore giudiziario, che si risolve con l'accoglimento della domanda, con ordinanza emessa il 6.02.2003.

Avverso il provvedimento viene proposto ricorso per cassazione sia dall'Avvocatura distrettuale dello Stato che dal Procuratore Generale presso la medesima corte di appello, a seguito dei quali la Suprema Corte, con sentenza n. 2050/2004¹⁶⁵, si pronuncerà riconoscendo al Barillà il danno patrimoniale e non patrimoniale, fissando l'ammontare del dovuto in Euro 3.947.994,00, e riducendo l'importo stabilito dalla Corte di Appello di Genova.

Con la storica sentenza in commento, il Giudice di legittimità ha preso una decisa posizione sul tormentato tema del c.d. “danno esistenziale”, figura di creazione giurisprudenziale e dottrinarie e non prevista normativamente, prendendo atto dell'evoluzione in materia di danno alla persona e della sua

¹⁶⁵ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 2050, 22.01.2004.

tutela risarcitoria.

Si tratta di un autorevole approdo giurisprudenziale che presenta risvolti interessanti e sul cui tema ricordiamo alcune pregresse pronunce, come le sentenze n. 7713/2000, n. 8827 e n. 8828 del 2003 della Corte di Cassazione, nonché la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale, che abbiamo ritenuto di trattare nei loro passaggi più significativi, prima di passare ad un esame delle principali questioni affrontate nella sentenza n. 2050/2004.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 7713/2000¹⁶⁶, ha affermato che il c.d. “danno esistenziale”, alla stregua del “danno morale”, causato da comportamenti penalmente rilevanti *ex art. 185 c.p.*, e del “danno biologico”, lesivo del diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, deve elevarsi a nuova ed autonoma categoria di danno alla persona, risarcibile in quanto tale con liquidazione in via equitativa.

Nel caso di specie, il Giudice di legittimità si è conformato ai principi espressi dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 184/1986¹⁶⁷, riconoscendo un diritto al risarcimento per lesione dei diritti fondamentali della persona, “*collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti*”. Il risarcimento è, allora, riconosciuto, come afferma la Corte, “*per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)*”. La Suprema Corte si esprime anche sull’“estensione” dell’art. 2043 c.c., che ritiene debba ricomprendere sia il risarcimento dei danni patrimoniali, sia dei danni che “*almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana*”.

¹⁶⁶ Cass. civ., sez. I, sent. n. 7713, 7.06.2000.

¹⁶⁷ Corte cost., sent. n. 184, 30.06.1986.

Con una successiva pronuncia, la sentenza n. 8827/2003¹⁶⁸, la Corte di Cassazione respinge l'art. 2059 c.c. nella sua tradizionale lettura legata all'art. 185 c.p., *“come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte”*, causati dal fatto integrante un reato.

Secondo questa visione, peraltro riaffermata nella sentenza “gemella” n. 8828/2003¹⁶⁹, il danno esistenziale deve essere considerato come un'ampia categoria, *“lata estensione della nozione di danno non patrimoniale”* che comprenda *“ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona e non più soltanto il danno morale soggettivo”*.

Si potrebbe ritenere che, qualora siano in gioco valori personali di rilevanza costituzionale, il precetto contenuto nell'art. 185 c.p. sia inoperante e siano considerati risarcibili anche i danni diversi da quello biologico e morale soggettivo, ricadenti nell'ambito di applicazione nell'art. 2059 c.c. Dal contenuto della sentenza in commento si ravvisa un sistema bipolare di danno patrimoniale e non patrimoniale, dove, in quest'ultima categoria, sono ricompresi il danno biologico e il danno morale soggettivo nonché tutti quei danni *“diversi ed ulteriori”* conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Un orientamento di analogo tenore è condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 233/2003¹⁷⁰, richiama espressamente le sentenze “gemelle”, affermando *“che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela del danno alla persona”*. Il Giudice delle leggi ritiene superata la tradizionale

¹⁶⁸ Cass. civ., sez. III, sent. n. 8827, 31.05.2003.

¹⁶⁹ Cass. civ., sez. III, sent. n. 8828, 31.05.2003.

¹⁷⁰ Corte cost., sent. n. 233, del 30.06.2003.

distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo con “*un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.*”, precetto che ricomprende “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona”.

Dalla lettura della sentenza si ricava, inoltre, un esplicito riconoscimento del c.d. “danno esistenziale” e delle sue fonti dottrinarie e giurisprudenziale, laddove si afferma che, nella figura del danno non patrimoniale, debbano ricomprendersi sia il danno morale soggettivo, sia il danno biologico, “*sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*”.

Con il conforto di queste autorevoli sentenze, sia la Corte di Appello di Genova che la Corte di Cassazione, nel trattare il caso Barillà, non potevano che uniformarsi agli oramai consolidati orientamenti sulla questione.

Difatti, con la pronuncia n. 2050/2004, la Suprema Corte svolge una accurata disamina sul danno non patrimoniale, “*tema che presenta, indubbiamente, maggiori difficoltà teoriche e ricostruttive rispetto al danno patrimoniale*”, ricordando gli angusti limiti previsti dall’art. 2059 c.c., che circoscrive il ristoro dei danni non patrimoniali ai soli casi previsti dalla legge, ovvero alla sola ipotesi in cui il danno sia cagionato dal fatto di reato, *ex art. 185 c. 2 c.p.*

Sul punto, la Suprema Corte, in sostanziale accordo con le pronunce del 2003 appena esaminate, dopo aver scisso le figure di danno patrimoniale e non patrimoniale, in ordine a quest’ultima ha dapprima evidenziato “*l’evidente iniquità della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alle*

ipotesi di reato”, per poi puntualizzare che questo aspetto ha avuto l’effetto di indurre *“dottrina e giurisprudenza a costruire, in un primo tempo, ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali anche in casi nei quali la lesione patrimoniale”* era assai poco evidente o comunque poteva mancare.

La Corte sostiene la non coincidenza del danno esistenziale con il danno morale soggettivo che, invece, attiene a *“tutte le conseguenze dell’illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria”* e, nel richiamare l’evoluzione giurisprudenziale recente e le sentenze della stessa Corte di Cassazione del 2003, precisa come quegli orientamenti sembrano *“propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale”*, e ritengano inutile ricavare *“specifiche figure di danno etichettandole in vario modo”*.

La Suprema Corte ricorda che, mentre la dottrina si divide sulla natura, sui presupposti e sul fondamento del danno esistenziale, figura giuridica condivisa dalle c.d. scuole triestine e torinesi ma non riconosciuta dalla c.d. scuola pisana, la giurisprudenza, al contrario, è sempre più orientata nel ritenere ammissibile il risarcimento (ovvero la *“riparazione”*, secondo la stessa Corte), del danno esistenziale. Il Giudice di legittimità opera del distinguo tra i vari tipi di danno, rimarcando la differenza tra il danno esistenziale ed il danno biologico, posto che il primo *“non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione della salute della persona”*, differenziando questo tipo di danno anche da quello morale soggettivo che *“si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso”* quindi *“un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica”*.

In sostanza, secondo la Corte, il danno esistenziale sarebbe individuabile negli *“sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali*

provocate da fatto illecito”, quindi in *“cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi”* delle stesse.

Dalle autorevoli pronunce esaminate e dalle valutazioni delle Corti emerge, ancora una volta, l’inerzia del legislatore, in contrasto con la sensibilità ed attenzione dimostrate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nel loro consueto ruolo di “supplenti” alle mancanze dell’ordinamento. Invero, bisogna dare atto delle innovazioni legislative apportate nel tempo al codice 1930, con l’introduzione di ulteriori forme di risarcimento dei danni non patrimoniali, come l’art. 2 l. 13.04.1988 n. 117 sui danni da privazione della libertà personale cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’art. 2 l. 24.03.2001 n. 89, la c.d. legge Pinto, sul mancato rispetto del termine ragionevole della durata del processo o il precetto contenuto nell’art. 89 c. 2 c.p.c., nel caso di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi.

1.2. La c.d. “Strage della casermetta”

Il caso giudiziario che ci accingiamo a trattare riguarda un oscuro fatto di cronaca, che vede coinvolte persone giovanissime ed innocenti e che non è semplicemente un esempio di c.d. “malagiustizia”, di un errore giudiziario generato da superficialità e disattenzioni di investigatori o magistrati, come nel caso che abbiamo appena esaminato, ma è qualcosa di molto più grave: è la storia di una serie incredibile di gravissimi reati in danno di persone innocenti, consumati da uomini al servizio della legge e di uno Stato democratico.

Costoro, per oscure finalità non istituzionali, ma, verosimilmente, per coprire un inconfessabile movente ancora oggi ignoto, si sono serviti di pesanti

elementi indiziari artefatti, ponendo in atto una frode processuale di dimensioni tali che, per le ricadute processuali ed umane sulle persone coinvolte, è destinata a rappresentare un *unicum* nella storia giudiziaria, e non solo, del nostro Paese.

La nostra attenzione sulla vicenda si è concentrata, in particolare, su due vittime di quel drammatico evento.

Il primo in ordine di tempo ad avere avuto giustizia è Giuseppe Gulotta, condannato per duplice omicidio, in concorso, che ha ottenuto la revisione processuale del suo caso giudiziario e la cui assoluzione, con la formula più ampia, ha contribuito ad aprire la strada ai processi di revisione ed alle assoluzioni per tutti gli altri condannati per la stessa vicenda.

E' notizia di pochi mesi orsono, la revoca della sentenza di condanna di un altro sfortunato protagonista di questa triste vicenda, Giovanni Mandalà, che è stato riconosciuto completamente estraneo ai fatti, con un'assoluzione giunta, purtroppo, *post mortem*.

La Corte di Appello di Catania, nelle motivazioni della sentenza, ha evidenziato anomalie, sia investigative che procedurali, di una gravità tale da rendere, se mai possibile, la vicenda ancora più spaventosa e sui cui aspetti varrà la pena soffermarci in apposito paragrafo.

L'odissea giudiziaria di Giuseppe Gulotta ha inizio a seguito di un gravissimo episodio criminale che ha come teatro la Sicilia occidentale degli anni '70, in una zona ad alta densità mafiosa. Gli atti ufficiali di indagine, consacrati in sentenze definitive di condanna a pesanti pene detentive per tutti gli imputati, consegnano alla storia giudiziaria una verità processuale ricostruita in ossequio alle risultanze investigative e dibattimentali che, in un primo momento, prendono in considerazione una improbabile pista legata al terrorismo politico, per poi

orientarsi definitivamente verso l'ipotesi di un eccidio compiuto ad opera di presunti "balordi" di paese.

Secondo la ricostruzione ufficiale, nella notte tra il 26 e 27 gennaio 1976, ad Alcamo Marina, località balneare del trapanese, un commando di assassini, approfittando del forte temporale che imperversa sulla zona, si introduce all'interno di una casermetta, sede di posto fisso dei Carabinieri, dopo avere violato le serrature del cancello del cortile antistante e del portoncino d'ingresso, anche con l'utilizzo di una fiamma ossidrica.

In quel momento, all'interno del piccolo avamposto dello Stato, si trovano l'app. Salvatore Falcetta di 35 anni ed il c.re Carmine Apuzzo di 19, che vengono sorpresi nel sonno ed uccisi a colpi di pistola cal. 7.65, che risulterà essere l'unica arma utilizzata nell'eccidio.

I locali sono messi a soqquadro e sono trafugate sia le dotazioni personali delle vittime, come uniformi, tessere di riconoscimento, pistole d'ordinanza, sia le dotazioni di reparto, come moschetti e documentazione di servizio. Il mattino seguente, intorno alle ore 8, viene fatta la macabra scoperta e nell'arco della mattinata gli organi di stampa ricevono la rivendicazione della strage, ad opera di uno sconosciuto gruppo terroristico di cui, peraltro, non si avranno più notizie.

La rivendicazione, particolarmente circostanziata, induce gli stessi carabinieri a privilegiare la pista del terrorismo politico, per seguire la quale sono inviati ad Alcamo, nello stesso giorno, alcuni sottufficiali in servizio presso il Nucleo Anticrimine di Napoli, con specifiche competenze nel settore. Le attività di indagine, in un primo momento, non conducono a risultati di interesse investigativo, fino alla notte del 12 febbraio, quando, intorno alle ore 2.30, l'equipaggio di un'autoradio dei carabinieri blocca, dopo un breve inseguimento,

un'autovettura sospetta, risultata poi rubata, condotta da un ventunenne di Alcamo, tale Giuseppe Vesco, unico occupante del mezzo, affetto da problemi psicologici e privo di una mano a causa di un incidente.

A seguito dell'immediata perquisizione personale e dell'autovettura, i militari rinvennero alcune armi tra cui, si accerterà l'indomani, quella utilizzata nell'uccisione dei due sventurati carabinieri. Arrestato in flagranza di reato e condotto nei locali della Compagnia CC di Alcamo, nelle ore successive il Vesco, sottoposto ad interrogatorio, alterna ammissioni di responsabilità a smentite, fino a quando, incalzato dagli investigatori, ammette la sua partecipazione all'eccidio, indicando loro il nascondiglio del materiale trafugato dal presidio militare e chiamando in correità alcuni giovani di Alcamo, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, minorenni, Giuseppe Gulotta, maggiorenne da poco ed un adulto di Partinico, il trentacinquenne Giovanni Mandalà.

Dopo essere stati prelevati dalle loro abitazioni ed interrogati, i presunti complici del Vesco rendono piena confessione in ordine ai reati contestati, ad eccezione del Mandalà, che respinge ogni addebito, rifiutandosi anche di sottoscrivere il verbale di interrogatorio.

La sera stessa, in sede di convalida dell'arresto e dei fermi di p.g. innanzi al Pubblico Ministero di Trapani, gli indiziati ritrattano le loro confessioni, denunciando corralmente di essere stati oggetto di torture e gravissime minacce da parte dei carabinieri, al fine di ottenere le confessioni sui reati mai commessi.

Nonostante la presenza di alcuni segni sul corpo degli indiziati, oggetto di referto medico e compatibili con quanto denunciato, i magistrati, nel prenderne atto, li ritengono comunque lievi e sproporzionati rispetto alle loro gravissime ammissioni di colpevolezza, e procedono alla convalida dei provvedimenti,

disponendo la loro custodia cautelare in carcere¹⁷¹.

I principali elementi indizianti a carico del Vesco, il primo in ordine cronologico ad essere individuato, sono costituiti dal possesso dell'arma del delitto, dalle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie nonché dalle sue indicazioni sul nascondiglio del materiale trafugato dal posto fisso.

Anche le dichiarazioni di analogo tenore, rese dagli altri presunti complici, sia pure a tratti discordanti, sono reciproche chiamate in correità che contribuiscono a delineare i ruoli e le responsabilità individuali nell'azione omicidiaria.

Al Mandalà, l'adulto del gruppo, viene addebitato l'utilizzo della fiamma ossidrica per neutralizzare la serratura del portoncino di ingresso del presidio ed agevolare i complici nell'accesso ai locali. Inoltre, a seguito di perquisizione nel suo domicilio, viene sequestrato un abito completo di sua proprietà recante alcune macchie, che successivi esami di laboratorio accerteranno essere di origine ematica, compatibili con il gruppo sanguigno, peraltro rarissimo, di uno dei carabinieri uccisi¹⁷².

Il rinvio a giudizio di tutti gli indiziati, ad eccezione del Vesco, nelle more deceduto per un suicidio dalle modalità sospette nell'infermeria del carcere, avvenuto dopo avere annunciato di voler fare importanti rivelazioni ai magistrati, conduce ad una lunga serie di processi dagli esiti alterni, fino alle pronunce definitive della cassazione che concluderà per la colpevolezza degli imputati. Invero, alcuni aspetti controversi delle indagini e delle responsabilità, come il

¹⁷¹ Verbale di interrogatorio di Giuseppe Gulotta, per la convalida del fermo di p.g., reso dinanzi al Pubblico Ministero il 13.02.1976 alle ore 21.15, Carceri Giudiziarie di Trapani, www.progettoinnocenti.it.

¹⁷² Perizia ematologica forense dei consulenti del G.I., Prof. Giaccone e Dr. Fallucca, del 22.06.1976, www.progettoinnocenti.it.

tema delle asserite violenze denunciate, della veridicità della confessione del Vesco e della possibile frode processuale sulla giacca del Mandalà, sono oggetto di specifici approfondimenti da parte dei magistrati, e saranno riproposti nei vari processi di merito ed in sede di cassazione, ma non saranno ritenuti idonei a superare le argomentazioni a difesa degli investigatori e della correttezza delle indagini da loro condotte.

Per meglio inquadrare i fatti, sarà utile accennare ad alcune dichiarazioni contenute nel verbale di fermo del Gulotta¹⁷³, reo confesso dell'esecuzione materiale dell'eccidio, che risultano da subito incoerenti con le risultanze balistiche ed autoptiche dei consulenti del Giudice Istruttore, laddove il presunto omicida afferma di aver esplosi i colpi fatali rimanendo posizionato sulla soglia di una delle due camerette occupate dalle vittime, posto che i due locali erano attigui, permettendo ad un singolo sparatore di tenere sotto tiro entrambi i militari.

La relazione dei consulenti, al contrario, rileva sui corpi delle vittime i segni di colpi esplosi a distanza ravvicinata, a c.d. bruciapelo, particolare questo che, confrontato con gli acquisiti dati di generica, presuppone quantomeno un "avvicinamento" in fase di sparo, conclusioni in contrasto con la versione del Gulotta. In particolare, sempre secondo le sue dichiarazioni verbalizzate, a cadere per primo sotto gli spari sarebbe stato l'app. Falcetta, svegliatosi di soprassalto e caduto in avanti dopo i colpi ricevuti. In realtà, come risulta dai rilievi sulla scena del crimine, la vittima è stata rinvenuta riversa tra la brandina e la parete, posizione compatibile con una caduta all'indietro.

¹⁷³ Dichiarazioni rese da Giuseppe Gulotta ai Carabinieri del Comando di Compagnia di Alcamo, nel sommario interrogatorio di indiziato di reato, in data 13.02.1976 alle ore 11.40, www.progettoinnocenti.it.

Altra, inverosimile affermazione riguarda la posizione del c.re Apuzzo, attinto da due colpi esplosi al volto ed “a contatto”, che, “*nonostante il rumore dei colpi da me esplosi, il medesimo non si era svegliato*”, come afferma il Gulotta. In effetti il c.re Apuzzo sarà ritrovato disteso sul letto, coperto fino al torace e perfettamente composto, come se fosse stato colpito per primo o narcotizzato prima di essere ucciso, ipotesi forse più credibili di quella accettata dagli investigatori e trascritta nel verbale.

Dal verbale in commento, l’unico di cui abbiamo riportato solo alcune delle numerose contraddizioni, considerato tra gli elementi decisivi per le condanne e costante oggetto di confronto nei vari processi, si ricavano conclusioni dubbie anche sul movente della brutale azione, che sarebbe stata la conseguenza di un progettato furto finito male per la presenza, peraltro messa in conto dal gruppo, dei carabinieri accasermati. Anche le modalità, rischiosissime, dell’azione, per la prevedibile risposta armata dei militari, non hanno basi logiche laddove un attacco in fase di uscita o di ingresso nella caserma si sarebbe rivelato decisamente meno rischioso per il commando.

Infine, nonostante il ruolo centrale e gravissimo di esecutore materiale del Gulotta, che egli stesso aveva dichiarato a verbale e poi sconfessato dinanzi al magistrato, inspiegabilmente non risulta essere stata effettuata la prova del c.d. “guanto di paraffina”, accertamento essenziale, i cui risultati avrebbero confermato o smentito il recente uso di un’arma da fuoco da parte dell’indiziato e le conseguenti responsabilità penali.

IL PERCORSO PROCESSUALE

I giudici del processo di primo grado, con sentenza del 10.2.1981, si soffermano, in particolare, sulle contraddittorie dichiarazioni del Gulotta, ed in generale sulla precarietà e non sufficienza, ai fini di una condanna, degli elementi indiziari raccolti.

Essi ritengono il solo Mandalà colpevole dei reati ascritti e lo condannano all'ergastolo, anche per la prova decisiva rappresentata dalle tracce ematiche rinvenute sulla sua giacca, ma assolvono, invece, gli altri imputati, sebbene con la formula dubitativa.

Il risultato assolutorio riportato in primo grado, è ribaltato in appello dove, con ricorso presentato dagli imputati, la Corte conferma la tenuta delle ipotesi accusatorie iniziali, ed il 23.06.1982 li condanna a pesanti pene detentive.

La Corte di Cassazione, successivamente adita, nel confermare la condanna del Mandalà, al contrario, nel caso degli altri imputati, in data 22.12.1984 si pronuncia censurando significativamente le motivazioni della sentenza di condanna in appello, bollandola con i sigilli dell'illogicità, e rinviando ad altro Giudice per un nuovo giudizio.

Nello specifico, le censure riguardano l'aver disatteso, quella Corte, le conclusioni delle perizie ed il non aver adeguatamente considerato le istanze della difesa, ovvero le asserite violenze da parte degli investigatori, la mancanza di un serio movente e la denunciata frode processuale in danno del Mandalà, in relazione alle irrituali modalità di acquisizione degli elementi di prova sulla sua giacca.

La Corte di Appello di Palermo, investita del rinvio, fornisce argomentazioni diverse che superano, sia pure parzialmente, il giudizio della

Suprema Corte, nuovamente investita della questione. Il Giudice di legittimità, nel confermare *in toto* l'impianto accusatorio e le argomentazioni del Giudice del merito, ne censura unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche al Gulotta, rinviando ad altro Giudice un nuovo esame nel merito.

In data 2.06.1988, la Corte di Appello di Caltanissetta si pronuncia, riconoscendo al Gulotta le attenuanti generiche e commutando la pena dell'ergastolo con quella della reclusione a trenta anni.

La Suprema Corte, su ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza, e rinvia l'esame, sempre sul punto delle attenuanti generiche, alla Corte di Appello di Catania che, il 29.11.1989, le disconosce emettendo sentenza di condanna all'ergastolo, divenuta definitiva in data 19.09.1990, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato.

LA “PROVA NUOVA”

Un decisivo contributo alla verità, clamorosa, sull'oscura vicenda, arriva dalle spontanee rivelazioni di un ex-brigadiere dell'Arma, Renato Olino, all'epoca dei fatti componente di quella squadra inviata dal Nucleo Anticrimine di Napoli per le prime indagini, quando la pista del terrorismo politico era la più attendibile.

L'ex-sottufficiale, congedatosi a domanda alcuni mesi dopo i fatti, in quanto deluso ed amareggiato dalla condotta criminosa dei colleghi e dall'istituzione militare, sentito dai magistrati di Trapani, rivela uno scenario completamente diverso che, nel corso degli anni, aveva cercato di far emergere, rivolgendosi dapprima ad alcuni suoi ex-superiori, successivamente a magistrati e ad organi di stampa.

Le indagini, inizialmente condotte dalla sua squadra di concerto con l'Arma territoriale, avrebbero subito pesanti interferenze a seguito dell'arresto del Vesco che, incappucciato e condotto in una caserma periferica, sarebbe stato costretto con la forza ad ingerire acqua e sale e torturato con scariche elettriche ai genitali, per indurlo a confessare l'eccidio e chiamare in causa gli ignari conoscenti.

Le torture sarebbero state opera di alcuni sottufficiali e del loro diretto superiore, Ten. Col. Giuseppe Russo, all'epoca figura investigativa di rilievo, in seguito caduto in un'imboscata per mano mafiosa, comandante del Nucleo Investigativo di Palermo che, senza alcuna competenza territoriale ed esautorando di fatto gli investigatori locali, avrebbe condotto indagini viziate da pesanti illeciti procedurali.

Russo ed i suoi collaboratori avrebbero commesso una serie di gravissimi reati con il preciso intento di depistare le indagini sull'omicidio dei loro colleghi, reati che vanno dal sequestro di persona alle lesioni aggravate ed alla frode processuale, per aver attestato falsamente l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei fermati.

I presunti complici del Vesco nell'eccidio, sarebbero stati sottoposti a loro volta a brutali interrogatori, non assistiti, e minacciati di morte, anche con finte esecuzioni con pistole scariche puntate alla testa.

A seguito di quei trattamenti avrebbero sottoscritto verbali non concordati ma preconfezionati dagli stessi investigatori, in interrogatori assistiti solo formalmente dai legali, con modalità che i processi di revisione non mancheranno di sottolineare.

Le gravissime affermazioni del teste Olinò che, nell'occorso, avrebbe assistito ad una parte significativa delle torture, protestando inutilmente con l'ufficiale, sono risultate ben argomentate e dimostrabili, trovando ampio riscontro dalla successiva audizione di alcuni qualificati protagonisti, a vario titolo, dei fatti denunciati, nonché dal contenuto inequivoco di alcune intercettazioni telefoniche, disposte sulle utenze degli ex-sottufficiali indagati e dei loro familiari.

IL PROCESSO DI REVISIONE DI GIUSEPPE GULOTTA

A seguito delle rivelazioni di Renato Olinò, il Gulotta presenta richiesta di revisione del processo alla competente Corte di Appello di Messina che, con ordinanza del 5.12.2008, pronuncia declaratoria di inammissibilità, motivandola con il fatto che, le nuove prove allegate alla richiesta, riguardavano le asserite violenze esercitate dai carabinieri e risultavano *“già elaborate dagli imputati nell'immediatezza dei fatti e non considerate incisive”* dal Giudice della cognizione.

Nelle motivazioni dell'ordinanza si rileva, cosa piuttosto singolare, che le dichiarazioni del teste Olinò *“oltre a dover superare il vaglio di attendibilità e credibilità, hanno necessità di ulteriori riscontri”* ed, inoltre, secondo la Corte territoriale, *“è necessario che le relative responsabilità vengano accertate giudizialmente in modo definitivo e solo successivamente potrà essere valutata l'incidenza delle torture, ove sussistenti, sulla posizione di Gulotta”*.

Avverso l'ordinanza, i legali del Gulotta presentano ricorso alla Corte di Cassazione, che censura puntualmente le motivazioni del Giudice territoriale, spintosi fino ad anticipare un giudizio finale non consentito in quella fase,

dovendosi, invece, limitare ad un esame di idoneità “*ictu oculi*” delle prospettate nuove prove a superare la prova di resistenza del giudicato¹⁷⁴.

Dopo questo, ulteriore, passaggio alla Corte di Cassazione, la richiesta approda finalmente alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, con ordinanza del 29.10.2009, dichiara ammissibile l’istanza di revisione, aprendo il processo nel merito che si concluderà il 13.02.2012, con l’assoluzione del Gulotta con la formula più ampia per non aver commesso il fatto.

Come ulteriore strascico giudiziario di una storia infinita e di incredibile ingiustizia, avverso la sentenza di assoluzione del Gulotta l’Avvocatura dello Stato propone ricorso per cassazione, per conto dei Ministeri dell’Interno e della Difesa.

La Suprema Corte lo dichiara inammissibile, motivando, tra l’altro, che “*Quelle che eufemisticamente possono essere definite anomalie investigative hanno una forza destrutturante l’intero quadro probatorio di tale portata da far sì che niente delle prove già acquisite nel precedente dibattimento possa rimanere indenne*”¹⁷⁵.

SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI GIUSEPPE GULOTTA: MOTIVAZIONI

Le motivazioni della sentenza, necessariamente articolate data la complessità del caso, si presentano interessanti per ricostruire il ragionamento seguito dai giudici di Reggio Calabria, che varrà la pena richiamare nei passaggi più significativi.

¹⁷⁴ Cass. pen, sez. I, sent. n. 1929, 09.6.2009, www.progettoinnocenti.it.

¹⁷⁵ Cass. pen., sez. I, sent. n. 800, 17.06.2014, www.progettoinnocenti.it.

In merito al *novum* probatorio, costituito principalmente dalle dichiarazioni del teste chiave Olinò, ed alla sua attendibilità, la Corte significativamente afferma che *“L’elemento di novità della prova, peraltro, si coglie, soprattutto con riferimento alla fonte delle accuse, le quali provengono da un soggetto, per così dire, «intraneo» che aveva fatto parte della squadra investigativa mandata ad Alcamo per indagare sull’efferato delitto, e vanno a saldarsi con le denunce di violenze che, immediatamente dopo le confessioni e non appena i fermati furono messi a disposizione dell’A.G., essi formularono”*¹⁷⁶.

Sul tema delle illegalità commesse dal Ten. Col. Russo e dai suoi subalterni, e sulle conferme delle falsità contenute nel verbale di fermo del Gulotta, risultano particolarmente interessanti le dichiarazioni rese dal teste Olinò alla Corte, che così argomenta: *“In particolare, ha affermato che i vari sottufficiali impegnati negli interrogatori si incontravano di tanto in tanto per cercare di far combaciare le dichiarazioni con i dati di generica acquisiti ed, in particolare, con la dinamica dei fatti e con la scena del crimine, soprattutto con riferimento a colui che risultò l’esecutore materiale degli omicidi, il Gulotta, il quale fu costretto ad ammettere di essersi trovato sull’uscio di una porta e di avere sparato prima in una stanza e, quindi, nell’altra”*¹⁷⁷.

La Corte reggina, sulla base del compendio probatorio relativo alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Vesco, ritiene accertato che *“le dichiarazioni di costui, che hanno indubbiamente orientato gli inquirenti verso i soggetti (tra i quali il Gulotta), successivamente fermati quali complici del primo nella perpetrazione del delitto, non sono state rese spontaneamente, ma sono*

¹⁷⁶ App. Reggio Calabria, ined., Gulotta, 13.02.2012, www.progettoinnocenti.it, p. 30.

¹⁷⁷ App. Reggio Calabria, *op. cit.*, p. 37.

state certamente frutto «anche» della violenza esercitata sul dichiarante all'interno del presidio CC di Sirignano, luogo diverso da quello, la caserma CC di Alcamo, nel quale erano in corso di svolgimento gli atti d'indagine conseguiti al fermo del Vesco”¹⁷⁸.

In un altro passaggio, la Corte evidenzia le falsità in atti ed il sequestro di persona del Vesco, affermando che *“Ne consegue che il Vesco, prima che si formalizzasse il suo interrogatorio assistito (che avverrà solo alle ore 3.00 del 13 febbraio (cfr. pag. 28 della sentenza di I grado), rimase per circa un giorno «a disposizione» dei militari, tra i quali certamente i componenti della squadra composta dal capitano Russo (che, si ricorda, non apparirà ufficialmente negli atti di indagine, ma si terrà per così dire «dietro le quinte»), spostatosi da Palermo ad Alcamo per dare un contributo alle indagini”¹⁷⁹.*

La Corte di Appello di Reggio Calabria, comparando le risultanze dei processi di merito con il *novum* probatorio, per la necessaria verifica della prova di resistenza del giudicato, non manca di evidenziare le incongruenze nelle dichiarazioni riportate il 13.02.1976 nel verbale di fermo del Gulotta, atto di p.g. da sempre oggetto di discussione, rivelatosi determinante ai fini delle condanne e su cui ci eravamo già soffermati, condividendo le palesi contraddizioni che vi sono contenute.

Invero, sono i dubbi a suo tempo espressi anche dal Giudice di primo grado, che aveva assolto il Gulotta e gli altri imputati, ancorché con formula dubitativa, e che la Corte reggina ritiene di fare propri ricordando quanto affermato, nella sostanza, da quel Giudice ovvero *“la corte ha ritenuto*

¹⁷⁸ App. Reggio Calabria, *op. cit.*, p. 32.

¹⁷⁹ App. Reggio Calabria, *op. cit.*, p. 56.

«incongruente la confessione di costui in ordine al ruolo avuto nel delitto», quale esecutore materiale degli omicidi e alla dinamica dell'esplosione dei colpi» e “La corte rilevava inoltre la inverosimiglianza della scelta del Gulotta totalmente inesperto, quale esecutore materiale dell'omicidio”.

Sul tema delle torture, uno dei nodi centrali, la Corte precisa che *“non può sottacersi come l'utilizzo di mezzi di coercizione nell'acquisizione di una confessione stragiudiziale (peraltro ritrattata), sotto forma di violenze tradottesi in torture, lesioni, intimidazioni e forti condizionamenti del dichiarante, costituisse metodo certamente inammissibile anche sotto il vecchio sistema processuale”*¹⁸⁰.

In conclusione, secondo la Corte di Appello di Reggio Calabria, il “nuovo” compendio probatorio è idoneo a travolgere la forza di resistenza del giudicato, ovvero *“La prova acquisita in sede di revisione sul tema specifico dell'attendibilità della chiamata in correità e della spontaneità della confessione ritrattata, quindi, ha vinto la resistenza della vecchia dimostrando l'esistenza di alcune circostanze che su detta attendibilità e spontaneità vanno ad incidere profondamente.*

Tra queste, certamente si collocano il trasporto in Sirignano e le violenze del tipo descritto; il fermo del Gulotta, da anticiparsi alla tarda serata del 12 febbraio 1976; l'allontanamento, indotto dalle rassicurazioni dell'organo d'indagine, del legale di fiducia di questi, proprio mentre il suo assistito si trovava già all'interno della caserma di Alcamo, accusato del grave crimine; la nomina di un difensore d'ufficio per lo svolgimento dell'interrogatorio, dopo

¹⁸⁰ App. Reggio Calabria, *op. cit.*, p. 115.

appena qualche ora dall'allontanamento di quello investito della difesa dai familiari del fermato"¹⁸¹.

IL PROCESSO DI REVISIONE DI GIOVANNI MANDALÀ

La vicenda giudiziaria di Giovanni Mandalà si conclude definitivamente il 17.02.2014, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catania¹⁸², che riconosce la sua completa innocenza, purtroppo *post mortem*, al termine del processo di revisione richiesto dalla moglie e dai figli.

Il percorso del processo di revisione per il Mandalà si presenta, in un certo senso, facilitato dalle precedenti, clamorose sentenze, che demoliscono il castello accusatorio comune a tutti i coimputati.

Una prima conferma dell'indebolimento del quadro indiziario ci arriva da un passaggio argomentativo dove la Corte evidenzia che il processo in questione riguarda i casi di revisione previsti dall'art. 630 lett. a) c.p.p., *“in quanto la sentenza di condanna oggetto di revisione si pone in termini di inconciliabilità assoluta con le altre due sentenze di revisione, emesse dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e dalla sezione minori della Corte di Appello di Catania, le quali hanno accertato la totale inattendibilità delle chiamate in correità effettuate dal Vesco*"¹⁸³.

Il processo riguarda anche la “prova nuova” sopravvenuta ed i casi di revisione di cui all'art. 630 c. 1 lett. c), costituita dalle deposizioni del teste Olino nonché dei testi escussi nel processo innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

¹⁸¹ App. Reggio Calabria, *op. cit.*, p. 120.

¹⁸² App. Catania, sent. n. 396, Mandalà, 17.02.2014, www.progettoinnocenti.it.

¹⁸³ App. Catania, *op. cit.*, p. 16.

In un altro rilevante passaggio della sentenza si preannuncia l'assoluzione del Mandalà, ovvero *“Alla luce delle suddette prove sopravvenute, nonché dell’acquisizione delle sentenze di revisione già emesse nei confronti dei presunti complici, la sentenza di condanna oggetto del presente procedimento deve essere revocata, in quanto il quadro indiziario già vagliato a carico del Mandalà e posto a sostegno della dichiarazione della sua colpevolezza risulta totalmente crollato”*¹⁸⁴.

Inoltre, *“l’assunzione di prove in tale contesto criminale, in uno Stato di diritto che comunque salvaguardava i diritti fondamentali dell’individuo, non poteva che comportare l’invalidazione delle dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a tali trattamenti”* e *“Rileva l’odierno collegio che la sanzione dell’inutilizzabilità risulta desumibile anche dal complesso delle norme del codice allora vigente relative alla legittima formazione della prova, strumentale all’accertamento dei reati, ed ovviamente incompatibile con una genesi probatoria fondata sulla commissione di delitti”*¹⁸⁵.

Per giungere all’epilogo assolutorio ed alleggerita definitivamente la posizione del Mandalà per le chiamate in correità dei presunti complici, la Corte svolge una accurata disamina sul tema delle tracce ematiche, elemento indiziario che differenzia la posizione giudiziaria del Mandalà da quelle dei coimputati, e che deve essere oggetto di confronto tra il *novum* ed il giudicato, per saggiare la resistenza di quest’ultimo e rimuovere definitivamente il giudicato.

Un’ulteriore conferma del progressivo ridimensionamento del quadro indiziario a carico del Mandalà, si ricava da un punto della sentenza, che affronta

¹⁸⁴ App. Catania, *op. cit.*, p. 16-17.

¹⁸⁵ App. Catania, *op. cit.*, p. 19-20.

il tema specifico delle tracce ematiche repertate sulla giacca, ovvero *“A tale riguardo ritiene il collegio che tale indizio, per le argomentazioni di seguito esposte, sia del tutto inidoneo, da solo, a supportare una pronuncia di condanna nei confronti del Mandalà, sia con riferimento alla possibile provenienza del sangue da persona avente lo stesso gruppo sanguigno di quello relativo alle tracce ematiche rinvenute sulla giacca, ma diverso dal povero carabiniere ucciso, sia con riguardo agli accertamenti tecnici trasfusi dalla difesa nel presente procedimento non contestati dalla Pubblica Accusa, e ritenuti particolarmente attendibili sia con riguardo alla possibile erroneità dell’accertamento eseguito dai periti, sia con riferimento alla frode processuale, tecnicamente ritenuta possibile, contrariamente a quanto sostenuto dai periti del procedimento che aveva portato alla condanna del Mandalà”*¹⁸⁶.

E’ un elemento, quello delle tracce ematiche, ritenuto decisivo dalle Corti di Appello di Trapani e Palermo, che nelle sentenze non hanno mai ammesso la possibilità che potesse essere stata oggetto di una frode processuale, “e cioè il doloso imbrattamento della giacca del Mandalà con il sangue dell’Apuzzo”, sostenuto invece dal giudice del processo di revisione.

Sul punto della possibile frode processuale, e per maggior completezza, la Corte afferma che *“Rimane quindi in piedi l’ipotesi della frode processuale, sempre però che si dimostri che gli organi di polizia giudiziaria fossero in possesso di campioni del sangue riconducibili ai poveri Carabinieri uccisi nel feroce agguato del 27 gennaio 1976”* anche se, come precisa la Corte, tale prova non sarebbe necessaria *“in un contesto di forte inquinamento probatorio che ha*

¹⁸⁶ App. Catania, *op. cit.*, p. 21.

caratterizzato certamente le indagini a carico del Mandalà e degli altri presunti complici”¹⁸⁷.

Rileva la Corte, facendo riferimento ad un verbale allegato agli atti e mai emerso nei precedenti processi, che *“Risulta quindi documentalmente provato che i carabinieri incaricati delle indagini erano in possesso, già alla data del 6 febbraio 1976, di campioni di sangue dei colleghi assassinati, e quindi erano nelle condizioni di poter utilizzare parte della stessa campionatura per imbrattare, con una banale soluzione fisiologica, la giacca poi sequestrata al Mandalà”*¹⁸⁸.

Non possiamo che condividere il ragionamento della Corte catanese, che ritiene possibile che il Mandalà, già adulto e più consapevole, che aveva resistito alle torture e non aveva mai confessato né sottoscritto alcun verbale, fosse stato praticamente “incastrato” con una prova come quella ematica, per assicurarlo senza scampo alla giustizia.

Risulta in atti che la giacca, dopo il sequestro, fu portata dapprima nella caserma CC di Partinico poi, non sigillata, in quella di Alcamo, dove fu esaminata dagli investigatori che, addirittura, eseguirono una prova preliminare con uno specifico reagente. Il tutto *“in assenza di qualsiasi incarico peritale”*¹⁸⁹, ufficialmente rivolta ad accertare l’origine ematica, al contrario, molto verosimilmente, *«può spiegarsi da un lato con l’effettuazione di una prova della “bontà” del metodo di inquinamento utilizzato, dall’altro con la necessità di rendere ancora più credibile l’artefatta costituzione di una prova inesistente»*¹⁹⁰.

¹⁸⁷ App. Catania, *op. cit.*, p. 24.

¹⁸⁸ App. Catania, *op. cit.*, p. 24.

¹⁸⁹ App. Catania, *op. cit.*, p. 26.

¹⁹⁰ App. Catania, *op. cit.*, p. 27.

Per concludere, i giudici della revisione rilevano la stranezza che, l'unico abito estivo dei quattro sequestrati al Mandalà, risulti macchiato del sangue di una delle vittime.

Questi giudici ritengono improbabile che il Mandalà, per compiere la pianificata azione delittuosa, si sia vestito con una giacca estiva elegante "Principe di Galles", in pieno inverno, ed in una fredda e piovosa nottata.

Si tratta di una delle tante stranezze mai rilevate da alcuno dei distratti protagonisti che, a vario titolo, si sono occupati del destino di Giovanni Mandalà nei numerosi processi in cui è stato sempre riconosciuto colpevole.

A seguito delle pronunce assolutorie, tutti i protagonisti di questa spaventosa vicenda o, purtroppo, come in questo caso, i loro eredi, hanno promosso azione per la riparazione del danno da errore giudiziario di cui all'art. 643 ss c.p.p. che, dati i tempi biblici della giustizia e gli importi considerevoli per i danni comunque incalcolabili, prevediamo non siano brevi, anche se ce lo auguriamo di cuore.

2. Responsabilità dei magistrati

Il Carrara sosteneva che *"il rito penale è la salvaguardia dei galantuomini poiché intuito degli ordinamenti processuali è di frenare la violenza dei magistrati"*¹⁹¹.

Abbiamo volutamente mutuato l'efficace pensiero dell'illustre giurista e senatore ottocentesco, per sottolineare come la necessità di adeguati meccanismi

¹⁹¹ F. CARRARA, in G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 4.

di regolamentazione e controllo dell'operato della funzione giudiziaria sia questione non recente che rimanda al tema della responsabilità dei magistrati ed alla funzione assolutamente peculiare del loro ruolo.

Una autorevole conferma di questa particolarità ci arriva dalla Costituzione che, con il dettato dell'art. 101 c.1, impone che la giustizia sia amministrata "in nome del popolo", con la previsione, nel successivo comma 2, della soggezione dei giudici "soltanto alla legge", disposizione che conferisce alla magistratura una particolare funzione, con quella diversità di trattamento dalle altre funzioni pubbliche, riaffermata nell'art. 104 c. 1, che prevede l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere.

Il legislatore costituente, con il consueto equilibrio e lungimiranza che lo contraddistingue e nell'ottica di un bilanciamento dei poteri dello Stato, ha previsto un sistema di garanzie costituzionali a tutela dell'operato dei magistrati, che devono amministrare la giustizia senza dannose ed indebite ingerenze da parte di alcuno.

Si tratta di previsioni costituzionali che, lungi dal costituire meri privilegi e poteri incontrollati, sono strumentali a garantire il sostegno per un efficace andamento della complessa attività giudiziaria, e funzionali alla peculiarità del ruolo, nell'interesse di una giustizia "uguale per tutti".

Alle garanzie a tutela della funzione giudiziaria, il legislatore costituente e quello ordinario hanno affiancato un sistema di controlli e di sanzioni, con l'intento di controbilanciare l'azione dei magistrati, per evitare, per quanto possibile, abusi e condotte disinvolute e deleterie per la giustizia.

La Costituzione, quindi, impone al magistrato *“il dovere di mantenere un equilibrio riconoscibile tra potere – funzione e obbligo di rendiconto”*¹⁹².

Sono sanzioni legate sia agli aspetti disciplinari, spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno, sia, ovviamente, a quelli penali di competenza della magistratura ordinaria e, da ultimo, agli aspetti civilistici con l’istituto della responsabilità civile dei magistrati, attualmente regolato dalla l. 13.04.1988 n. 117.

Si tratta di un istituto di diverso ambito applicativo rispetto alla riparazione dell’errore giudiziario che abbiamo esaminato, sebbene i due istituti integrino entrambi un vero e proprio diritto soggettivo verso lo Stato¹⁹³.

Nella riparazione, istituto proprio del contenzioso penale, *“il fatto viene in considerazione come oggettivamente ingiusto, cioè a prescindere dalla imputabilità, per dolo o colpa grave, al magistrato o ad altro soggetto”*¹⁹⁴, come nei casi di falsa perizia o falsità in atti.

Nella responsabilità civile, invece, il danno ingiusto è conseguenza di un atto, provvedimento o comportamento realizzato dal magistrato con dolo o colpa grave, responsabilità che rientra nella natura risarcitoria in senso stretto.

Per introdurre la delicata e discussa questione della responsabilità civile dei magistrati, attinente al tema della nostra trattazione, sarà, pertanto, utile ripercorrere le principali fasi dell’evoluzione dell’istituto, dal Codice di procedura civile del 1865 fino all’odierno impianto della l. 13.04.1988 n. 117 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e

¹⁹² A. APOSTOLI, *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 77.

¹⁹³ L. SCOTTI, *La responsabilità civile dei magistrati*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 84.

¹⁹⁴ L. SCOTTI, *op. cit.*, p. 84.

responsabilità civile dei magistrati”, a cui si è giunti dopo un percorso non facile che, peraltro, registra ulteriori tentativi e proposte di riforma.

Il Codice di procedura civile del 1865¹⁹⁵, al Libro III, Titolo II “Dell’azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del ministero pubblico” dedicava gli artt. 783 e segg., alla responsabilità del magistrato, che risultava circoscritta a casi limitati, ovvero al dolo, alla frode, alla concussione ed al diniego di giustizia.

L’art. 783 c. 1 c.p.c. prevedeva che gli organi giudiziari fossero civilmente responsabili “*Quando nell’esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode o concussione*”, all’art. 783 c. 2 c.p.c. “*Quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato d’essere decisi*” ed all’art. 783 c. 3 c.p.c. “*Negli altri casi dichiarati dalla legge*”.

La chiara previsione contenuta nell’art. 783 c. 3 c.p.c., benché diretta al legislatore invitandolo ad individuare altre cause di responsabilità, non era stata recepita, pertanto la responsabilità civile dei magistrati continuava ad essere limitata alle ipotesi di dolo, frode, concussione e denegata giustizia.

Una prima garanzia procedurale per il magistrato era rappresentata dall’art. 784, ovvero nell’ipotesi di denegata giustizia, azione subordinata alla presentazione di due istanze a distanza di cinque o dieci giorni, a seconda dell’autorità giudiziaria destinataria dell’azione.

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 786 c.p.c., costituiva un’ulteriore garanzia per il giudice, laddove stabiliva che “*L’azione civile contro*

¹⁹⁵ Codice di procedura civile del Regno d’Italia, *Stamperia Reale*, in esercizio di A. Molina e Socj, Milano, 1865, in *Biblioteca Centrale Giuridica*, www.giustizia.it.

le autorità giudiziarie o gli ufficiali del ministero pubblico deve essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne”, con la previsione di una serie di passaggi procedurali.

Per evitare la proposizione di istanze pretestuose ed infondate, gli artt. 787 e 792 c.p.c. prevedevano un regime sanzionatorio a carico delle parti ricorrenti, rispettivamente sia nel caso di rigetto del ricorso con cui la parte chiedeva l'autorizzazione ad agire, sia nel caso di rigetto della domanda risarcitoria.

Nel successivo Codice di procedura civile del 1940¹⁹⁶, gli articoli relativi alla responsabilità dei magistrati sono ridotti al numero di tre, ovvero gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. che nella sostanza ricalcano le ipotesi del Codice del 1865, mentre permangono le differenze di trattamento tra la responsabilità dei magistrati e quella prevista in genere per gli altri impiegati civili dello Stato, laddove la responsabilità di questi ultimi continua ad essere estesa alla colpa grave.

Con l'entrata in vigore della Costituzione e con il dettato dell'art. 28 Cost., secondo cui *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”*, sembra che la disparità di trattamento, in tema di responsabilità, tra magistrati e gli altri dipendenti civili dello Stato, sia destinata ad essere eliminata, con l'estensione della colpa grave anche ai magistrati.

Sulla questione sarà chiamata ad esprimersi la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 2/1968¹⁹⁷, dichiara non *“fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla*

¹⁹⁶ Codice di procedura civile, *Regio Decreto*, 28.10.1940, n. 1443, in *G.U.* 28.10.1940.

¹⁹⁷ Corte cost., sent. n. 2, 11.03.1968.

concussione (e all'omissione di atti di ufficio) la responsabilità personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione", sentenza che rappresenta una svolta nel complesso panorama interpretativo dell'art. 28 Cost., e di cui riportiamo alcuni dei passaggi più significativi.

Con la storica sentenza, la Corte ha affermato che, nel più limitato regime di responsabilità dei magistrati, posto dalle norme ordinarie, non sono ravvisabili profili di incostituzionalità, in quanto *“niente impedisce alla giurisprudenza di trarre, da norme o principi contenuti in altre leggi ordinarie, il diritto al risarcimento da parte dello Stato di danni cagionati dal magistrato per colpa grave o lieve o senza colpa”*.

La Consulta afferma, infatti, che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non li pongono, ovviamente, al di sopra dello Stato e delle sue leggi, *“quasi legibus soluta”*: il magistrato deve collocarsi fuori da interessi estranei alla giustizia, ma resta pur sempre funzionario statale come pure la sua funzione, e come, peraltro, contempla l'art. 98 Cost., dove i magistrati sono ricompresi nella categoria dei pubblici impiegati.

L'art. 28 contiene un principio generale che, da un lato, accomuna i magistrati agli altri impiegati civili dello Stato e, dall'altro, con il rinvio della norma alle leggi ordinarie, non esclude una diversa disciplina per categorie o situazioni, in ragione delle diverse funzioni esercitate.

La Corte afferma, inoltre, che la peculiarità della posizione *super partes* del magistrato, suggerisce condizioni e limiti alla sua responsabilità, come del resto affermato nelle legislazioni precedenti, anche se non potrebbero legittimare una negazione totale, in violazione sia del principio contenuto nell'art. 28 Cost. che in confronto con la responsabilità dei pubblici impiegati, di

cui al D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e dell'art. 3 Cost.

E' un ragionamento che la Corte, al punto 2 della sentenza in commento, estende alla responsabilità dello Stato, che *«s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legge ordinaria: dimodoché una legge, che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, dà azione almeno alle vittime dell'attività amministrativa»*.

Sul contemperamento tra la responsabilità dei magistrati e la loro indipendenza, si registra una interessante giurisprudenza della Corte costituzionale, *ex multis* le sentenze n. 60 del 27.03.1969 e n. 128 del 3.05.1974 che affermano, nella sostanza, come il principio dell'indipendenza sia volto a garantire l'imparzialità del giudice, e l'obiettività della sua decisione. L'indipendenza deve renderlo immune da vincoli che possano comportare la soggezione dell'organo giudicante ad altri organi, nell'attività che deve essere *“libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettato da scienza e coscienza”*¹⁹⁸.

A partire dagli anni '80, *«la magistratura, superata definitivamente la posizione di organo subalterno dell'apparato statale, ha rivendicato un diverso ruolo politico-costituzionale»*¹⁹⁹, aprendo la strada ad un acceso dibattito sul tema della responsabilità dei magistrati. La classe politica, che mal tollera *“incursioni”* della magistratura, si è allarmata per l'interesse degli organi giudiziari, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, ed ha cercato

¹⁹⁸ Corte cost., sent. n. 128, 3.05.1974, punto 2 in *Considerato in diritto*.

¹⁹⁹ N. PICARDI, R. VACCARELLA, *La responsabilità civile dello Stato giudice*, Padova, Cedam, 1990, p. 6.

di contrastare questo nuovo ruolo del magistrato con iniziative strumentali al riequilibrio tra i poteri dello Stato, deteriorato a vantaggio di quello giudiziario²⁰⁰. In tale contesto l'estensione della responsabilità per colpa grave anche ai magistrati è apparso agli stessi come un inaccettabile tentativo di condizionamento, stante, dal loro punto di vista, l'inconciliabilità del valore dell'indipendenza del magistrato con la sua responsabilità.

La l. 13.04.1988 n. 117, la c.d. legge Vassalli, è approvata a seguito di *referendum popolare*, “*promosso da un movimento d'opinione che aveva il suo centro ideale in coloro che volevano il giudice risarcisse direttamente e di tasca propria gli errori giudiziari, tutti gli errori giudiziari*”²⁰¹.

In quel contesto sociale e politico, e facendo leva sulla comprensibile emotività e risentimento del cittadino nei confronti del potere giudiziario, alimentato da quella triste vicenda, parte della classe politica ha cercato, senza successo, di introdurre sanzioni risarcitorie “dirette”, tese a rendere l'azione giudiziaria più gravosa ed insidiosa per il magistrato.

Nella vigenza del precedente istituto, poteva aversi responsabilità civile del magistrato solo in caso di dolo, frode o concussione, responsabilità che si estendeva anche allo Stato, per quella immedesimazione organica di cui all'art. 28 Cost. La disciplina vigente è ispirata al principio opposto, ovvero l'illecito civile del magistrato obbliga verso il danneggiato esclusivamente lo Stato che, in caso di condanna, esercita azione di rivalsa nei confronti del magistrato, dipendente pubblico.

²⁰⁰ N. PICARDI, R. VACCARELLA, *op. cit.*, p. 6.

²⁰¹ M. CICALA, *La responsabilità civile del magistrato*, Ipsoa Informatica, 2^a ed., 1989, in *Introduzione*, p. 9.

Nell'art. 2 della legge sono previste tre limitazioni all'insorgere della responsabilità. In primo luogo la natura del danno deve essere tendenzialmente patrimoniale, in quanto il danno non patrimoniale è risarcibile solo in conseguenza di un'ingiusta privazione della libertà personale.

La fattispecie illecita deve essere sostenuta dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, dove per quest'ultima l'art. 2 c. 3 prevede quattro distinte ipotesi: a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di un provvedimento concernente la libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge oppure in mancanza di motivazione. L'art. 2 c. 2 prevede la c.d. "clausola di salvaguardia", ovvero «nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

In presenza di un danno da reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, l'art. 13 della legge prevede l'esperibilità diretta dell'azione nei confronti dello stesso, anche in sede penale, mentre l'azione di "regresso" dello Stato è mantenuta in capo alla Corte dei conti, e segue le ordinarie regole sul pubblico impiego.

Si può ricavare che la violazione di legge commessa dal magistrato non solo deve essere grave ma deve essere ascrivibile a "negligenza inescusabile", "non spiegabile", ovvero senza alcun collegamento con le particolarità della vicenda, che possano rendere l'errore comprensibile, benché ingiustificato,

configurando quel *quid pluris* rispetto alla colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c.

Alla luce di queste valutazioni e con il conforto sia del dettato costituzionale sulla materia che dell'interpretazione conforme e costante della Consulta, riteniamo che le future proposte di riforma non potranno non tenere conto del necessario contemperamento tra la responsabilità del magistrato e la sua indipendenza, principi costituzionalmente previsti e di uguale valore, in un necessario equilibrio che l'attuale "legge Vassalli" sembra aver raggiunto.

CONCLUSIONI

Affrontando il tema della “novità” della prova è risultato come le conoscenze, in campo scientifico e tecnologico, siano pacificamente introdotte ed accettate nel contenzioso penale, a disposizione delle parti pubblica e privata, sia nelle fasi delle indagini preliminari che nel dibattimento ed, infine, nel processo di revisione, rivelandosi spesso decisive nella soluzione di casi anche complessi e risalenti.

Non pare, quindi, dubbio che la possibilità, estesa dalla normativa codicistica anche al difensore, di svolgere autonome indagini *ex art. 327-bis* c.p.p. per acquisire “elementi di prova” a favore del proprio assistito, possa contribuire ad individuare il vero autore del reato, riducendo, in misura maggiore che in passato, il margine di errore, in favore di una verità processuale più aderente alla verità storica.

L’importanza che le indagini scientifiche hanno progressivamente acquisito e la loro utilità sono innegabili, purché, riteniamo, sia correttamente inteso il loro ruolo di necessario supporto alle indagini tradizionali, la cui importanza rimane centrale, e nell’assoluto rispetto sia dei protocolli scientifici per l’acquisizione dei “nuovi” elementi di prova che delle procedure per il loro utilizzo giudiziario, nonché la loro diffusione alla c.d. “opinione pubblica”.

A questo proposito, è emblematico un recente esempio di come l’uso inappropriato degli strumenti scientifici nelle indagini e l’indebita diffusione delle loro risultanze, possa causare gravissimi danni ad una persona che, a suo tempo riconosciuta innocente, si trova, ancora una volta ed a distanza di decenni,

al centro di una vera e propria “gogna mediatica”, di cui non è prevedibile la portata dannosa, aprendo la strada ad un particolare ed inescusabile caso di ingiustizia difficilmente riparabile.

Il riferimento è ad un clamoroso caso di cronaca giudiziaria, risalente al 1975, noto come la c.d. “strage di Via Caravaggio”, all’epoca oggetto di grande attenzione mediatica, che, irrisolto ed archiviato per l’impossibilità di pervenire all’individuazione dei colpevoli, è tornato da alcuni mesi alla ribalta della cronaca giudiziaria per l’individuazione e l’isolamento del *D.N.A.*, risultante su alcuni reperti, custoditi presso l’Ufficio Reperti del Tribunale di Napoli. Gli esami hanno portato alla conclusione che il profilo genetico isolato sia riconducibile all’unico soggetto indiziato all’epoca dei fatti, Domenico Zarrelli, oggi affermato avvocato penalista del Foro di Napoli, sul cui conto erano state eseguite accuratissime indagini sia tradizionali che scientifiche, con gli strumenti già avanzati disponibili all’epoca, analizzando e comparando alcune significative tracce organiche ed una serie di altri elementi di prova reperiti sul luogo del massacro.

Le sentenze di assoluzione con la formula più ampia dimostreranno in seguito, con significative motivazioni che censureranno pesantemente l’operato della polizia giudiziaria e della stessa procura, che le indagini furono deliberatamente svolte a senso unico, indirizzate sull’unico indiziato Zarrelli, tralasciando piste alternative, indicate sia dallo stesso indiziato che da suo fratello Mario, avvocato e suo legale, addirittura accusato di favoreggiamento personale.

Alcuni importanti elementi a favore dell’indiziato furono deliberatamente ignorati e le indagini furono inquinate da una gravissima frode processuale in suo

danno, posta in essere dagli organi investigativi dell'epoca, ed accertata con sentenze di condanna passate in giudicato. A seguito della definitiva assoluzione, lo Zarrelli aveva utilmente esperito l'azione per il risarcimento del danno, nella vigenza dell'abrogato Codice di procedura penale del 1930, che gli era stato liquidato solo al termine di un complicato *iter* processuale conclusosi solo nel 2006, e con significative disparità di trattamento con il caso Barillà, con cui presenta analogie che lo stesso Zarrelli non mancherà di evidenziare.

A seguito di esposto anonimo, sono stati svolti alcuni accertamenti scientifici, che sono terminati con risultanze inspiegabilmente trapelate e giunte agli organi di stampa, che le hanno ampiamente divulgate con conseguenze immaginabili.

La divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio è, al momento, oggetto di una serie di esposti inviati dallo stesso Zarrelli alla Procura della Repubblica di Napoli, nei quali si chiede conto dei gravissimi ed ingiustificabili comportamenti, che gettano indubbio discredito sulla sua persona. Invero lo stesso Zarrelli, alle prime avvisaglie giornalistiche, aveva inutilmente chiesto alla Procura la secretazione degli atti di indagine, per impedirne la divulgazione, peraltro basata su notizie parziali quindi non veritiere.

Il risultato degli esami, secondo gli esposti, risulterebbe totalmente inattendibile, sia per le inappropriate modalità di conservazione dei reperti, fortemente contaminati, sia per l'inosservanza dei rigidi protocolli previsti per l'acquisizione del *D.N.A.*

Peraltro le operazioni sarebbero avvenute senza alcun coinvolgimento del collegio difensivo dello Zarrelli, quindi in assenza di qualsivoglia contraddittorio, di cui lo stesso aveva potuto avvalersi nei processi che lo avevano visto assolto

con la formula più ampia.

Per la particolare posizione giuridica dello Zarrelli, a suo tempo definitivamente assolto, un eventuale procedimento giudiziario nei suoi confronti non potrà neppure essere avviato, dovendosi procedere alla necessaria archiviazione, quindi si tratta di un ulteriore gravissimo danno alla sua persona che, oltre a non portare alcun utile contributo alla verità ed alla giustizia, ripropone la grave ingiustizia a suo tempo perpetrata nei suoi confronti.

Il caso giudiziario ha offerto lo spunto per alcune opinioni affermate sulla stampa, provenienti sia dal mondo giornalistico che dalla dottrina giuridica, che criticano il principio del *ne bis in idem*, secondo cui non può essere sottoposto ad un nuovo processo chi è già stato assolto definitivamente per quel reato, come è il caso dello Zarrelli.

Ci sentiamo di accettare solo parzialmente una delle opinioni espresse, secondo la quale, nel concetto di errore giudiziario, sia da ricomprendersi anche la mancata individuazione “del” colpevole, risultato che frustra sia le legittime aspettative della parte offesa dal reato sia quelle dell’ordinamento giuridico, posizione pacificamente condivisibile laddove si lamentino ed evidenzino le lacune e le mancanze investigative che, spesso, accomunano i casi irrisolti.

Riteniamo, al contrario, assolutamente non condivisibili, in generale ed alla luce del caso Zarrelli, quelle posizioni giornalistiche e dottrinarie che mettono in discussione il principio di grande civiltà giuridica affermato dal noto brocardo, la cui *ratio*, lungi dal rappresentare una sorta di salvacondotto per il colpevole, intende salvaguardare l’innocente da una perpetua azione giudiziaria da parte dello Stato, nei casi in cui lo stesso, con i molti strumenti giudiziari messi in campo, ne ha sancito la definitiva innocenza, alla fine di un percorso

giudiziario, spesso lungo e sofferto.

Mettere in discussione questo principio, peraltro ampiamente condiviso sin dall'antichità e dagli ordinamenti giuridici più evoluti, significherebbe esporre la persona innocente ad un calvario senza fine contro un avversario, lo Stato, immensamente più forte di qualunque umana resistenza, come i casi giudiziari che abbiamo esaminato ci hanno significativamente dimostrato.

Semmai ci sentiamo di mettere in discussione la disinvoltura e le scorrettezze che, talvolta, caratterizzano l'operato degli investigatori, e ci auspichiamo che gli organi di stampa diano, in futuro, un segnale forte, astenendosi dal pubblicare notizie e commenti non avvalorabili da riscontri certi, quindi palesemente inutili come contributo di giustizia, ma dannosissime per la forte e negativa esposizione mediatica dell'innocente.

Una risposta, sia pure non risolutiva, all'oggettiva impossibilità di ottenere il necessario riserbo da parte dell'autorità giudiziaria e degli organi investigativi in generale, potrebbe venire dalla previsione, nel Codice di procedura penale, di una norma che permetta la distruzione dei reperti pertinenti al reato, riconducibili all'indiziato o al condannato definitivamente assolto, per evitare ciò che è avvenuto nel caso Zarrelli, reso colpevole in perpetuo da quelle sentenze che il Giostra definisce "sentenze giornalistiche di colpevolezza".

Nel trattare il tema della revisione, abbiamo riscontrato le notevoli difficoltà che la vittima dell'ingiustizia incontra per l'accesso all'istituto, difficoltà che emergono dalle sentenze delle corti di appello sui casi Gulotta e Mandalà, che in tutti e due i casi hanno dichiarato inammissibili le istanze di revisione dei collegi di difesa, spingendosi ad anticipare un giudizio finale, non ammesso in fase deliberativa.

Anche se la Corte di Cassazione ha, puntualmente, censurato l'operato delle Corti territoriali rinviando l'esame ad altro Giudice, l'atteggiamento è comunque sintomatico delle difficoltà di giungere al processo di revisione anche in presenza di un evidente *novum* probatorio, potenzialmente idoneo a mettere in discussione il giudicato formale.

La conferma della insufficiente attenzione dello Stato alle legittime istanze dell'innocente, ci arriva anche dall'impugnazione della sentenza di assoluzione del Gulotta da parte del Governo, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Pur trattandosi di un'azione giudiziaria pienamente legittima, ci pare inopportuna proprio in virtù dei clamorosi retroscena che la stessa sentenza, giunta al termine di un difficile processo di revisione, ha disvelato, evidenziando i vergognosi sistemi con cui erano state ottenute le ingiuste condanne.

Sarebbe stata auspicabile una maggiore sensibilità da parte di quello stesso Stato i cui organi, trentasei anni prima, avevano distrutto la vita a persone innocenti, per nascondere fatti ancora oggi segreti, seppelliti nei morti incolpevoli e nelle sentenze ingiuste.

Anche in questo caso l'intervento della Suprema Corte si è rivelato emblematico ed apprezzabile nella sensibilità delle motivazioni, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Avvocatura, con una risposta che suona come un sonoro "schiaffo" allo Stato, che dovrebbe essere spinto ad una maggiore disponibilità nei confronti delle vittime dell'ingiustizia.

L'atteggiamento di disattenzione dello Stato rischia di minare alle fondamenta lo spirito della legge e la chiara volontà del legislatore costituente che, con il fondamentale dettato dell'art. 24 c. 3, ha inteso offrire al cittadino uno

strumento effettivo di riparazione all'errore giudiziario, e che questi segnali affatto incoraggianti rischiano di rendere puramente teorico e svuotato del suo significato.

Un'ulteriore conferma dell'inerzia dello Stato e del suo disinteresse verso temi ampiamente condivisi, è rappresentata dalla sottoscrizione, solo nel 1987, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10.12.1984, con la quale si invitava a dare corso a successive, concrete iniziative legislative da parte dei Paesi aderenti.

Peraltro, il nostro Paese non ha ancora provveduto ad introdurre nel Codice penale il reato di tortura, come richiesto dalle convenzioni internazionali, reato imprescrittibile che avrebbe consentito di perseguire gli investigatori autori delle violenze al Gulotta ed agli altri compagni di sventura, che, invece, sono riusciti a sfuggire alle loro gravissime responsabilità e sui quali lo Stato non potrà esercitare alcun tipo di rivalsa.

Con queste significative premesse, ci sentiamo di poter affrontare con maggior indulgenza il discusso tema della responsabilità civile dei magistrati, argomento che merita sicuramente un approfondimento, sia da parte dell'opinione pubblica che del legislatore, nel tentativo di responsabilizzare maggiormente i titolari dell'azione giudiziaria, chiamandoli a rispondere delle loro mancanze. Accogliendo, quindi, con favore ogni iniziativa tesa a ridurre la frequenza e le conseguenze dell'ingiustizia, non possiamo non riconoscere la necessità di salvaguardare l'indipendenza dei magistrati da ogni altro potere, garanzia prevista dal Costituente, in difesa dalle aggressioni che puntualmente arrivano dal potere politico, che si adira e solleva ogni volta che la magistratura volge la propria attenzione al malcostume dilagante della politica e della

Pubblica Amministrazione.

Vorremmo aggiungere che la giustizia è, nel bene e nel male, amministrata dagli uomini, con i loro limiti ed i loro errori, a cui i magistrati non fanno eccezione, ma che sono anche capaci di grandi gesti di umanità e giustizia, utilizzando gli strumenti riparatori di cui il sistema è dotato, come abbiamo visto nei casi trattati.

Nell'esperienza dei protagonisti, loro malgrado, delle vicende trattate, la giustizia si è presentata nei suoi vari aspetti, prima commettendo gravi ingiustizie, poi cercando di porvi rimedio, sia pure tardivamente. Una notevole coscienza e sensibilità negli operatori della giustizia, come quella manifestata dai pubblici ministeri e dai giudici dei processi di revisione, hanno restituito alla vita persone oneste e perbene, in un percorso di credibilità degli organi giudiziari, che nessuna legge, per quanto ben fatta e nessun conflitto tra poteri potrà mai sostituire.

Vorremmo ricordare con affetto i protagonisti dei casi trattati, sia gli onesti ed umili servitori dello Stato, la cui memoria è stata oltraggiata da chi portava la loro stessa divisa, sia coloro che sono rimasti coinvolti in quelle oscure vicende, rimaste tali, oggi come allora. Un ricordo affettuoso alle vittime di tutte le ingiustizie che spesso non hanno voce, e che abbiamo idealmente ricompreso nelle significative vicende giudiziarie esaminate, sui cui aspetti di notevole carica umana, chi ne avrà desiderio, potrà ulteriormente approfondire la conoscenza, in un percorso che consigliamo vivamente di fare.

BIBLIOGRAFIA

APOSTOLI A., *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, Giuffrè, 2009.

ARENA P., *La revisione dei giudicati*, Torino, Utet, 1910.

ARIENTI M., *La prova nuova nel procedimento di revisione*, in *www.giurisprudenza penale*, 2014, p. 2.

ASTARITA S., *Revisione*, in *Dig. Pen.*, Agg. III, II, Torino, 2005, p. 1368.

AUGENTI G., *Lineamenti del processo di revisione*, Cedam, 1949.

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984.

BETTIOL R., *Note in tema di prova insufficiente e contraddittoria e limiti alla revisione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, p. 289.

BORASI I., *Revisione del giudicato*, *Altalexpedia*, voce agg. al 28/04/2014.

BRUNO D., BRUNO E., *Formulario commentato di procedura penale*, Matelica, Halley Ed., 2006.

CALAMANDREI P., *Processo e giustizia*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1950, I, p. 282.

CALASSO F., *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958.

CALLARI F., *La relazione dialettica tra l'irrefragabilità del giudicato penale ed il giudizio di revisione*, in *"L'Indice penale"*, Cedam, anno IX, n. 1, Gennaio-Aprile 2006, p. 230.

CALLARI F., *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, 2^a ediz., Torino, Giappichelli, 2012.

CANZIO G., *Il processo penale fra verità e dubbio*, intervento al Corso di aggiornamento per la Camera Penale di Firenze del 27.11. 2009, in *Dir. pen. cont.*, 25.11. 2010, par. 1.

CAPRIOLI F., *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3520 ss.

- CARNELUTTI F., *Il problema carcerario*, in *Jus*, 1956, p. 1 ss.
- CARPONI SCHITTAR D., *Al di là del ragionevole dubbio e oltre*, Milano, Giuffrè, 2008.
- CAVALLARO T., *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Torino, Giappichelli, 2011.
- CICALA M., *La responsabilità civile del magistrato*, Ipsoa Informatica, 2^a ed., 1989.
- COMOGLIO L.P., *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, Cedam, 1970.
- CONSO G., *Compendio di Procedura Penale*, V ed., Padova, Cedam, 2010.
- CONTI C., *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale*, Padova, Cedam, 2010.
- CONZUTTI M., *Unabomber - Cass. 20720/12*, in www.personaedanno.it, 19.06.2012.
- COPPI F., *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli, Jovene, 1969.
- CORDERO F., *Codice di procedura penale commentato*, Torino, Utet, 1990.
- CRISTIANI A., *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1970.
- CURTOTTI NAPPI D. – SARAVO L., *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore*, in *Archivio Penale*, 2011, n. 3.
- DAINI C., *Ancora sul "danno esistenziale": la Cassazione ribalta la propria posizione dopo pochi giorni*, in www.lider-lab.sssup.it, 17/02/2014.
- DALIA A.A., *I rimedi all'errore giudiziario*, in *Studi di diritto processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 145.
- DE MARSICO A., *Diritto processuale penale*, 4^a ediz., Napoli, Jovene, 1966.
- DEAN G., *La revisione*, Padova, Cedam, 1999.
- D'ORAZI M., *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, 2003.
- FAMIGLIETTI A., *Nuova prova scientifica e giudizio di revisione*, in www.processopenaleegiustizia.it, anno I, n. 5-2011, p. 130.

- FERRARA G., *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e “giusto processo”*, in *Rass. parl.*, 1999, p. 539 ss.
- FIORIO C., *La prova nuova nel processo penale*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2008.
- FORTUNATO S., *Ministro Mastella, mandi un encomio alla Procura di Vigevano*, in www.criminologia.it.
- S. FURFARO, *Il mito del giudicato ed il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica (a margine di Corte cost., sent. n. 230 del 2012)*, in *Archivio Penale*, 2013, n. 2, p. 9.
- FUSI A., *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, Giuffrè, 2013.
- GIARDA A., *Compendio di Procedura Penale*, V ed., Padova, Cedam, 2010.
- GIOSTRA G., *Processo penale e informazione*, Milano, Giuffrè, 1989.
- ILLUMINATI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, Zanichelli, 1979.
- ILLUMINATI G., *Nuove prove o nuovi elementi di prova, quello che conta è che il giudice non li abbia già valutati*, in *Temi Romana*, anno L, Maggio-Agosto 2001.
- IMPOSIMATO F., *L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici*, Cap. 1, *Giustizia, processo e verità*, Milano, Giuffrè, 2009.
- IZZO I., *Considerazioni conclusive*, in KALB L., NEGRI S., *Studi in materia di cooperazione giudiziaria penale*, Torino, Giappichelli, 2012.
- JANNELLI F., *Commento agli artt. 629-642 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO M, vol. VI, Torino, Utet, 1991, p. 349.
- KOSTORIS R.E., *“Verso un processo penale non più statocentrico”*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, di A. BALSAMO, R.E. KOSTORIS, Torino, Giappichelli, 2008.
- LEONE G., *Il mito del giudicato*, in *Riv. Dir. Proc. Pen.*, 1956, p. 167.
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2013.
- MANZINI V., *Trattato di procedura penale italiana*, vol. II, Torino, 1914.
- MARCHETTI M.R., *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. SPANGHER, vol. V, *Le impugnazioni*, Torino, Utet, 2009.
- MORELLI M.R., *“Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale”*, intervento sul tema *“Principio di*

sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo", Convegno tenutosi il 20.09.2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2009.

PICARDI N., VACCARELLA R., *La responsabilità civile dello Stato giudice*, Padova, Cedam, 1990.

ROCCO A., *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, Napoli, 1906, in *Opere Giuridiche*, II, Roma, 1932.

ROMANO S., *Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari, 1903*, in *Scritti minori*, II, Milano, 1950, p. 157 ss.

SAGNOTTI S.C., contributo in A. GAITO, *La prova penale*, Torino, Utet Giuridica, 2008, Vol. 1, cap. 1 *Prova, diritto, verità*.

SCALFATI A., *L'esame sul merito del giudizio preliminare di revisione*, Padova, Cedam, 1995.

SCARDIA M., *Relazione*, in AA.VV., *Errore giudiziario e riparazione pecuniaria*, in *Atti del Convegno di Lecce*, 1962, Galatina, 1963, p. 20.

SCOTTI L., *La responsabilità civile dei magistrati*, Milano, Giuffrè, 1988.

SICA V., *La riparazione degli errori giudiziari*, R.D.P., 1955, II, p. 545 ss.

SPANGHER G., *Enciclopedia del diritto*, voce *Riparazione pecuniaria*, in vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989.

SPANGHER G., *Trattato di procedura penale*, Utet, 2009.

TARUFFO M., *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 24.

TARUFFO M., *Fatto, prova e verità (alla luce dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, p. 314.

TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012.

TONINI P., *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 1559 ss.

TOSCANO A., *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2012.

TROISI P., *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Padova, Cedam, 2011.

VANNI R., *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, Padova, Cedam, 1992.

ZIVIZ P., *Ogni cosa è illuminata*, in www.personaedanno.it, 12/02/2014.

Giurisprudenza

- Cass. civ., sez. I, sent. n. 7713, 7.06.2000.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 8827, 31.05.2003.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 8828, 31.05.2003.
Cass. civ., sez. un., sent. n. 1338, 1339, 1340 e 1341, 26.01.2004.
Cass. civ., sez. un., sent. n. 6572, 24.03.2006.
Cass. civ., sez. un., sent. n. 26972, 11.11.2008.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 1361, 23.01.2014.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 1762, 28.01.2014.
- Cass. pen., sez. I, sent. n. 2374, 25.05.1992.
Cass. pen., sez. I, sent. n. 4837, Bompressi, 6.10.1998.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 1478, 16.03.2000.
Cass. pen., sez. un., sent. n. 542, 26.09.2001.
Cass. pen., sez. un., sent. n. 624, Pisano, 26.09.2001.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 8135, 25.10.2001.
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 26734, 15.04.2003.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 2050, 22.01.2004.
Cass. pen., sez. I, sent. n. 25678/2004.
Cass. pen., sez. F., sent. n. 35744, 20.08.2004.
Cass. pen., sez. I, sent. n. 32678, Somogyi c. Italia, 12.07 – 3.10.2006.
Cass. pen., sez. IV, n. 18350, 15.03.2007.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 4225/2009.
Cass. pen., sez. I, sent. n. 1929, Gulotta, 9.06.2009.
Cass. pen., sez. IV, sent. n° 43978, 17.11.2009.
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2437, 3.12.2009.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 16588, 25.03.2010.
Cass. pen., sez. III, sent. n. 22061, 5.5.2010
Cass. pen., sez. I, sent. n. 15139, 8.3.2011.
Cass. pen., sez. un., sent. n. 25457, 28.06.2012.

Cass. pen., sez. I, sent. n. 35078, 14.08.2013.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 13434, 21.03.2014.
Cass. pen., sez. I, sent. n. 800, 17.06.2014.

Corte cost., sent. n. 2, 11.03.1968.
Corte cost., sent. n. 28, 14.02.1969.
Corte cost., sent. n. 128, 3.05.1974.
Corte cost., sent. n. 184, 30.06.1986.
Corte cost., sent. n. 184, 14.07.1986.
Corte cost., sent. n. 233, del 30.06.2003.
Corte cost., sent. n. 233, 11.07.2003.
Corte cost., sent. n. 113, 7.04.2011.
Corte cost., sent. n. 230, 12.10.2012.
Corte cost., sent. n. 113, 7.04.2013.